



UNIPOLSAI KM&SERVIZI FLOTTE Ciclomotori e Motocicli

**Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli
e altre garanzie**

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO R.C. AUTO (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** comprensive di Glossario (redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie Ciclomotori e Motocicli

Documento informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni

Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodotto: "UnipolSai Km&Servizi Flotte Ciclomotori e Motocicli"

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 - P.IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private dai ciclomotori o dai motocicli destinati al trasporto di persone, dalle motoslitte, dalle motocarrozze e dai quadricicli per trasporto persone.



Che cosa è assicurato?

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto "massimale").

Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000 per danni alle persone ed € 1.220.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro; tuttavia, è possibile concordare massimali di importo superiore.

In particolare sono assicurati i danni causati:

- ✓ a terzi dalla circolazione del veicolo;
- ✓ dalla circolazione del veicolo in aree private;
- ✓ ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita/discendenza dal veicolo eseguite con mezzi meccanici;
- ✓ a terzi dai trasportati durante la circolazione (RC trasportati);
- ✓ alla sede stradale;
- ✓ per responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni (veicolo adibito scuola guida);
- ✓ a cose portate dai terzi trasportati.

Garanzie Opzionali (per dettagli vedasi il DIP Aggiuntivo):

Condizioni aggiuntive Rca Plus; Garanzie Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.): , Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, Garanzie accessorie, Assistenza Stradale, Infortuni del Conducente, Tutela Legale e recupero Unibox.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose.
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

UnipolSai, in particolare per l'R.C.A., ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- ! danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione;
- ! danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ! veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
- ! veicolo non in regola con la revisione periodica;
- ! dolo del conducente;
- ! danni verificatisi nelle aree aeroportuali.

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile), franchigie (esprese in cifra fissa) e rivalse (esprese in percentuale e in cifra fissa) che vengono indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione R.C.A e l'assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.) valgono in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea, nonché nel territorio di Andorra, in Islanda, nel Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Serbia ed in Svizzera. L'Assicurazione ti copre anche negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.
- ✓ L'Assicurazione Infortuni del Conducente vale in tutto il mondo, ad esclusione delle prestazioni erogate da UniSalute valide esclusivamente in Italia.
- ✓ L'Assicurazione Tutela Legale opera nel territorio per la quale è valida l'Assicurazione R.C.A.
- ✓ L'Assicurazione Assistenza 'Completa' opera in Italia e nel territorio per la quale è valida l'Assicurazione R.C.A.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto devi comunicare tempestivamente i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e, in relazione all'assicurazione R.C.A. l'esercizio, da parte di UnipolSai, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati, in relazione alle Garanzie Opzionali la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio, o la prima rata di questo, calcolato in via provvisoria in funzione dei Veicoli al momento assicurati, viene pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo di imposte e contributo al servizio sanitario nazionale. E' possibile procedere al pagamento con frazionamento semestrale, quadrimestrale o trimestrale con una maggiorazione rispettivamente del 3,6%, 4,3% e 5,1%. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite con il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Per la "regolazione premio", calcolata in funzione dei veicoli inclusi o esclusi in corso d'anno, è possibile scegliere tra due modalità di pagamento: "a regolazione", ovvero entro il 15° giorno dalla data della comunicazione di UnipolSai al Contraente o "a variazione", in occasione di ogni singola nuova inclusione, esclusione o sostituzione di Veicolo.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia/punto vendita ai quali è assegnato il contratto e può essere effettuato tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure a UnipolSai;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure UnipolSai;
- denaro contante, nei limiti previsti dalla Legge (3.000 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.

Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie Ciclomotori e Motocicli Flotte

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: UnipolSai Km&Servizi Flotte Ciclomotori e Motocicli

Data: 01/07/2020

Il presente DIP Aggiuntivo R.C. Auto è l'ultima versione disponibile pubblicata.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna recapito telefonico: 051.5077111, sito internet: www.unipolsai.it, indirizzo email: info-danni@unipolsai.it, indirizzo PEC: unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it. Società iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2019, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 6.057,81 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.325,12 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito www.unipolsai.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2019, è pari ad € 2.911,32 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.310,09 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 8.258,64 milioni e ad € 7.403,19 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2019, pari a 2,84 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito Unipolsai) risarcisce i danni involontariamente provocati a terzi dalla circolazione del veicolo entro il limite dei massimali convenuti e, qualora previste ulteriori garanzie in aggiunta alla garanzia Responsabilità Civile Auto (R.C.A.), indennizza i danni subiti entro la somma assicurata e concordata con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	<i>Per la garanzia R.C. Autoveicoli la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000,00 per danni alle persone ed un massimale minimo per sinistro di € 1.220.000,00 per danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. E' possibile richiedere a UnipolSai un massimale superiore al minimo di legge previsto, con il pagamento di un premio maggiore.</i>
Garanzie estese	<i>Estensioni <u>sempre</u> comprese:</i> - <i>guida con patente scaduta o in attesa di rilascio (con rinnovo/rilascio entro 120 gg dal sinistro);</i> - <i>guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (solo primo sinistro, con rivalsa limitata al 10% del danno e massimo € 500);</i> - <i>veicolo non in regola con la revisione se non scaduta da oltre 30 gg;</i> - <i>danni ai trasportati e alle persone non connesse all'uso del Veicolo purché in numero non superiore a quello indicato dalla carta di circolazione (veicoli per uso ufficio o pubblicitario).</i>

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
Tecnologia	<i>Se pattuita l'installazione dei dispositivi elettronici "Unibox", il contraente si impegna alla loro installazione. Tale scelta prevede il pagamento di un canone a carico del contraente e uno sconto sul premio della garanzia R.C. Auto.</i> <i>In caso di violazione dell'obbligo assunto all'installazione del dispositivo satellitare: il contraente deve rimborsare a UnipolSai la somma pari alla differenza fra il minor premio pagato e il premio che sarebbe stato pagato in assenza del dispositivo Unibox; UnipolSai, in caso di sinistro R.C.A., applica la rivalsa in proporzione al minor premio pagato e sino alla concorrenza di € 5.000,00.</i>
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'ente, società, ditta individuale, che danno in uso i veicoli ai dipendenti o collaboratori anche occasionali	<i>In caso di eventi esclusi dalla operatività della garanzia R.C.A. (guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti, conducente non abilitato alla guida, trasporto non conforme alle disposizioni di legge/indicazioni della carta di circolazione) causati da dipendenti/collaboratori alla guida del veicolo di proprietà della società/ente, UnipolSai si impegna a non esercitare il diritto di rivalsa, ossia a non recuperare dall'assicurato le somme versate ai terzi danneggiati quale risarcimento del danno.</i>
Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti o per veicolo non in regola con la revisione	<i>In caso di eventi esclusi dalla operatività della garanzia R.C. A. (guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti o veicolo non in regola con la revisione) causati dall'assicurato, UnipolSai si impegna a non esercitare il diritto di rivalsa, ossia a non recuperare dall'assicurato le somme versate ai terzi danneggiati quale risarcimento del danno.</i>
Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati per trasporto non conforme	<i>In caso di eventi esclusi dalla operatività della garanzia R.C. A. (danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo se trasporto non conforme alle disposizioni di legge/indicazioni della carta di circolazione), si impegna a non esercitare il diritto di rivalsa, ossia a non recuperare dall'assicurato le somme versate ai terzi danneggiati quale risarcimento del danno.</i>
Responsabilità Civile per fatto di figli minori	<i>In caso di sinistri causati da guida del veicolo da parte di un figlio minore o sotto tutela dell'assicurato e con lui convivente, UnipolSai risarcisce i danni involontariamente provocati a terzi.</i>
Rinuncia alla rivalsa per guida con patente di categoria inferiore	<i>In caso di sinistri causati da un conducente in possesso di una patente di categoria inferiore rispetto a quella prevista, UnipolSai si impegna a non esercitare il diritto di rivalsa, ossia a non recuperare dall'assicurato le somme versate ai terzi danneggiati quale risarcimento del danno.</i>
Danni da inquinamento	<i>In caso di inquinamento dell'ambiente causato dalla perdita di sostanze solide, liquide e/o gassose dal veicolo, UnipolSai si impegna a risarcire i danni causati a terzi.</i>

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C.A. obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

Garanzia Incendio (opzionale)	
Garanzie di base	<i>UnipolSai indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in seguito ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio. La garanzia è estesa alla colpa grave dell'assicurato, ai danni da incendio causato da atti dolosi di terzi ed alle spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box. In caso di "Danno Totale" del veicolo sono compresi il Bauletto e le Borse laterali fino al massimo di 400€ per sinistro (limite 200€ per Bauletto e 300€ per Borse laterali).</i>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Incendio "Formula Compact" <i>In luogo della garanzia base è possibile acquistare la "Formula Compact" che copre i danni al veicolo solo in caso di danno totale, ossia in presenza di un danno pari o superiore all'80% del valore assicurato.</i> • Scoperti <i>Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell'assicurato.</i> • Principali casi di Esclusioni <i>Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni:</i> - da fenomeni elettrici o bruciature non seguiti da incendio; - agli accessori aggiuntivi non di serie; - ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul veicolo; - da dolo o attività illecita dell'Assicurato; - da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive. <i>Non sono previste ipotesi di rivalsa.</i>

Garanzia Furto e Rapina (opzionale)	
Garanzie di base	UnipolSai indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in conseguenza di rapina, furto consumato o tentato, compresi i danni causati al veicolo nell'esecuzione o tentativo del reato per sottrarre accessori o cose poste all'interno ed i danni causati al veicolo durante il possesso abusivo. La garanzia è estesa alla colpa grave dell'assicurato. In caso di presenza sul veicolo di un antifurto e localizzatore satellitare GSM/GPRS, sono previste condizioni contrattuali ed economiche di maggior favore. In caso di "Danno Totale" del veicolo sono compresi il Bauletto e le Borse laterali fino al massimo di 400€ per sinistro (limite 200€ per Bauletto e 300€ per Borse laterali).
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	• Furto e Rapina "Plus" - Appropriazione indebita Estende la garanzia base ai danni subiti dal veicolo in seguito ad appropriazione indebita.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Furto e Rapina "Formula Compact" In luogo della garanzia base è possibile acquistare la "Formula Compact" che copre i danni al veicolo solo in caso di danno totale, ossia in presenza di un danno pari o superiore all'80% del valore assicurato. • Scoperti Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell'assicurato. • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni: - da appropriazione indebita; - agli accessori aggiuntivi non di serie; - ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul Veicolo; - da dolo o attività illecita dell'Assicurato; - da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive. Non sono previste ipotesi di rivalsa.

Garanzia Eventi Naturali (opzionale)	
Garanzie di base	UnipolSai indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in seguito ad eventi riconducibili a fenomeni naturali (esempio: alluvione, tempesta, maremoto, grandine, frana, valanga, tromba d'aria, uragano, eruzione vulcanica, terremoto). La garanzia è estesa alla colpa grave dell'assicurato.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Scoperti Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell'assicurato. • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni: - da circolazione del veicolo; - al motore in seguito ad aspirazione di acqua; - agli impianti elettrici da fenomeni elettrici - agli accessori aggiuntivi non di serie; - ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul Veicolo; - da dolo o attività illecita dell'Assicurato; - da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive. Non sono previste ipotesi di rivalsa.

Garanzia Eventi Sociopolitici (opzionale)	
Garanzie di base	UnipolSai indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo ecc. La garanzia è estesa alla colpa grave dell'assicurato.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Scoperti Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell'assicurato. • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni: - conseguenti la circolazione del veicolo; - avvenuti mentre l'assicurato partecipava all'evento sociopolitico; - agli accessori aggiuntivi non di serie; - ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul Veicolo; - da dolo o attività illecita dell'Assicurato; Non sono previste ipotesi di rivalsa.

Garanzia Collisione (opzionale) Riservata ai motocicli, alle motorcarrozette ed ai quadricicli trasporto persone)	
Garanzie di base	<i>UnipolSai indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con biciclette, veicoli a braccia, con uno o più veicoli identificati con targa o altro dato di immatricolazione, o con persona identificata ed animali.</i> <i>La garanzia è estesa alla colpa grave dell'assicurato, ai danni verificatisi in caso di guida di persona che abbia superato l'esame di guida ma sia in attesa del rilascio della patente (rilascio entro 120 giorni dalla data del sinistro), ai danni verificatisi in caso di guida con patente scaduta, purché sia rinnovata (rinnovo entro 120 giorni dalla data del sinistro).</i>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Collisione Plus: <i>copre sino all'80% le spese sostenute per il riacquisto:</i> • delle protezioni motociclistiche (massimo 600€ per sinistro, con il limite di 200€ per il casco, 300€ per il giubbotto protettivo e 200€ per il parasciena) • del Bauletto e delle/Borse laterali (massimo 400€ per sinistro, con il limite di 200€ per il Bauletto e 300€ per le Borse laterali).
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Scoperti <i>Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa o in misura percentuale, resta a carico dell'assicurato.</i> • Principali casi di Esclusioni <i>Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni:</i> - da circolazione fuoristrada o da traino irregolare o non conforme alla carta di circolazione; - conducente non abilitato alla guida; - da guida in stato di ebbrezza alcolica/stupefacenti; - ai cerchioni e pneumatici in assenza di altri danni al veicolo; - agli accessori aggiuntivi non di serie; - ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul Veicolo; - da atti dolosi di terzi (disordini, scioperi, tumulti, atti di vandalismo ecc.) e fenomeni naturali (alluvione, grandine, slavina, tromba d'aria, eruzione vulcanica, terremoto ecc.); - da dolo o attività illecite dell'Assicurato; - da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; <i>Non sono previste ipotesi di rivalsa.</i>

Garanzie Accessorie R.C.A. Extra e C.V.T. Extra (opzionali)	
Garanzie di base	UnipolSai indennizza, entro il limite delle somme assicurate per ogni garanzia, i danni subiti dall'assicurato e/o dal veicolo in conseguenza di eventi riconducibili alla garanzia R.C. Auto (garanzie RCA Extra), quali ad esempio: perdita delle chiavi, soccorso vittime della strada, responsabilità civile per difetti di manutenzione, ricorso terzi da incendio, ecc., o in conseguenza di eventi riconducibili o alle garanzie aggiuntive (garanzie CVT Extra) spese di immatricolazione/voltura, danni ai bagagli trasportati, rimborso spese per corso recupero punti della patente e per duplicato della patente di guida, rimborso spese per il noleggio di un ciclomotore o di un motociclo ecc.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni: - agli accessori aggiuntivi non di serie; - alle merci ed alle attrezzature trasportate sul Veicolo; - da atti dolosi di terzi (disordini, scioperi, tumulti, atti di vandalismo ecc.) e fenomeni naturali (alluvione, grandine, slavina, tromba d'aria, eruzione vulcanica, terremoto ecc.); - da dolo o attività illecita dell'Assicurato; - da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive. Non sono previste ipotesi di rivalsa.

Opzione Valore Bloccato (opzionale)	
Garanzie di base	UnipolSai "congela" per due anni il valore del veicolo al momento dell'acquisto (valore di DueRuote o valore indicato sulla fattura di acquisto) e indennizza i danni subiti in caso di danno totale (danno pari o superiore all'80% del valore del veicolo) a seguito di Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici.

Opzione Adeguamento del valore assicurato e del premio (opzionale gratuita)	
Garanzie di base	UnipolSai offre la possibilità di adeguare automaticamente il valore del veicolo alla valutazione indicata da DueRuote ("quotazione valore di vendita") procedendo all'eventuale modifica dei premi delle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi naturali, Eventi Sociopolitici e Collisione.

Sospensione e riattivazione dei veicoli assicurati con polizze gestite nella forma a Libro Matricola (opzionale gratuita)

Garanzie di base	<i>UnipolSai offre la possibilità di sospendere le garanzie presenti sull'applicazione. Tale scelta comporta:</i> - <i>restituzione del premio netto pagato e non goduto se applicazione non riattivata entro la data di scadenza della polizza a Libro Matricola;</i> - <i>se sospensione superiore a 60 giorni, il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la sua durata e riprende a decorrere dal momento della riattivazione delle garanzie;</i> - <i>se sospensione inferiore a 60 giorni il periodo di osservazione non subisce interruzioni.</i>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Limitazioni <i>La sospensione è consentita fino a due volte nel corso dell'annualità assicurativa.</i> • Esclusioni <i>La sospensione non è consentita per le polizze amministrate nella forma "a variazione".</i> <i>Non sono previste ipotesi di rivalsa.</i>

Opzione Degrado d'uso ai pezzi di ricambio (opzionale)

Garanzie di base	<i>Unipolsai offre la possibilità di ottenere uno sconto sulla tariffa accettando l'applicazione della svalutazione ai pezzi di ricambio dovuta ad usura, stato di conservazione e manutenzione o vetustà in caso di "Danno Parziale".</i>
-------------------------	---

Garanzia Assistenza Stradale (opzionale)	
Garanzie di base	<i>In caso di incidente stradale che renda il veicolo inutilizzabile e/o indisponibile, UnipolSai mette a disposizione dell'assicurato una prestazione di immediato aiuto. Le prestazioni previste (trasporto del veicolo, recupero da fuori strada, vettura sostitutiva, pernottamento ed altre) vengono erogate attraverso la Centrale operativa, che individua quelle necessarie e funzionali per risolvere la situazione di difficoltà, incaricando soggetti convenzionati.</i>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	• Assistenza Completa La garanzia copre oltre al caso dell'incidente stradale anche altre ipotesi quali furto/rapina del veicolo, guasto, foratura pneumatici, infortuni da circolazione ecc., avvenuti in Italia e negli Stati dell'Unione Europea, con ampliamento delle prestazioni di assistenza (trasporto veicolo, vettura sostitutiva, invio pezzi di ricambio all'estero, trasferimento sanitario, anticipi di denaro ecc.).
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, le prestazioni di assistenza non vengono erogate nei casi di: - dolo e/o attività illecite compiute dall'assicurato; - atti di guerra, insurrezioni ecc.; - partecipazione a gare/competizioni sportive; - eventi naturali di eccezionale ove non sia possibile intervenire; - conducente non abilitato alla guida; - immobilizzo del veicolo per esecuzione ordinaria manutenzione. Non sono previste ipotesi di rivalsa.

Garanzia Infortuni del conducente (opzionale)	
Garanzie di base	UnipolSai indennizza i danni da infortunio conseguenti la circolazione - compresi quelli che si possono verificare durante la salita/discesa dal veicolo, durante il fermo per avaria e da "spinta" per allontanarlo/reinserirlo dal flusso del traffico - di qualsiasi conducente alla guida. La garanzia è estesa anche agli infortuni causati da colpa grave, rischio guerra all'estero, atti di terrorismo, eventi naturali catastrofici, colpi di sole, assideramento, malessere, atti di solidarietà umana, legittima difesa. In caso di perdita dell'anno scolastico, viene corrisposta un'indennità pari a € 1.100. Le garanzie prestate sono: - Morte (massimali a scelta compresi fra € 25.000 e € 100.000) - invalidità Permanente (massimali a scelta compresi fra € 25.000 e € 100.000)
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	• Infortuni "Plus" Estende la garanzia di base con le garanzie: - Rimborso spese mediche (massimali a scelta fra € 1500 e € 5000) - Diaria da infortunio (massimali a scelta fra € 12 e € 80 al giorno)
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Infortuni del conducente "Formula Compact" Limita la copertura da infortunio da circolazione al solo caso di responsabilità del conducente. • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni da: - dolo o attività illecita dell'assicurato; - partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; - guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti; - comportamenti dell'assicurato direttamente collegati a sindrome organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Non sono previste ipotesi di rivalsa.

Garanzia Tutela Legale (opzionale)	
Garanzie di base	UnipolSai rimborsa le spese legali e relativi oneri per la difesa degli interessi dell'assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale. La garanzia è estesa al caso di sanzione amministrativa per erronea contestazione dell'assenza di assicurazione R.C. Autoveicoli. La garanzia viene prestata nei limiti del un massimale di € 20.000,00 per evento senza limite di denunce per anno.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	• Tutela Legale "Plus" Estende la garanzia base aumentando il massimale a disposizione (€ 50.000/sinistro o a € 100.000/sinistro a seconda di quanto pattuito in Polizza) e prevedendo la tutela dei danni causati da atti di pirateria stradale (anche con riferimento alle spese di investigazione).
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni: - in materia fiscale e amministrativa; - per pagamento di multe/ammende; - da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; - da guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti o se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti; - da dolo o attività illecita dell'assicurato. Non sono previste ipotesi di rivalsa.

Garanzia Recupero Unibox	
Garanzie di base	UnipolSai risarcisce direttamente il provider telematico, tenendo indenne l'assicurato, in caso perdita, distruzione o danneggiamento della Unibox
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni da dolo e/o attività illecite compiute dall'assicurato. Non sono previste ipotesi di rivalsa.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che cosa non è assicurato?".
----------------	--



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Per le garanzie diverse dalla R.C.A. si rimanda a "Limitazioni, esclusioni e rivalse" di ogni singola garanzia.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare
in caso
di sinistro?

- **Denuncia di sinistro**

In caso di sinistro l'assicurato deve provvedere a denunciare l'accaduto.

- *In relazione alla garanzia R.C.A. la denuncia deve essere fatta a UnipolSai entro 3 giorni dalla data del sinistro, utilizzando il modello di constatazione amichevole di incidente (Modulo Blu).*
- *In relazione alle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, , Garanzie Accessorie R.C.A. Extra e C.V.T. Extra, la denuncia deve essere fatta a UnipolSai entro 3 giorni dalla data del sinistro.*
- *In relazione alla garanzia Assistenza Stradale la denuncia deve essere fatta a Pronto Assistenza Servizi nel momento in cui si verifica il sinistro utilizzando il Numero Verde dedicato.*
- *In relazione alla garanzia Assistenza Psicologica la denuncia deve essere fatta a UniSalute, quanto prima dall'accadimento del sinistro.*
- *In relazione alla garanzia Infortuni del conducente la denuncia deve essere fatta a UnipolSai entro 10 giorni dalla data del sinistro.*
- *In relazione alla garanzia Tutela Legale la denuncia deve essere fatta a UnipolSai o ad ARAG al momento del sinistro o quando l'assicurato ne ha avuto conoscenza.*

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Procedure di Risarcimento del danno da circolazione (garanzia R.C.A.)

- **Risarcimento Diretto**

*L'assicurato, nei casi in cui ritenga che la responsabilità del sinistro sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente coinvolto, può inoltrare la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo, dalle cose trasportate di proprietà dell'assicurato/conducente e/o dei danni subiti dal conducente per lesioni fisiche di lieve entità (non superiori al 9% di invalidità permanente), direttamente a UnipolSai utilizzando il **Modulo Blu**.*

La procedura di Risarcimento Diretto è operativa a condizione che:

- *si tratti di incidente tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la R.C.A.;*
- *dall'incidente siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti;*
- *le imprese coinvolte nel sinistro siano aderenti alla Convenzione Card*

- **Richiesta di risarcimento danni alla Compagnia di controparte**

In tutti i casi in cui la procedura di "Risarcimento Diretto" non può essere attivata (incidente accaduto all'estero, incidente con più di due veicoli, danni gravi al conducente), l'assicurato deve inoltrare la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia che assicura il responsabile del sinistro.

- **Risarcimento del terzo trasportato**

I danni subiti dal trasportato del veicolo assicurato, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito e a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, sono risarciti da UnipolSai con attivazione della procedura prevista dall'articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private.

	• Richiesta di risarcimento danni in caso di incidenti stradali con controparti estere In caso di sinistro provocato da un veicolo immatricolato all'estero, la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno, rinvia ai seguenti articoli del Codice delle Assicurazioni Private: - 125, 126, 141, 148 e 149 (solo se l'immatricolazione del veicolo è avvenuta nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano), per i danni subiti in Italia; - 151, 152, 153, 154 e 155, per i danni subiti all'estero. • Richiesta di risarcimento danni a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici In caso di sinistro avvenuto con un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (www.consap.it). Rimborso del sinistro per evitare il malus - Per evitare o ridurre la maggiorazione di premio prevista dalla formula tariffaria, il contraente ha la facoltà di offrire a CONSAP (per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di "Risarcimento Diretto") o a UnipolSai (per gli altri sinistri) il rimborso degli importi totalmente liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. In caso di rimborso, UnipolSai consegna telematicamente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non riporterà i sinistri rimborsati. La richiesta di rimborso non può essere esercitata in presenza della formula tariffaria con franchigia. - Per rimborsare i sinistri gestiti in regime di "Risarcimento Diretto", e per conoscere l'importo liquidato, il contraente deve rivolgersi alla CONSAP - Via Yser 14, 00198 Roma (www.consap.it) Gestione da parte di altre imprese UnipolSai gestisce la liquidazione dei sinistri delle garanzie sotto indicate affidandosi alle seguenti Compagnie: - UniSalute nel caso della garanzia "Infortuni del conducente" (www.unisalute.it); - ARAG nel caso della garanzia "Tutela Legale" (www.arag.it) - Pronto Assistance Servizi Società consortile a.r.l., società non assicurativa, nel caso della garanzia "Assistenza Stradale" (www.prontoassistance.it); Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto - diversi da quello derivante dal pagamento del premio - si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice civile). Per le assicurazioni di "Responsabilità Civile Autoveicoli" il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in 2 anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato. Per l'assicurazione di "Tutela Legale" il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che obblighi ho?"

**Obblighi
dell'impresa**

Sinistri relativi alla garanzia R.C.A.

UnipolSai, nel caso in cui la denuncia di sinistro sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento entro i seguenti termini:

1. se il sinistro rientra nella procedura del "Risarcimento Diretto":

- 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti hanno sottoscritto congiuntamente il modello di Constatazione amichevole di incidente/Denuncia di sinistro (Modulo Blu);
- 90 giorni per i danni al conducente con invalidità permanente non superiore al 9%; UnipolSai provvederà al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione o della non accettazione del danneggiato o in caso di sua mancata risposta. Negli ultimi due casi, la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Nel caso in cui la procedura non sia applicabile, UnipolSai provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'assicurato e ad inoltrare la richiesta alla Compagnia del responsabile del sinistro.

2. se il sinistro rientra nella procedura ordinaria:

- per i danni alle cose:
 - 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Risarcimento danni;
 - 30 giorni se il "Modulo Blu" è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.
- per i danni alla persona:
 - 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte di UnipolSai e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal "Modulo Blu".

UnipolSai provvederà al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dall'accettazione del danneggiato. Il pagamento avverrà nello stesso termine di 15 giorni anche in caso di mancata accettazione o, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta, in caso di mancata risposta del danneggiato; la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Sinistri relativi alle altre garanzie

UnipolSai, nel caso in cui la denuncia di sinistro sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l'obbligo di indennizzare l'assicurato

- entro 30 giorni da quello in cui è stato determinato l'ammontare del danno - previo accordo tra UnipolSai e l'assicurato o in seguito all'esito della procedura di perizia contrattuale/arbitrato irrituale - se il sinistro è relativo alle garanzie Corpi di Veicoli Terrestri (C.V.T.) e Infortuni del Conducente;
- entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria alla valutazione del sinistro se il sinistro è relativo alla garanzia Rimborso Spese Mediche da Infortunio per Prestazioni sanitarie effettuate in strutture non convenzionate con UniSalute o effettuate da medici non convenzionati con UniSalute;
- entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione comprovante il pagamento da parte dell'assicurato se il sinistro è relativo alla garanzia Assistenza Stradale (nei casi in cui l'assicurato sia stato preventivamente autorizzato).

In relazione alla garanzia Tutela Legale il pagamento delle spese garantite viene effettuato da ARAG entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto (dal deposito del lodo nel caso sia stata attivata la procedura arbitrale).



Quando e come devo pagare?

Premio	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing</i>
Rimborso	<i>Il contraente ha diritto di ottenere la restituzione del premio netto pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di:</i> <i>• demolizione, esportazione definitiva all'estero del veicolo, ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C. Auto, del premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal sinistro;</i> <i>• furto totale o rapina del veicolo, ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C. Auto, del premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal sinistro;</i> <i>• trasferimento della proprietà del veicolo con risoluzione del contratto;</i> <i>• sospensione in corso di contratto, qualora il contraente non abbia richiesto la riattivazione entro i limiti previsti.</i>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Contratto di durata di un anno o anno più frazione <i>Si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può essere tacitamente rinnovato. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o dall'ora convenuta) del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L'assicurazione è operante fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.</i> Contratti di durata inferiore ad un anno (durata temporanea) <i>I contratti di durata inferiore all'anno cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. Non si applica il periodo di ulteriore copertura di 15 giorni previsto in relazione ai contratti di durata annuale.</i> Contratto di durata poliennale (solo per polizze che prevedono garanzie diverse dalla R.C.A.) <i>Se la durata del contratto è uguale o inferiore a 5 anni, il contraente non potrà recedere anticipatamente; se la durata del contratto è superiore a 5 anni, con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è esercitato.</i>
--------	--

Sospensione	La sospensione in corso di contratto può essere richiesta fino a 2 volte per anno assicurativo solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto stesso; decorre dalla data di restituzione all'Agenzia/Punto Vendita dei documenti assicurativi. Nel corso della sospensione il periodo di osservazione rimane sospeso e riprende a decorrere dal momento della riattivazione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni. La sospensione del contratto non è consentita nei seguenti casi: - contratti di durata inferiori all'anno - furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo - polizze amministrate nella forma "a variazione". La riattivazione del contratto è possibile sia sullo stesso veicolo che su altro: in questa seconda ipotesi UnipolSai si riserva la facoltà di accettare la relativa richiesta, comunicando al contraente le nuove condizioni di premio.
--------------------	--



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto, anche se di durata poliennale, non può essere tacitamente rinnovato.
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.
Risoluzione	Il contraente ha diritto di richiedere l'esclusione delle applicazioni nei seguenti casi: • demolizione, esportazione definitiva all'estero del veicolo; • furto totale o rapina del veicolo; • trasferimento della proprietà del veicolo. Per i casi sopra elencati, qualora l'evento riguardi tutti i veicoli assicurati, il contraente ha diritto di richiedere la risoluzione anticipata del contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto KM&Servizi Flotte Ciclomotori e Motocicli è rivolto ai proprietari e agli utilizzatori di ciclomotori, motocicli destinati al trasporto di persone, motoslitte, motocarrozette e quadricicli per trasporto di persone, che intendono tutelarsi per i danni che potrebbero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato, al veicolo medesimo o alla persona del conducente o che intendono tutelare i propri interessi, in sede extragiudiziale o giudiziale, in relazione ad eventi connessi con la circolazione.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota percepita in media dall'intermediario è pari al 11,7% del premio netto di polizza.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, i sinistri o il comportamento della Società, dell'Agente o dell'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti
Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI)
Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipolsai.it.

Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it.

I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela.

E' possibile anche inviare il reclamo direttamente all'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell'elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.

Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami e Assistenza Specialistica Clienti di UnipolSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori).

All'IVASS

Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

I reclami indirizzati all'IVASS contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	<i>Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato a UnipolSai con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	• Procedura di conciliazione paritetica <i>Per controversie relative a sinistri R.C.A. la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet di UnipolSai www.unipolsai.it.</i> • Perizia contrattuale ed arbitrato (garanzie diverse da "Responsabilità Civile Autoveicoli") <i>L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra UnipolSai e l'assicurato. Il contratto prevede, per le garanzie "Corpi Veicoli Terrestri", "Infortuni del Conducente" e "Tutela Legale" che UnipolSai e il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti /ad un collegio di medici/ad un arbitro. Resta, comunque, fermo il diritto di UnipolSai e del contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</i> • Liti transfrontaliere <i>Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.</i>

AI SENSI DELL'ART. N. 45 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018, PER QUESTO CONTRATTO, UNIPOLSAI NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE).

UNIPOLSAI KM&SERVIZI FLOTTE CICLOMOTORI E MOTOCICLI

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI GLOSSARIO

Modello SI / 09060 / C03 / 00000 / C - Ed. 01/07/2020

Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti.

GLOSSARIO	1 di 113
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	8 di 113
2. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)	16 di 113
3. SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)	32 di 113
4. SEZIONE ASSISTENZA	51 di 113
5. SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE	62 di 113
6. SEZIONE TUTELA LEGALE	69 di 113
7. SEZIONE TECNOLOGIA	76 di 113
8. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	84 di 113
PRINCIPALI NORME DI LEGGE	105 di 113
NUMERI E RIFERIMENTI UTILI	111 di 113

Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali. In essi sono indicati: risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità , punti su cui porre particolare attenzione , recapiti a cui rivolgersi .

E' bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esemplificazione. Per questo è bene quindi porre, sempre, la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.



I seguenti termini - cui le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito - integrano a tutti gli effetti il contratto.

Accessori aggiuntivi di serie: installazioni stabilmente fissate sul *Veicolo* costituenti la sua normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi.

Accessori aggiuntivi non di serie: dotazioni stabilmente installate sul *Veicolo* fornite dalla casa costruttrice oppure da parte di ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto con supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi.

Applicazione: il documento che riporta per il singolo *Veicolo* la targa ed i relativi dati tecnici e che attesta le garanzie pattuite.

Appropriazione indebita: appropriazione della cosa assicurata del legittimo Proprietario della quale l'autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.

Aree aeroportuali: aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

Assicurato: per la garanzia RC Auto è la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto e le relative Applicazioni; per le altre garanzie, è la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*.

Assicurazione: contratto di *Assicurazione*, come definito dall'articolo 1882 del Codice civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

Assicurazione "a primo rischio assoluto": forma di *Assicurazione* per la quale la *Società* risponde dei danni sino alla concorrenza della *Somma assicurata* indicata sull'*Applicazione*, indipendentemente dal Valore commerciale del *Veicolo* e degli Accessori aggiuntivi, di serie e non di serie, e senza applicazione della Regola proporzionale.

Attestazione o Attestato (Attestazione sullo stato del rischio): documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Atto di vandalismo: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il *Veicolo*.

Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'*Attestazione* (*Contraente*, ovvero, qualora diverso, il *Proprietario del Veicolo*, l'*usufruttuario*, l'*acquirente con patto di riservato dominio*, il *Locatario* nel caso di locazione operativa o finanziaria e di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi). Le generalità di quest' ultimo devono essere state registrate sulla carta di circolazione, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

Bauletto e Borsa laterale: il contenitore per uso motociclistico applicato al telaio del *Veicolo*, realizzato in materiale rigido o morbido, stabilmente fissato al *Veicolo* stesso con appostiti attacchi ma con la possibilità di essere staccato e riattaccato alla struttura che lo sostiene. Deve essere indicato sull'*Applicazione* e l'*Assicurato* deve essere in grado di presentare idonea documentazione d'acquisto (fattura, scontrino o ricevuta fiscale).

Carta Verde: certificato internazionale di *Assicurazione* che estende la copertura assicurativa RC Auto alla circolazione del *Veicolo* negli Stati esteri per i quali è rilasciata (Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale inter-Bureaux). Tale documento:

- attesta l'esistenza di una valida ed efficace *Assicurazione* R.C.A. nei Paesi di origine;
- adegua automaticamente l'*Assicurazione* R.C.A. stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

Codice (Codice delle assicurazioni private): il decreto legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

Contraente: la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che stipula il contratto di *Assicurazione* a Libro Matricola, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

Contratto di leasing: contratto di locazione finanziaria in cui il locatore concede in godimento il *Veicolo* contro il corrispettivo di un canone periodico.

Danno indennizzabile: somma dovuta dalla *Società* in caso di *Sinistro* non ancora depurata di eventuali *Franchigie* o Scoperti, indicati sull'*Applicazione*.

Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

Degrado d'uso: deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di "Danno Parziale" il deprezzamento non si applica sul costo della mano d'opera.

Dueruote: listino mensile, redatto dall'editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del valore dei *Veicoli* nuovi od usati, in base al "Codice InfoBike" e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.

Ebbrezza alcolica: condizione di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche, come previsto dall'articolo 186 del Nuovo Codice della Strada. Per la garanzia *Infortuni* del Conducente è la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi/litro.

Effetto: data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.

Fenomeno elettrico: azione di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.

Franchigia: parte del *Danno indennizzabile*, espressa in cifre, che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*.

Furto: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope: guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall'articolo 187 del Nuovo Codice della Strada.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma del *Veicolo* o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente (Incidente stradale): qualsiasi evento accidentale, connesso con la circolazione stradale, quale collisione con altro *Veicolo*, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada, che provochi al *Veicolo* assicurato danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato oppure ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'*Assicurato* o con il rischio di aggravamento del danno subito.

Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla *Società* in caso di *Sinistro* al netto di eventuali *Franchigie* o *Scoperti*, se pattuiti.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

Inquinamento dell'ambiente: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle condizioni originarie, provocato alle risorse naturali.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

Locatario: utilizzatore di un *Veicolo* affidatogli in base ad un contratto di locazione, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.

Massimale: il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'*Assicurazione* di Responsabilità Civile.

Periodo di osservazione: in caso di *Veicolo* assicurato per la prima annualità, inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa del contratto. Per le annualità successive, il *Periodo di osservazione* inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Polizza: documento probatorio del contratto di *Assicurazione*, ai sensi dell'articolo 1888 del Codice civile. Nel presente Set Informativo si fa riferimento alla *Polizza* gestita nella forma a Libro Matricola; tale *Polizza* consente di assicurare con un unico contratto una flotta di veicoli aziendali mediante l'emissione di singole Applicazioni riferite a ciascun *Veicolo* assicurato.

Premio: somma dovuta dal *Contraente* alla *Società* quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta. Si intende come *Premio* netto l'importo depurato dell'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

Prestazione sanitaria: l'espletamento, da parte di personale in possesso di specifici titoli e regolarmente autorizzato conformemente alle vigenti normative, di attività rivolte alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di condizioni patologiche.

Proprietario del Veicolo: l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico o colui che possa comunque legittimamente provare la titolarità del diritto di proprietà. Sono equiparati al Proprietario: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il *Locatario* in caso di locazione finanziaria.

Provider telematico: la Società che, direttamente o tramite altre Società, fornisce i servizi infotelematici previsti nel "Contratto di abbonamento ai servizi" stipulato dal *Contraente*.

Protezioni Motociclistiche: il casco, il giubbotto protettivo, il parasciena indossati dal conducente *Proprietario del Veicolo* di cui lo stesso è in grado di presentare idonea documentazione d'acquisto (fattura, scontrino o ricevuta fiscale) successiva al *Sinistro*.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Regolamenti: complesso delle norme attuative del Codice.

Responsabilità paritaria: è quella attribuita in pari misura ai conducenti dei Veicoli coinvolti nel *Sinistro*. La "Responsabilità paritaria" dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell'*Attestato* di rischio.

Responsabilità paritaria cumulata: è quella cumulata per più *Sinistri* in cui vi sia la *Responsabilità paritaria* del conducente del *Veicolo* assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistrosità.

Responsabilità principale: è quella attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel *Sinistro*. La "Responsabilità principale" dà luogo ad annotazione nell'*Attestato* di rischio ed applicazione del malus, successivamente al pagamento del *Sinistro*.

Rivalsa: diritto che ha la Società di recuperare, nei confronti del *Contraente* o degli Assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a *Terzi*, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'*Assicurato* al *Risarcimento* del danno.

Scoperto: parte del *Danno indennizzabile* a termini di Applicazione, espressa in misura percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*.

Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

Società: UnipolSai Assicurazioni S.p.A., vale a dire la Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

Struttura sanitaria: l'Istituto di cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.

Tabella di corrispondenza: tabella da utilizzare al momento dell'Assicurazione del Veicolo per convertire la classe C.U. nella classe di merito interna UnipolSai, disponibile nelle Agenzie/Punti Vendita e sul sito internet della Società;

Tariffa: insieme dei Premi e delle norme inerenti le diverse tipologie di rischio.

Terzi: coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice.

Unibox: contatore satellitare che, una volta installato a bordo del Veicolo assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad una sala operativa/centro servizi e consente la Prestazione di particolari servizi infotelematici georeferenziati.

UniSalute: UniSalute S.p.A. Compagnia di Assicurazioni, Via Larga 8 - 40138 Bologna, Società del Gruppo Unipol dedicata all'assistenza sanitaria.

Valore assicurato: importo del Veicolo indicato sull'Applicazione - e degli eventuali Accessori aggiuntivi non di serie il cui valore deve essere indicato nella medesima - ed attribuito dal Contraente alle cose assicurate o in assenza di ciò determinato in base al "Codice InfoBike" di Dueruote.

Valore commerciale: importo del Veicolo determinato in base al "Codice InfoBike" ("quotazione valore di vendita") indicato da Dueruote.

Veicolo: il ciclomotore o il motociclo destinati al trasporto di persone, la motoslitte, la motocarozzetta, il quadriciclo per trasporto persone (di cui agli articoli 52 e 53, lettera a), b) e c) del Codice della Strada indicati sull'Applicazione; con riferimento alla motoslitte: Circ. Ministero dei Trasporti n.180 del 24/12/1970; con riferimento al quadriciclo per trasporto persone: decreto Ministero dei Trasporti del 5/4/1994).

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Assistenza Stradale"

Abitazione: residenza anagrafica dell'Assicurato purché sita in Italia.

Assicurato: persona che si trova a bordo del Veicolo.

Centrale operativa: parte della Struttura organizzativa di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. deputata a: ricevere le richieste di assistenza; organizzare le Prestazioni o erogarne direttamente alcune.

Destinazione: la località presso la quale l'Assicurato si stava recando con il Veicolo al momento in cui si è verificato uno degli eventi fortuiti previsti e richiamati sull'Applicazione, che ha determinato la situazione di difficoltà.

Disturbo post traumatico da stress: l'insieme delle forti sofferenze psicologiche causate dal verificarsi di uno degli eventi che possono dar luogo all'attivazione delle Prestazioni di assistenza previste e richiamate sull'Applicazione.

Équipe medica: gruppo di medici reperibili tramite la Centrale operativa, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Familiare: parente ed affine fino al terzo grado anche non convivente con l'Assicurato ed il convivente more uxorio.

Luogo dell'assistenza: località presso la quale la Società è chiamata ad erogare le Prestazioni previste.

Prestazione di assistenza (o Prestazione): l'aiuto che la Società mette a disposizione dell'Assicurato quando, in conseguenza di un evento fortuito, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato. L'aiuto consiste in un "fare" (aiuto in natura o in denaro), mai in un "dare" (Indennizzo).

Struttura organizzativa: il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., destinato alla gestione dei Sinistri del ramo assistenza.

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Infortuni del Conducente"

Assicurato: conducente del Veicolo assicurato sull'Applicazione.

Documentazione sanitaria: cartella clinica e/o la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e dalla documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci).

Immobilizzazione: stato temporaneo di incapacità fisica, totale o parziale, a causa di fratture scheletriche o lesioni capsulo-legamentose che richiedono, a seguito di prescrizione medica, l'applicazione di un mezzo di contenzione inamovibile, rigido ed esterno, costituito da: docce, apparecchi gessati o altro tutore di contenzione comunque immobilizzante, la cui applicazione e rimozione sia effettuata esclusivamente in Istituti di cura da personale medico o paramedico. Sono compresi i mezzi di contenzione amovibili e tutti i tutori preconfezionati sempreché rigidi ed esterni (esclusi collari morbidi e bustini ortopedici) purché prescritti da personale medico dipendente da Istituto di cura e limitatamente alla durata del periodo durante il quale il presidio svolge una funzione immobilizzante, indicato sulla certificazione medica.

Invalidità permanente: perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Istituto di cura: Struttura sanitaria a gestione pubblica o a gestione privata, regolarmente autorizzata dalle competenti autorità alle Prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona a fini puramente estetici o dietetici, case di riposo.

Somma assicurata: è la somma indicata sull'Applicazione che, per ogni garanzia, rappresenta il limite massimo di Indennizzo in caso di Sinistro.

Stato comatoso irreversibile: stato di incoscienza profonda, anche indotto farmacologicamente, caratterizzato da assenza della sensibilità, della motilità volontaria ed alterazione delle funzioni vegetative, la cui causa abbia diretta origine da un Infortunio derivante dalla circolazione. Lo stato

di incoscienza è senza alcuna reazione a stimoli esterni ed a bisogni interiori ed è associato a una condizione di non risvegliabilità anche mediante stimoli appropriati, richiede inoltre l'uso persistenze e continuo di sistemi artificiali di supporto al mantenimento in vita. Se lo stato di incoscienza si protrae per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi si definisce “*Stato comatoso irreversibile*”.

Struttura sanitaria convenzionata con UniSalute: Istituto di cura, poliambulatorio, centro specialistico e relativi medici chirurghi con cui *UniSalute* ha definito un accordo per il pagamento diretto delle Prestazioni.

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia “Tutela Legale”

Assicurato: il Proprietario, il *Locatario* in base ad un contratto di noleggio/ leasing, il conducente autorizzato, i trasportati del *Veicolo* indicato sull'Applicazione; il *Contraente*, se persona fisica, nonché il suo coniuge o il partner convivente e gli altri familiari risultanti dal certificato di stato di famiglia, quando in veste di pedoni o di ciclisti o alla guida di *Veicoli* non soggetti all'*Assicurazione* obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi *Veicolo* pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

Organismo di mediazione: organismo pubblico o privato iscritto in un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia che si occupa di gestire le procedure di mediazione. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

Rescissione: azione esperita dal soggetto che ha concluso un contratto in condizioni di pericolo o di bisogno, per sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni sono inique per la parte che ha concluso il contratto in stato di pericolo o hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra Prestazioni contrattuali, in caso di contratto concluso in stato di bisogno.

Risoluzione: causa estintiva del contratto derivante da inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta della *Prestazione*. I Contraenti possono altresì inserire nel contratto una “clausola risolutiva espressa” con la quale convengono che il contratto si risolve di diritto, a richiesta della parte che vi ha interesse, nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità descritte.

Condizioni valide per tutte le garanzie fatto salvo quanto diversamente specificato.

Premessa

I *Veicoli* sono assicurati tramite l'utilizzo di una *Polizza* amministrata con Libro Matricola, ossia una specifica *Polizza* che consente di assicurare con un unico contratto un insieme di veicoli aziendali (flotta) mediante l'emissione di singole *Applicazioni* riferite a ciascuno di essi.

L'*Assicurazione*, alla stipula, è inizialmente prestata per i *Veicoli* indicati nelle *Applicazioni* alla *Polizza* e nell'elenco allegato a quest'ultima.

Quando comincia la copertura e quando finisce

Art. 1.1 - Durata del contratto

Contratto di durata di un anno o, su richiesta del Contraente, di un anno più frazione

Si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può esser tacitamente rinnovato.

Nel caso di durata di un anno più frazione, la frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la Tariffa che verrà applicata continuerà ad essere quella in vigore sul contratto. L'*Assicurazione* ha *Effetto* dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *Polizza* e sulle relative *Applicazioni* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha *Effetto* dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'*Assicurazione* è operante fino all'ora ed alla data di *Effetto* del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità (articolo 170 bis del Codice). Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

Le singole *Applicazioni* inserite al momento della stipulazione del Libro Matricola, o nel corso della sua durata, avranno la decorrenza indicata nel documento stesso e scadenza, salvo non si proceda ad esclusione delle stesse, pari a quella della contratto di cui fanno parte.

Contratti di durata inferiore ad un anno (durata temporanea)

I contratti di durata inferiore all'anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e senza applicazione del periodo di 15 giorni previsto dall'articolo 170 bis del Codice.

Contratti di durata poliennale (per le Polizze che prevedano esclusivamente garanzie diverse dalla R.C.A.)

Se l'*Assicurazione* è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno due anni), senza tacito rinnovo, il *Premio* per ciascuna annualità viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata nel contratto. Il *Premio* esposto nei documenti contrattuali è già comprensivo della suddetta riduzione. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1899, 1° comma del Codice civile, se il contratto ha una durata superiore a cinque anni, il *Contraente* potrà recedere dal contratto solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso viene esercitato. Il recesso deve essere comunicato alla *Società* con lettera raccomandata. Se la durata è uguale o inferiore a cinque anni, il *Contraente* non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza.

Quando e come devo pagare

Art. 1.2 - Determinazione del Premio¹ e delle Condizioni di assicurazione

All'Applicazione si applicano la Tariffa e le Condizioni di assicurazione in vigore al momento dell'Effetto della Polizza.

Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulle Applicazioni con riferimento a Veicoli ed al loro utilizzo, al Proprietario degli stessi (nel caso dei Contratti di leasing, al Locatario) ed agli altri soggetti eventualmente indicati sull'Applicazione stessa, nonché al contenuto delle ultime Attestazioni conseguite in corso di validità.

Per l'emissione dell'Applicazione, il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del Veicolo e il certificato di proprietà.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, al momento della conclusione del contratto o dell'emissione delle singole Applicazioni, troveranno applicazione gli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di variazioni non comunicate dal Contraente che determinano un aggravamento del rischio troverà applicazione l'articolo 1898 del Codice civile.

Art. 1.3 - Regolamentazione della Polizza Libro Matricola

La Polizza a Libro Matricola può essere amministrata nella forma "a regolazione" o, qualora previsto nel contratto, nella forma "a variazione"; tali forme, come regolamentato dall'Art. 1.4) delle Condizioni di assicurazione differiscono, con riferimento alle inclusioni ed esclusioni dei Veicoli assicurati, nel momento del conguaglio del Premio.

Art. 1.3.1 - Inclusioni in corso di contratto

Per i Veicoli inclusi nel contratto durante l'annualità assicurativa, il Premio viene determinato in base alla Tariffa e alle condizioni in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo della Polizza Libro Matricola. Il periodo di Assicurazione sarà pari al periodo di frazionamento convenuto.

Per le inclusioni e le variazioni di garanzia, l'Assicurazione decorre dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) della data di Effetto indicata sull'Applicazione; il Premio di ciascun Veicolo terrà conto delle variazioni per esso eventualmente intervenute in ragione di 1/360 per ogni giorno di garanzia in copertura. Resta comunque inteso che, in ogni caso, i Premi relativi alle garanzie diverse dalla garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli eventualmente colpite da Sinistro saranno comunque conteggiati per intero.

Art. 1.3.2 - Esclusioni in corso di contratto

L'esclusione dei Veicoli e delle relative Applicazioni è ammessa in conseguenza di alienazione, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo assicurato. In caso di alienazione, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, l'Assicurazione cessa dalle ore 24 del giorno dell'avvenuta comunicazione alla Società; per

1 Cos'è e come si calcola il Premio?

Il Premio, in una Polizza, è il "prezzo" che occorre pagare alla Compagnia per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della Tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di "rischio" presi in considerazione per il suo calcolo (tipologia di veicolo, utilizzo, età e residenza del Proprietario, classe bonus/malus ecc.). Proprio per questo chi sottoscrive il contratto è tenuto a segnalare successivamente alla Compagnia ogni variazione ai dati inseriti. (ad esempio il cambio di residenza).



le *Applicazioni* che prevedono solo garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Autoveicoli, l'*Assicurazione* cessa a partire dalle ore 24 della data di esclusione indicata sull'*Applicazione*. In caso di *Furto, Rapina o Appropriazione indebita*, l'*Assicurazione* cessa a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità.

Art. 1.4 - Pagamento del Premio ²

Il *Premio*, o la prima rata di questo, calcolato in via provvisoria dalla *Società* al momento del perfezionamento della *Polizza* in funzione dei *Veicoli* assicurati in quel momento, deve essere pagato alla consegna della *Polizza*. Le eventuali rate successive, determinate in base ai criteri di cui agli Artt. 1.4.1 e 1.4.2) delle Condizioni di assicurazione devono essere pagate alle scadenze pattuite contro il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

In quest'ultimo caso trova applicazione l'articolo 1901 comma 2 del Codice civile e la *Società* risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza delle rate di *Premio* intermedie successive.

Se il *Contraente* non paga le rate di *Premio* intermedie successive alla prima, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Gli eventuali *Sinistri* verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'Agenzia/Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto, autorizzati a rilasciare il certificato di *Assicurazione* e *Carta Verde* previsti dalle disposizioni in vigore o, se ciò non risulti possibile, con le diverse modalità concordate con la *Società*.

Il pagamento del *Premio* può essere effettuato dal *Contraente* tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'Agenzia/Punto Vendita nella sua specifica qualità oppure alla *Società*;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Agenzia/Punto Vendita nella sua specifica qualità oppure la *Società*;
- denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Il pagamento del *Premio* con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo. E' fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'articolo 1901 del Codice civile che disciplina il caso di mancato pagamento del *Premio*.

Art. 1.4.1 - Polizze amministrate nella forma "a regolazione"

Qualora venga contrattualizzata la modalità di pagamento del *Premio* nella forma "a regolazione", rispetto al *Premio* calcolato in via provvisoria dalla *Società* al perfezionamento contrattuale in funzione dei *Veicoli* assicurati in quel momento, la *Società*, tenendo conto delle variazioni intervenute, procede al calcolo delle rate, in caso di frazionamento, ed effettua, come indicato in *Polizza*, la regolazione del *Premio* in base alle seguenti modalità:

a) regolazione annua:

- se il *Premio* di *Polizza* è frazionato, l'importo delle quietanze intermedie corrisponderà a

2 NOTA BENE!

Il pagamento, salvo accordi particolari, deve sempre essere effettuato in Agenzia/ Punto Vendita ad essa collegata. In nessun altro caso persone diverse dal personale di Agenzia/Punto Vendita possono richiedere il versamento di somme di denaro.



- quello stabilito al momento dell'emissione del contratto;
 - alla scadenza annuale, la *Società* effettua per il periodo trascorso la regolazione dei *Premi* relativa alle variazioni intervenute con le modalità di cui all'Art. 1.4.1.1) delle Condizioni di assicurazione;
- b) regolazione alla data di frazionamento del *Premio* di *Polizza*:
- se il *Premio* di *Polizza* è frazionato, ad ogni scadenza di rata l'importo delle quietanze corrisponderà alla somma degli importi di *Premio* delle *Applicazioni* in vigore al momento della scadenza stessa;
 - ad ogni scadenza di rata la *Società* effettua la regolazione dei *Premi* relativa alle variazioni intervenute per il periodo trascorso con le modalità di cui all'Art. 1.4.1.1) delle Condizioni di assicurazione.

Art. 1.4.1.1 - Modalità di calcolo e pagamento della regolazione

La *Società* - entro 60 giorni dalla data di scadenza dell'annualità, nel caso di regolazione annua, o della rata, nel caso di regolazione alla data di frazionamento del *Premio* di *Polizza*, indicata nel contratto quale termine di "regolazione *Premio*" - calcola il *Premio* dovuto e lo comunica al *Contraente*. In caso di aumento del *Premio* rispetto al *Premio* anticipato, il *Contraente* deve pagare la differenza dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce. In caso di diminuzione del *Premio* rispetto a quello anticipato, la *Società* restituisce la parte di *Premio*, al netto del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte, in più riscosso. Il conguaglio di *Premio*, sia a favore della *Società* che a favore del *Contraente*, deve essere versato entro il 15° giorno dalla data della comunicazione della *Società*.

Se il *Contraente* non provvede al pagamento della regolazione del *Premio* richiesta dalla *Società*, questa si riserva - limitatamente alla garanzia R.C.A. - il diritto di agire proporzionalmente in *Rivalsa* nei confronti del *Contraente* stesso per i pagamenti effettuati in relazione ai *Sinistri* avvenuti nel periodo al quale la regolazione del *Premio* si riferisce. Per le garanzie diverse dalla R.C.A., la *Società* si riserva di ridurre, in misura proporzionale all'importo della regolazione del *Premio* non riscossa, l'importo della liquidazione del *Sinistro* qualora lo stesso non fosse stato ancora liquidato; qualora l'importo fosse già stato liquidato la *Società* si riserva di richiedere la restituzione del maggior importo pagato.

Art. 1.4.2 - Polizze amministrate nella forma "a variazione"

Qualora contrattualizzata la modalità di pagamento del *Premio* nella forma "a variazione", la *Società*, in occasione di ogni inclusione, esclusione o sostituzione di *Veicolo* assicurato provvede, al momento della variazione stessa, al perfezionamento del conguaglio risultante. Nel caso di rimborso, il conguaglio è effettuato al netto del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte.

Se il *Premio* è frazionato, l'importo delle quietanze corrisponderà alla somma degli importi di *Premio* delle *Applicazioni* in vigore al momento della scadenza stessa.

Che obblighi ho

Art. 1.5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Per l'emissione dell'*Applicazione*, il *Contraente* è tenuto ad esibire la carta di circolazione del *Veicolo* e il certificato di proprietà.

La *Società* presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del Rischio dichiarate dal *Contraente* al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la *Società* può essere indotta a sottovalutare il Rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di *Premio* più alte. In questo caso, se il *Contraente* rilascia dichiarazioni erranee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - la *Società* può esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi o rifiutare il pagamento del *Sinistro* e chiedere l'annullamento del contratto. Se invece il *Contraente* ha agito senza dolo o colpa grave, la *Società* può esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi o ridurre il pagamento del sinistro in proporzione al minor premio percepito e può recedere dal contratto. Inoltre, il *Contraente* deve comunicare immediatamente alla *Società* eventuali variazioni intervenute dopo la stipula del contratto. In caso di variazioni non comunicate che determinano un aggravamento del rischio, la *Società* può esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi, rifiutare il pagamento del sinistro o ridurlo in proporzione al minor premio percepito e recedere dal contratto.

Variazioni contrattuali

Art. 1.6 - Sostituzione dell'Applicazione e conguaglio del Premio

In tutti i casi in cui l'*Applicazione* venga sostituita, ferma restando la sua scadenza pari a quella del contratto, si procederà all'eventuale conguaglio rispetto al *Premio* pagato e non goduto dell'*Applicazione* sostituita.

Art. 1.7 - Trasferimento della proprietà del Veicolo

Il *Contraente* è tenuto a comunicare immediatamente alla *Società* il trasferimento di proprietà del *Veicolo* in copertura fornendone idonea documentazione. In questo caso, a scelta irrevocabile dell'alienante, viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro Veicolo

L'alienante può chiedere che l'*Applicazione*, stipulata per il *Veicolo* alienato, sia resa valida per un altro *Veicolo* di sua proprietà (o di cui è *Locatario* nel caso di *Contratto di leasing*) o del coniuge in comunione dei beni.

In tal caso la *Società* procederà per il nuovo *Veicolo* all'emissione di una nuova *Applicazione*, in sostituzione di quella in essere, previo eventuale conguaglio del *Premio* a cui procedere in sede di regolazione o - qualora si tratti di contratto amministrato nella forma "a variazione" di cui alla relativa opzione - all'atto della sostituzione.

b) Cessione del contratto

La cessione della *Polizza* e delle relative *Applicazioni* non è consentita.

c) Esclusione dell'Applicazione

Il *Contraente* può chiedere l'esclusione dell'*Applicazione* stipulata per il *Veicolo* alienato, previa esibizione dell'atto di trasferimento di proprietà registrato. In tal caso si procederà al rimborso del *Premio* netto pagato e non goduto calcolato a partire dalla data di avvenuta comunicazione all'Agenzia/Punto Vendita o dalla data di sospensione nel caso si tratti di applicazione sospesa. La *Società* procederà a tale rimborso in sede di regolazione o - qualora si tratti di contratto amministrato nella forma "a variazione" - all'atto dell'esclusione dell'*Applicazione*.

Qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso, la *Società* provvede alla consegna telematica della relativa *Attestazione* sullo stato del rischio ai sensi dell'Art. 2.2) delle Condizioni di assicurazione.

d) **Conto vendita**

Se il *Veicolo* viene consegnato in conto vendita, il *Contraente*, dietro presentazione di idonea documentazione rilasciata da un operatore professionale del settore, può chiedere la sostituzione dell'*Applicazione* inserendo un altro *Veicolo*, purché questo appartenga allo stesso Proprietario (o *Locatario* nel caso di *Contratto di leasing*) o al coniuge in comunione dei beni.

Nel caso in cui il *Contraente* non intenda rendere valida l'*Applicazione* su altro *Veicolo* e la vendita sia avvenuta a seguito della documentata consegna in conto vendita dello stesso ed il *Contraente* chieda l'esclusione dell'*Applicazione*, la *Società* provvederà al rimborso del *Premio* netto pagato e non goduto calcolato a partire dalla data della consegna in conto vendita. Tale rimborso verrà effettuato in sede di regolazione o - qualora si tratti di contratto amministrato nella forma "a variazione" - all'atto dell'esclusione dell'*Applicazione*.

Art. 1.8 - Cessazione del rischio per demolizione o esportazione definitiva all'estero

Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione o di esportazione definitiva all'estero del *Veicolo*, il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione alla *Società*.

Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione del *Veicolo*, il *Contraente* deve fornire alla *Società* copia del certificato rilasciato ai sensi di legge attestante l'avvenuta consegna del *Veicolo* per la demolizione.

Nel caso di cessazione del rischio a causa di esportazione definitiva del *Veicolo*, il *Contraente* deve fornire alla *Società* la documentazione del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione del certificato di proprietà, ove previsto della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

Il *Contraente* può chiedere l'esclusione dell'*Applicazione* stipulata per il *Veicolo* in oggetto. In tal caso - con la sola eccezione del *Premio* relativo alle garanzie diverse dalla R.C.A. eventualmente interessate dal *Sinistro* - si procederà al rimborso del *Premio* netto pagato e non goduto calcolato dalla data di consegna/presa in carico del *Veicolo* presso il demolitore/esportatore risultante dalla documentazione indicata sopra. La *Società* procederà a tale rimborso in sede di regolazione o - qualora si tratti di contratto amministrato nella forma "a variazione" - all'atto dell'esclusione dell'*Applicazione*.

Qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso, la *Società* provvede alla consegna telematica agli *Aventi diritto* della relativa *Attestazione* sullo stato del rischio.

In alternativa l'alienante può chiedere che il contratto, stipulato per il *Veicolo* alienato, sia reso valido per un altro *Veicolo* di sua proprietà (o di cui è *Locatario* nel caso di *Contratto di leasing*) o del coniuge in comunione dei beni.

Art. 1.9 - Sospensione del contratto

La sospensione della *Polizza* e delle relative *Applicazioni* è consentita purché venga prestata congiuntamente la Condizione aggiuntiva di cui all'Art. 2.7.9 "Sospensione e riattivazione delle garanzie per i Veicoli assicurati con Polizze gestite nella forma a Libro Matricola".

La sospensione non è consentita per le *Polizze* amministrate nella forma "a variazione".

Art. 1.10 - Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo

In caso di *Furto totale*, *Rapina* o *Appropriazione indebita* del *Veicolo* il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione alla *Società*, consegnando copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Il *Contraente*, ferma la possibilità di chiedere la sospensione in corso di contratto ai sensi dell'Art. 1.9) delle Condizioni di assicurazione, può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) **Sostituzione con altro Veicolo**

L'*Applicazione*, dietro eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso, a cui procedere in sede di regolazione o - qualora si tratti di contratto amministrato nella forma "a variazione" di cui alla relativa opzione - all'atto della sostituzione, viene resa valida per un altro *Veicolo* appartenente allo stesso *Proprietario del Veicolo* rubato (nel caso dei *Contratti di leasing* allo stesso *Locatario*) o al coniuge in comunione dei beni.

b) **Esclusione dell'Applicazione**

L'*Assicurazione* non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti (articolo 122, comma 3° del *Codice*). I danni causati dalla circolazione del *Veicolo*, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (articolo 283 del *Codice*).

Il *Contraente* può chiedere l'esclusione dell'*Applicazione* stipulata per il *Veicolo* in oggetto, previa tempestiva presentazione alla *Società* di copia della denuncia alle Autorità. In tal caso si procederà al rimborso del *Premio* netto pagato e non goduto calcolato a partire dal giorno successivo alla denuncia alle Autorità. La *Società* procederà a tale rimborso in sede di regolazione o - qualora si tratti di contratto amministrato nella forma "a variazione" - all'atto dell'esclusione dell'*Applicazione*. Qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso, la *Società* provvede alla consegna telematica agli *Aventi diritto* della relativa *Attestazione* sullo stato del rischio.

Altre norme

Art. 1.11 - Coassicurazione

Qualora l'*Assicurazione* sia ripartita tra le imprese coassicuratrici indicate in *Polizza*, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione assicurativa in proporzione della rispettiva quota come risultante dal contratto, con esclusione di ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti l'*Assicurazione*, devono essere trasmesse fra le parti unicamente per il tramite della *Società*, quale impresa delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla *Società* in nome e per conto delle imprese coassicuratrici.

La *Società* provvede all'incasso dei *Premi* o degli importi comunque dovuti dal *Contraente*, nonché al rilascio delle relative quietanze, del certificato, del rilascio del certificato di assicurazione, della *Carta Verde* e dell'*Attestazione*. La *Società* provvede altresì all'istruzione e alla gestione dei *Sinistri*. Alla scadenza della *Polizza*, la *Società* ha facoltà di sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre imprese coassicuratrici con un'altra propria, rilasciata in nome e per conto loro.

Art. 1.12 - Sostituzione dei documenti assicurativi

Su richiesta del *Contraente* ed a sue spese, la *Società* rilascia un duplicato dei documenti assicurativi cartacei nel caso in cui questi si siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti.

Nel caso di deterioramento, il *Contraente* deve distruggere il documento deteriorato. Nel caso di sottrazione il *Contraente* deve fornire alla *Società* la prova di avere denunciato il fatto alle competenti *Autorità*. Nel caso di smarrimento o distruzione, il *Contraente*, in alternativa a quanto sopra, potrà fornire una sua dichiarazione circa l'evento accaduto.

Art. 1.13 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

Art. 1.14 - Imposte e tasse

Le imposte e tutti gli altri oneri, stabiliti per legge relativi all'*Assicurazione*, presenti e futuri, e stabiliti per legge, sono a carico del *Contraente*, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla *Società*.

Art. 1.15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e dei regolamenti vigenti.

CLAUSOLE DI VINCOLO COMUNI

Art. 1.16 - Vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing (condizione valida solo se espressamente richiamata nell'*Applicazione*)

Ferma l'operatività delle garanzie prestate fino all'ora e alla data di *Effetto* del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla cadenza di annualità, in caso di vincolo indicato nell'*Applicazione* a favore dell'ente finanziatore o della società di Leasing, la *Società* - per tutta la durata del vincolo - si obbliga a:

- a) non consentire in corso di contratto alcuna modifica o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso dell'ente o società vincolataria;
- b) comunicare all'ente o società vincolataria ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il *Veicolo* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) comunicare all'ente o società vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio* o della rata di *Premio*, nonché l'eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del *Premio* comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che, in caso di *Incendio*, *Furto* e *Rapina*, *Eventi sociopolitici*, *Eventi naturali*, *Collisione*, *l'Indennizzo* da liquidarsi ai sensi di *Polizza* verrà corrisposto all'ente o alla società vincolataria e, di conseguenza, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza.

Art. 1.17 - Vincolo (condizione valida solo se espressamente richiamata nell'*Applicazione*)

È operante il testo di vincolo allegato all'*Applicazione* richiamato in *Polizza*.

Cosa assicura

Art. 2.1 - Garanzia Base (Rischio assicurato)³

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione impegnandosi a corrispondere, *entro i limiti convenuti*, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di *Risarcimento* di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo indicato nell'Applicazione.

Se nell'Applicazione è stato convenuto un *Massimale* complessivo, qualora i *Massimali* per i danni a persone e per i danni a cose (**compresi gli animali**) non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la *Somma assicurata* residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del *Massimale* complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

L'Assicurazione copre gratuitamente anche:

1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private; ai fini della presente estensione di garanzia, e solo in caso di *Incendio*, **la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione**;⁴
2. la Responsabilità Civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici stabilmente installati;
3. la Responsabilità Civile dei trasportati⁵ sul Veicolo indicato nell'Applicazione per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del Veicolo;
5. **PER I VEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA I BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:** la responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni. Nei casi di responsabilità concorsuale, giudizialmente riconosciuta, la Società risarcirà anche i danni

3 Per poter circolare è obbligatorio essere assicurati?

Sì. Le leggi italiane ed europee pongono l'obbligo dell'Assicurazione per la Responsabilità Civile per poter circolare con i veicoli a motore. Questa, infatti, rappresenta l'unica forma di tutela a difesa delle vittime della strada.

4 La garanzia R.C.A. è valida se circolo nelle aree private?

Certamente. Nelle aree private la garanzia R.C.A. di Unipol Sai opera come se il Veicolo circolasse nelle strade/aree pubbliche. Un'unica eccezione: se il Veicolo è parcheggiato in un'area privata non aperta al pubblico e prende accidentalmente fuoco, la garanzia non opera a copertura dei danni eventualmente provocati ad altri. Per ricomprendere anche questo caso è quindi consigliabile ampliare la copertura con la garanzia Ricorso Terzi da Incendio.

5 Se il danno è provocato da un passeggero ne rispondo io?

Di norma no se la sua responsabilità è esclusiva, ma per evitare contenziosi, il contratto copre gratuitamente anche questi casi. Quindi, ad esempio, se il passeggero, senza responsabilità del conducente, aprendo la portiera provoca danni ad un ciclista, questo è coperto dalla garanzia RC Auto.

all'allievo conducente e all'istruttore nella misura determinata dai reciproci gradi di colpa. Durante l'esame di guida l'esaminatore e l'istruttore sono considerati *Terzi*; non è invece, considerato *Terzo* l'allievo che sia alla guida del Veicolo per la relativa prova pratica.

La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive", i rischi non compresi nell'Assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate nell'Applicazione e in quanto sia stato pagato il relativo Premio.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, e 5 i *Massimali* convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni gratuite.

Art. 2.2 - Attestazione sullo stato del rischio ⁶

Se risulta concluso il *Periodo di osservazione*, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, la Società provvede su richiesta del *Contraente* - alla consegna telematica delle *Attestazioni sullo stato del rischio* con le modalità con questi concordate. L'Attestazione contiene:

- la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- il nome ed il codice fiscale del *Contraente* se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;
- i medesimi dati indicati al punto precedente del *Proprietario* o del diverso *Avente diritto* ⁷ all'Attestazione;
- il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il *Proprietario del Veicolo*, o altro *Avente diritto*, e ciascun *Veicolo* di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio;
- il numero di Polizza e di Applicazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'Attestazione viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta;
- una tabella della sinistrosità pregressa con il numero dei *Sinistri* pagati (anche a titolo parziale) con *Responsabilità principale* e con *Responsabilità paritaria* nei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto, con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose); dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamente integrata annualmente con l'indicazione di un'annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;
- la percentuale di responsabilità per i *Sinistri* con *Responsabilità paritaria*;
- il numero e gli importi delle *Franchigie* formalmente richieste all'Assicurato e da questi non corrisposte.

6 Che cos'è l'Attestato del rischio e a cosa serve?

L'Attestato di rischio è il documento elettronico che certifica la storia assicurativa - solitamente del *Proprietario del Veicolo* - relativamente alla garanzia obbligatoria della R.C.A.. In altre parole, è una sorta di "curriculum" che le compagnie acquisiscono dalla Banca dati degli Attestati di rischio al fine di conoscere il "rischio" che devono assicurare.



7 Chi è l' "Avente diritto"?

Oltre al *Proprietario*, la normativa indica alcune figure che, pur non essendo "proprietarie" del Veicolo, ne sono equiparate: chi lo utilizza nel caso di un Contratto di leasing (*Locatario*); chi lo ha comprato "a rate" (patto di riservato dominio); chi gode del diritto di utilizzare il Veicolo senza esserne il *Proprietario* (*usufruttuario*).



Nel caso di stipula di *Applicazione* ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del *Codice*, l'*Attestazione* contiene l'indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle *Attestazioni* successive alla prima.

Per tutte le *Applicazioni*, nell'*Attestazione* vengono indicate la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e di assegnazione per l'annualità successiva secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento IVASS n. 72/2018.

Qualora l'*Applicazione* sia stipulata sulla base di una formula tariffaria Bonus/Malus, con o senza *Franchigia*, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del *Premio* applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del *Periodo di osservazione*, nell'*Attestazione* viene indicata la classe di merito interna UnipolSai di provenienza e quella di assegnazione dell'*Applicazione* per l'annualità successiva.

In caso di esclusione dell'*Applicazione*, risoluzione del contratto per *Furto*, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del *Veicolo*, la *Società*, a richiesta del *Contraente* consegna per via telematica l'*Attestazione* relativa all'annualità in corso qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso.

Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più imprese, l'*Attestazione* viene consegnata telematicamente dalla delegataria.

La *Società* non elabora l'*Attestazione* nel caso di:

- *Applicazioni* sospese, qualora il *Periodo di osservazione* non risulti concluso;
- *Applicazioni* che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- *Applicazioni* che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di *Premio*;
- *Applicazioni* escluse anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di *Furto*, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del *Veicolo*.

L'*Attestazione* conserva validità fino ad un massimo di 5 anni dalla scadenza dell'*Applicazione* a cui si riferisce; in caso di mancato rinnovo dell'*Assicurazione* per non utilizzo del *Veicolo*, decorsi 15 giorni dalla scadenza della medesima, l'*Attestazione* può essere utilizzata a condizione che il *Contraente* o il *Proprietario del Veicolo* dichiari, che il *Veicolo* non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale *Applicazione* o alla data di sospensione della medesima o attesti la stipula di un contratto della durata inferiore ad un anno (durata temporanea). In caso di dichiarazione non corretta trova applicazione l'Art. 1.5 delle Condizioni di assicurazione.

In ogni caso, qualora siano decorsi più di 5 anni, l'*Attestazione* non è più valida.

In assenza di *Attestazione* valida l'*Assicurazione* viene stipulata con la penalizzazione maggiore e, qualora prevista, con assegnazione alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) 18.

Cosa NON assicura

Art. 2.3 - Soggetti esclusi dall'Assicurazione

La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli non copre:

- i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente;
- i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti
 - a) il *Proprietario* del *Veicolo*, l'*usufruttuario*, l'*acquirente con patto di riservato dominio* ed il *Locatario* nel caso di *Veicolo* concesso in leasing;

- b) il coniuge non legalmente separato, la persona unita civilmente, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del *Veicolo* e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'*Assicurato* provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'*Assicurato* sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 129 del *Codice*.

Art. 2.4 - Esclusioni e Rivalsa⁸

L'*Assicurazione* non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di *Veicolo* adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, nei casi in cui la legge preveda la sua presenza a bordo del *Veicolo* oppure se le esercitazioni di guida non avvengono ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di *Veicolo* dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il *Veicolo* non è guidato dal *Proprietario/Locatario*, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale, purché in questo ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- d) per i danni subiti dai *Terzi* trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della Carta di circolazione;
- e) nel caso di danni causati dalla partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del *Codice*, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- f) nel caso di *Veicolo* guidato da persona in stato di *Ebbrezza alcolica* o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
- g) qualora il *Veicolo* non sia in regola con la revisione periodica;
- h) in caso di dolo del conducente;
- i) nelle *Aree aeroportuali*.

Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144, comma 2°, del *Codice*, la *Società* eserciterà il diritto di *Rivalsa* per le somme che abbia dovuto pagare al *Terzo* in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Salvo quanto previsto dall'Art. 8.1.1) delle Condizioni di assicurazione, la *Società* si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti del *Contraente* e dell'*Assicurato* che abbia omesso colposamente o dolosamente di adempiere all'obbligo di avviso di *Sinistro* ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile.

8 Che cosa vuol dire "Rivalsa"?

La "Rivalsa" è il diritto che la Compagnia, per legge, può esercitare nei confronti del Cliente richiedendo tutto o in parte il Risarcimento versato ai danneggiati se l'Incidente è avvenuto in violazione delle regole del contratto (ad esempio: la vettura partecipava a una competizione sportiva causando un Incidente). In alcuni casi, tuttavia, la Compagnia rinuncia al diritto di Rivalsa (ad esempio nel caso di patente scaduta, purché venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro) salvaguardando totalmente il Cliente.

?

Art. 2.5 - Rinunce gratuite al diritto di Rivalsa

La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.4) delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di Rivalsa:

- a) nel caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di rinnovarla. In caso di mancato rinnovo entro 120 giorni dalla data del Sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo in occasione del Sinistro stesso. E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta, oggetto di rinnovo, abilitasse alla guida del Veicolo;
- b) nel caso in cui il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente. In caso di mancato rilascio entro 120 giorni, la Società sarà libera di esercitare il diritto di Rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;
- c) nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, solamente per il primo Sinistro per ciascuna annualità assicurativa, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata. A seguito di tale rinuncia parziale la Società limiterà l'azione di Rivalsa al 10% del danno con il massimo di € 500,00. Per eventuali Sinistri successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa per l'intero esborso;
- d) qualora il Veicolo non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purché il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 30 giorni.
- e) per i danni subiti dai Terzi trasportati nel caso di veicoli per uso ufficio o pubblicitario e per mostre pubblicitarie anche nel caso di trasporto di persone non connesse alla destinazione d'uso del Veicolo o al ciclo operativo delle attrezzature, purché in numero non superiore a quello risultante dalla carta di circolazione.

Dove vale la copertura

Art. 2.6 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione europea, nonché per il territorio di Andorra, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera. L'Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate. La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

L'Assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza e dalle relative Applicazioni.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio.

Qualora l'Applicazione in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di Assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata distruzione. La Società eserciterà il diritto

di *Rivalsa* per le somme che abbia dovuto pagare al *Terzo* in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Come personalizzare

Art. 2.7 - R.C.A "PLUS" (CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA GARANZIA R.C.A.)

Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate nell'*Applicazione* e se è stato previsto il relativo *Premio*.

Art. 2.7.1 - Rinuncia alla Rivalsa nei confronti dell'ente, della società, della ditta individuale, che danno in uso i Veicoli ai dipendenti o collaboratori anche occasionali

La *Società*, a parziale deroga dell'Art. 2.4) delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di *Rivalsa* nei confronti dell'ente, della *Società*, della ditta individuale, Proprietari o Locatari dei Veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di *Veicolo* guidato da persone in stato di *Ebbrezza alcolica* o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata.

L'*Assicurazione* non è operante nel caso in cui l'ente, la *Società*, la ditta individuale, *Proprietari* o *Locatari* dei *Veicoli* fossero a conoscenza prima del *Sinistro* di tali circostanze.

Art. 2.7.2 - Rinuncia alla Rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o per Veicolo non in regola con la revisione

La *Società*, a parziale deroga dell'Art. 2.4) delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di *Rivalsa* qualora il *Veicolo*:

- sia guidato da persona in stato di *Ebbrezza alcolica* o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata;
- non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica.

Art. 2.7.3- Rinuncia alla Rivalsa per i danni subiti dai trasportati per trasporto non conforme

La *Società*, a parziale deroga dell'Art. 2.4) delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di *Rivalsa* nei confronti dell'*Assicurato* in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione.

La *Società* si riserva il diritto di *Rivalsa* verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.

Art. 2.7.4 - Responsabilità Civile per fatto dei figli minori

La *Società* assicura, nei limiti del *Massimale* di Responsabilità Civile indicato nell'*Applicazione*, la Responsabilità Civile - ai sensi dell'articolo 2048 1° comma del Codice civile - derivante al *Proprietario del Veicolo* indicato nell'*Applicazione*, dalla circolazione del medesimo per i danni

involontariamente cagionati a *Terzi* da fatto illecito commesso da:

- figli minori non emancipati;
- persone soggette a tutela del *Proprietario* stesso e con lui conviventi.

La garanzia opera a condizione che la circolazione avvenga all'insaputa o contro la volontà del *Proprietario/ Locatario del Veicolo*.

Art. 2.7.5 - Rinuncia alla Rivalsa per guida con patente di categoria inferiore

La *Società*, a parziale deroga dell'Art. 2.4) delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di *Rivalsa* nei confronti del *Proprietario* indicato nell'*Applicazione* qualora in caso di *Sinistro*, il *Veicolo* sia guidato da persona in possesso di una patente di categoria inferiore rispetto a quella prevista per il medesimo, purché il *Proprietario* non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di *Rivalsa*.

Art. 2.7.6 - Aree aeroportuali

La *Società*, a parziale deroga dell'Art. 2.4) delle Condizioni di assicurazione, copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del *Veicolo* assicurato nelle *Aree aeroportuali*, comprese le piste.

Art. 2.7.7 - Danni da inquinamento

La *Società* si obbliga a corrispondere, entro i limiti convenuti per la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di *Risarcimento* di danni involontariamente cagionati a *Terzi*, in conseguenza di *Inquinamento dell'ambiente* causato dalla perdita di sostanze solide, liquide e/o gassose dal *Veicolo* identificato anche qualora lo stesso non si trovi in circolazione. La presente Condizione aggiuntiva non opera tuttavia per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del *Veicolo* identificato effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.7.8 - Certificato di assicurazione elettronico (Condizione Aggiuntiva prestata gratuitamente)

Per espressa richiesta del *Contraente* - che ha fornito il proprio consenso ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del Regolamento IVASS n. 7/2015 - la *Società* provvederà alla trasmissione dei certificati di *Assicurazione* in formato elettronico. A parziale deroga dell'Art. 2.6) delle Condizioni di assicurazione a fronte dell'opzione manifestata dal *Contraente*, la *Carta Verde* sarà rilasciata in formato cartaceo solo per i casi in cui il *Contraente* fornirà esplicita richiesta, senza costi aggiuntivi a carico di quest'ultimo.

Art. 2.7.9 - Sospensione e riattivazione delle garanzie per i Veicoli assicurati con Polizze gestite nella forma a Libro Matricola

La sospensione in corso di contratto può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dall'*Applicazione*. Il *Contraente*, qualora intenda sospendere le garanzie in corso di contratto, è tenuto a darne comunicazione alla *Società* che rilascerà un'appendice che dovrà essere sottoscritta dal *Contraente*; in essa viene riportata la data di decorrenza

della sospensione/esclusione. La sospensione è ammessa fino a 2 volte per anno assicurativo e l'eventuale riattivazione delle garanzie deve avvenire entro la data di scadenza della *Polizza Libro Matricola*. La riattivazione è possibile sia sullo stesso che su di un altro *Veicolo*, purché in quest'ultimo caso:

- il precedente *Veicolo* sia stato alienato, demolito, distrutto od esportato definitivamente all'estero oppure sia stato oggetto di *Furto*, *Rapina* o *Appropriazione indebita*;
- il *Veicolo* a favore del quale viene effettuata la riattivazione delle garanzie appartenga alla stessa tipologia (ad esempio ciclomotore con ciclomotore o con motociclo o viceversa) di *Veicoli* e la formula tariffaria sia compatibile;
- il *Proprietario del Veicolo* (nel caso dei contratti di leasing, il *Locatario*) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

All'atto della riattivazione la *Società* rilascia un'*Applicazione* alla *Polizza* che deve essere sottoscritta dal *Contraente* e che riporta la data di decorrenza della riattivazione/inclusione. In tal caso la riattivazione verrà effettuata secondo i seguenti criteri:

- mantenimento della medesima formula tariffaria;
- applicazione della *Tariffa* in corso sul contratto sospeso per la determinazione del *Premio*.

Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a 60 giorni il *Periodo di osservazione* rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione delle garanzie; nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni il *Periodo di osservazione* non subisce interruzioni.

Se la *Polizza* è amministrata nella forma "a regolazione", in sede di regolazione si terrà conto nei conteggi dei periodi di sospensione delle *Applicazioni* sospese per almeno 60 giorni (ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C.A., del *Premio* relativo alle garanzie eventualmente interessate dal *Sinistro*) e si procederà pertanto al rimborso del *Premio* netto pagato e non goduto. Qualora il periodo di osservazione risulti concluso, la *Società* provvederà alla consegna telematica agli *Aventi diritto* della relativa *Attestazione* sullo stato del rischio.

La sospensione non è consentita per le *Polizze* amministrate nella forma "a variazione".

FORMULA TARIFFARIA DELLA GARANZIA R.C.A.

(operante solo se richiamata in polizza)

Il cambiamento della formula tariffaria, laddove possibile, può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annuale del contratto.

Classe di merito di Conversione Universale (C.U.)

Criteri di determinazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)⁹

La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di assegnazione al momento dell'emissione dell'*Applicazione* - prevista per tutte le formule tariffarie - viene determinata seguendo i criteri del Provvedimento IVASS n. 72/2018 e dell'Art. 134 comma 4-bis del Codice; ai medesimi criteri si fa riferimento anche qualora l'*Attestato* sullo stato del rischio non riporti la classe di merito di Conversione Universale (C.U.)

Regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)

Le regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.), determinate sulla base della sinistrosità registrata dal *Veicolo*, seguono i criteri dettati dal Provvedimento IVASS n. 72/2018 (Tabella 1 - Criteri di attribuzione della classe di C.U.).

Art. 2.8 - "FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA"

L'*Assicurazione* è stipulata nella formula tariffaria con "*Franchigia* fissa ed assoluta" per ogni *Sinistro*, il cui ammontare è precisato nell'*Applicazione*. Tale formula tariffaria non prevede variazione di *Premio* in funzione del verificarsi o meno di *Sinistri*. Il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare alla *Società* l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della *Franchigia*. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice la *Società* provvede a gestire il *Sinistro* anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*.

Art. 2.9 - "NO CLAIM DISCOUNT" (Sconto in assenza di Sinistri - Riservato Direzione)

Il contratto è stipulato nella formula tariffaria "No Claim Discount", che prevede riduzioni di *Premio* in assenza di *Sinistri* nei Periodi di osservazione e che si articola in 2 classi di sconto corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* decrescenti rispetto al livello di entrata; tali livelli di *Premio* vengono determinati secondo l'applicazione dei coefficienti indicati in *Tariffa*.

Art. 2.9.1 - Criteri di determinazione del livello di Premio iniziale

All'atto della stipulazione il contratto è sempre assegnato alla classe di ingresso 3.

Art. 2.9.2 - Regole evolutive

Regole evolutive della classe di sconto

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di sconto di pertinenza, in base alla tabella di regole evolutive di seguito riportata, a seconda che la *Società* abbia o meno effettuato, nel *Periodo di osservazione* o in Periodi precedenti, pagamenti a seguito di *Sinistri* con *Responsabilità principale*. Si terrà

9 Cos'è la Classe C.U e come viene determinata?

La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) assegna ad ogni *Veicolo* assicurato, secondo i criteri stabiliti dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), un valore numerico (la Classe C.U.) che consente il confronto fra i molteplici sistemi Bonus Malus predisposti dalle Compagnie. Ciò al fine di facilitare il "passaggio" dei Clienti fra le diverse Compagnie senza perdere la classe maturata.



conto inoltre dei *Sinistri* con *Responsabilità paritaria* pagati, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità "cumulata" sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso *Sinistro* - non determinano l'applicazione della penalizzazione. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di denuncia di *Sinistro* o di richiesta di *Risarcimento* - il contratto è considerato immune da *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della predetta tabella.

TABELLA 2 - REGOLE EVOLUTIVE		
Classi di sconto	Classe di collocazione in base ai Sinistri "osservati"	
	0 Sinistri	1 o più Sinistri
3	2	3
2	1	3
1	1	3

Art. 2.9.3 - Riapertura e liquidazione di un Sinistro

Nel caso in cui un *Sinistro* già eliminato come senza seguito venga riaperto e liquidato, la *Società* procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del *Sinistro* stesso, alla ricostruzione della situazione assicurativa con i conseguenti conguagli di *Premio*.

Art. 2.9.4 - Facoltà del Contraente di rimborsare i Sinistri liquidati

È data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *Premio* o, qualora previste, di fruire delle riduzioni di *Premio* conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui Tabella 1 offrendo a CONSAP (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di *Risarcimento Diretto*) o alla *Società* (per gli altri *Sinistri*) il rimborso degli importi liquidati per tutti o parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto. Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente nel corso dell'annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro dieci mesi dalla medesima scadenza contrattuale.

Art. 2.9.5 - Sostituzione dell'Applicazione

La sostituzione dell'*Applicazione* non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso, e comporta perciò il mantenimento della classe di sconto, purché il *Proprietario* (nel caso dei *Contratti di Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.

Art. 2.10 - "FISSA CON PEIUS - MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ" (Riservato Direzione)

L'*Assicurazione* è stipulata nella formula tariffaria "Fissa con Peius - Maggiorazione del premio per sinistrosità", che prevede - solo per l'annualità immediatamente successiva - una maggiorazione del *Premio* in presenza di *Sinistri* nel *Periodo di osservazione*.

Art. 2.10.1 - Applicazione del "Peius"

Se nel *Periodo di osservazione* sono stati pagati:

- due *Sinistri*, il *Premio* dovuto per l'annualità immediatamente successiva viene aumentato del 15%;
- tre o più *Sinistri*, il *Premio* dovuto per l'annualità immediatamente successiva viene aumentato del 25%.

Ai fini di tali aggravii vengono considerati *Sinistri* quelli con *Responsabilità principale* e quelli con *Responsabilità paritaria* con riferimento al numero di volte in cui la percentuale di responsabilità cumulata nell'ultimo quinquennio di osservazione sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso *Sinistro* - non determinano l'applicazione del "Peius".

Art. 2.10.2 - Veicolo già assicurato in precedenza

Qualora il contratto si riferisca a *Veicolo* già assicurato in precedenza, allo stesso si applica la maggiorazione indicata nell'Art. 2.10.1) delle Condizioni di assicurazione qualora dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità essa risulti dovuta. Parimenti, nel caso che il contratto si riferisca a *Veicolo* precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, si applica la maggiorazione di cui sopra se quest'ultimo contratto ne era gravato. In caso di passaggio da una formula tariffaria con "*Franchigia* fissa ed assoluta" alla formula tariffaria "*Peius*", le percentuali di *Responsabilità paritaria* eventualmente evidenziate nell'*Attestazione* verranno cumulate - ai fini sia dell'applicazione delle regole evolutive per la classe di merito C.U. che per l'applicazione della maggiorazione se dovuta - solo nell'annualità successiva alla stipulazione del contratto.

Art. 2.10.3 - Veicolo già assicurato all'estero

All'*Attestazione* è equiparata a tutti gli effetti la dichiarazione rilasciata, per lo stesso *Veicolo*, dal precedente assicuratore estero.

Art. 2.10.4 - Riapertura e liquidazione di un Sinistro

Nel caso in cui un *Sinistro* già eliminato come senza seguito venga riaperto e liquidato, la *Società* procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del *Sinistro* stesso, alla ricostruzione della situazione assicurativa con i conseguenti conguagli di *Premio*.

Art. 2.10.5 - Facoltà del Contraente di rimborsare i Sinistri liquidati

È data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *Premio* offrendo a CONSAP (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di *Risarcimento* diretto) o alla *Società* (per gli altri *Sinistri*) il rimborso degli importi liquidati per tutti o parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto. Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente nel corso dell'annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro dieci mesi dalla medesima scadenza contrattuale.

Art. 2.10.6 - Sostituzione dell'Applicazione

La sostituzione dell'*Applicazione*, anche qualora avvenga in seguito alla riattivazione di una *Applicazione* sospesa, non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso, purché il *Proprietario* (nel caso dei *Contratti di leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.

Art. 2.11 - "BONUS/MALUS"

L'*Assicurazione* è stipulata nella formula tariffaria "*Bonus/Malus*", che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio* in relazione alla sinistrosità registrata nel *Periodo di osservazione*. Il "*Bonus/Malus*" si articola in 19 classi di merito interne di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* determinati secondo l'applicazione dei coefficienti indicati in *Tariffa*.

Art. 2.11.1 - Criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna UnipolSai (o aziendale)

Ai fini della determinazione della classe di merito interna UnipolSai di assegnazione, si opera prendendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell'*Attestazione*.

Laddove non diversamente precisato nelle Condizioni di assicurazione, il riferimento alla classe è sempre alla classe di merito interna UnipolSai (o aziendale).

I criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna UnipolSai, sono i seguenti:

- in caso di prima immatricolazione del *Veicolo*, di voltura al PRA, o di prima registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, al contratto si applica la classe di merito interna UnipolSai 14 (salvo quanto espressamente indicato all'Art. 2.11.2 delle Condizioni di assicurazione);
- in presenza di una *Attestazione* in corso di validità relativa ad un contratto di altra impresa, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito interna UnipolSai determinata dall'applicazione della *Tariffa* e delle *Tabelle di corrispondenza* in vigore al momento della stipulazione del contratto;
- in presenza di una *Attestazione* UnipolSai in corso di validità
 - relativa ad una *Polizza* che prevede l'applicazione delle Condizioni di assicurazione del prodotto UnipolSai Km&Servizi, il nuovo contratto - salvo quanto indicato all'Art. 2.11.3) delle Condizioni di assicurazione - viene assegnato alla stessa classe di merito interna UnipolSai indicata nell'*Attestazione*;
 - relativa ad una *Polizza* che prevede l'applicazione di Condizioni di assicurazione di prodotti diversi da UnipolSai KM&SERVIZI, il nuovo contratto - salvo quanto indicato all'Art. 2.11.3) delle Condizioni di assicurazione - viene assegnato alla classe di merito interna UnipolSai determinata sulla base dei criteri indicati dalla *Tariffa* in vigore al momento della stipulazione della *Polizza*.

Art. 2.11.2 - Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell'articolo 134, comma 4-bis del Codice

La *Società*, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di *Sinistri* con *Responsabilità* esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'*Attestato di rischio*, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di *Polizza* assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo *Attestato di rischio* conseguito sul *Veicolo* già assicurato.

Art. 2.11.3 - Criteri di mantenimento della classe di merito interna UnipolSai e C.U.

La *Società*, fatto salvo quanto previsto all'Art. 2.11.2 che precede - Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell'articolo 134, comma 4-bis, del Codice, in tutti i casi di stipula di una nuova *Applicazione* e in presenza di una *Attestazione* in corso di validità, mantiene sia la classe di merito interna UnipolSai, determinata con i criteri indicati all'Art. 2.11.1) delle Condizioni di assicurazione", sia la classe C.U. nei seguenti casi:

- alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all'estero, *Furto* totale, *Rapina* o *Appropriazione indebita* del

Veicolo assicurato, purché il *Proprietario* (nel caso dei *Contratti di Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il nuovo *Veicolo* da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le generalità del *Locatario* siano state registrate, quale intestatario temporaneo del *Veicolo*, da almeno 12 mesi (comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992);

- trasferimento della proprietà del *Veicolo* assicurato in seguito a mutamento parziale della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno o più di essi. In questo caso, gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe C.U. maturata sul *Veicolo* ora intestato ad altri;
- trasferimento della proprietà del *Veicolo* assicurato tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto. In tal caso, il cedente la proprietà può mantenere la classe C.U. maturata sul *Veicolo* ceduto;
- acquisto da parte dell'utilizzatore del *Veicolo* in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del *Veicolo*, da almeno 12 mesi (comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). La classe C.U. viene comunque riconosciuta all'utilizzatore, in caso di mancato acquisto del *Veicolo* locato in leasing o noleggiato, per un altro *Veicolo* dal medesimo acquistato;
- acquisto di un *Veicolo* da parte del conduttore di un *Veicolo* di proprietà di un soggetto portatore di handicap, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del medesimo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). In tal caso viene mantenuta la classe C.U. maturata sul veicolo di proprietà del soggetto portatore di handicap;
- trasferimento della proprietà del *Veicolo* assicurato in seguito a successione ereditaria agli eredi conviventi del de cuius al momento della morte;
- trasferimento della proprietà del *Veicolo* assicurato da ditta individuale a persona fisica e viceversa;
- trasferimento della proprietà del *Veicolo* assicurato alla persona giuridica che ne ha acquisito la proprietà in seguito a trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione del ramo di azienda di una società di persone o di capitali.

Art. 2.11.3.1 - Rientro del Veicolo assicurato dal conto vendita

Qualora l'incarico in conto vendita non vada a buon fine, il *Proprietario* rientri in possesso del *Veicolo* e si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna UnipolSai sia la classe C.U. precedente al conto vendita.

Art. 2.11.3.2 - Ritrovamento del Veicolo assicurato oggetto di Furto, Rapina o Appropriazione indebita

Qualora il *Veicolo* oggetto di *Furto*, *Rapina* o *Appropriazione indebita* venga ritrovato, il *Proprietario* ne rientri in possesso ed il *Contraente* si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna UnipolSai sia la classe C.U. precedenti alla perdita di possesso.

Art. 2.11.4 - Veicolo già assicurato all'estero

Nel caso in cui l'*Applicazione* si riferisca ad un *Veicolo* già assicurato all'estero, questa è

assegnata alla classe di merito 14, a meno che il *Contraente* non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Ivass n° 72/2018, l'individuazione della classe C.U. e della classe di merito interna UnipolSai da applicare al contratto per mancanza di *Sinistri* nelle annualità immediatamente precedenti all'inclusione dell'*Applicazione*.

Art. 2.11.5 - Regole evolutive della classe di merito interna UnipolSai (o aziendale)

Alla prima scadenza annuale successiva a quella della stipulazione, l'applicazione è assegnata, alla classe di merito interna UnipolSai di pertinenza, in base alla Tabella 2, a seconda che la *Società* abbia o meno effettuato, nel *Periodo di osservazione* o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di *Sinistri* con *Responsabilità principale*. Si terrà conto inoltre dei *Sinistri* con *Responsabilità paritaria* pagati, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso *Sinistro* - non determinano l'applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di denuncia di *Sinistro* o di richiesta di risarcimento - l'*Applicazione* è considerata priva da *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della predetta Tabella 2.

	TABELLA 2 - REGOLE EVOLUTIVE Classe di merito di assegnazione interna UnipolSai in base a: - numero di Sinistri con Responsabilità principale pagati e - numero di volte che la Responsabilità paritaria “cumulata” per i Sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51% nel corso degli ultimi cinque anni.				
	0	1	2	3	4 o più
Evoluzione della classe di merito interna UnipolSai di assegnazione rispetto a quella di provenienza	-1 (fino al raggiungimento della classe di merito 0)	+2 (fino al raggiungimento della classe di merito 18)	+5 (fino al raggiungimento della classe di merito 18)	+8 (fino al raggiungimento della classe di merito 18)	+11 (fino al raggiungimento della classe di merito 18)

Art. 2.11.6 - Riapertura e liquidazione di un Sinistro

Nel caso in cui un *Sinistro* già eliminato come senza seguito venga riaperto e liquidato, la *Società* procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del *Sinistro* stesso, alla ricostruzione della situazione assicurativa con i conseguenti conguagli di *Premio*.

Art. 2.11.7 - Facoltà del Contraente di rimborsare i Sinistri liquidati ¹⁰

Per evitare o ridurre la maggiorazione di *Premio* prevista dalla formula tariffaria, è data facoltà al *Contraente* di offrire a CONSAP (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di "Risarcimento Diretto") o alla *Società* (per gli altri *Sinistri*) il rimborso degli importi totalmente liquidati per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto.

Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente nel corso dell'annualità in scadenza.

Art. 2.11.8 -Sostituzione dell'Applicazione e mantenimento della classe di merito interna UnipolSai

La sostituzione dell'*Applicazione*, anche qualora avvenga in seguito alla riattivazione di una *Applicazione* sospesa, non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso e comporta perciò il mantenimento della classe di merito interna UnipolSai, purché il *Proprietario* (nel caso dei *Contratti di leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.

Art. 2.11.9 - Bonus/Malus con applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta

Qualora nell'*Applicazione* che prevede la formula tariffaria Bonus/Malus venga pattuita l'applicazione di una *Franchigia* fissa ed assoluta, il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare alla *Società* l'importo del *Risarcimento* rientrante nei limiti della *Franchigia*. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice la *Società* provvede a gestire il *Sinistro* anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*. Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei *Sinistri* il cui importo rientri nei limiti della *Franchigia*, purché sia stato effettuato il dovuto rimborso alla *Società*. Qualora quest'ultimo avvenga dopo la scadenza naturale del contratto, la *Società* assegna l'*Applicazione* stessa, all'atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito interna UnipolSai e C.U. cui la stessa sarebbe stata assegnata nel caso in cui il *Sinistro* non fosse avvenuto. In questo caso la *Società* non procede ad alcun conguaglio di *Premio*. Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato la *Società* predispone una nuova *Attestazione*.

Art. 2.12 - Sinistri "tardivi" e sinistrosità delle Polizze di durata temporanea

La *Società*, ai fini dell'evoluzione della classe di merito interna UnipolSai e C.U., per le annualità successive alla prima, tiene conto:

- dei *Sinistri* non ancora indicati nell'*Attestazione* sullo stato del rischio (*Sinistri "tardivi"*), in quanto pagati dopo la scadenza del *Periodo di osservazione* precedente oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto;
- dei *Sinistri* relativi a Polizze di durata inferiore ad un anno (durata temporanea).

10 Posso evitare l'applicazione del malus in caso di Incidente con colpa?

Nella R.C. Auto fare incidenti vuol dire peggiorare la propria classe di merito (interna e C.U.) e pagare di più negli anni successivi. Quindi, la prima regola per evitare malus e non pagare un Premio maggiore è non fare incidenti ed avere uno stile di guida attento e virtuoso. Se poi succede, per evitarne l'applicazione si può rimborsare l'importo di quanto risarcito ai danneggiati.

NOTA BENE!

Per conoscere l'importo del rimborso e decidere se rimborsarlo o meno occorre rivolgersi in Agenzia/ Punto Vendita o alla CONSAP - Concessionaria Servizi Pubblici Assicurativi S.p.A. (vedi Sezione "Riferimenti utili").

?

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Responsabilità Civile Auto	
Prestazioni	Limiti/Sottolimiti
Risarcimento danni da circolazione	- da un minimo di € 6.070.000/sinistro per danni a persone e € 1.220.000/sinistro per danni a cose (massimale complessivo € 7.290.000/sinistro) fino a € 80.000.000/sinistro per danni a persone e € 20.000.000/sinistro per danni a cose (massimale complessivo € 100.000.000/sinistro);

Cosa assicura

Art. 3.1 - Rischio assicurato

La Società assicura i rischi relativi al *Veicolo* tramite le garanzie opzionali riportate nella presente sezione le quali si ritengono operanti se richiamate nell'Applicazione ed è stato previsto il relativo *Premio*. Con riferimento ai criteri relativi alla "Determinazione dell'ammontare del danno", del "Pagamento dell'Indennizzo" e "Denuncia del Sinistro" si rimanda ai relativi articoli delle "Norme che regolano la liquidazione dei sinistri" delle presenti Condizioni di assicurazione.

Cosa NON assicura

Art. 3.2 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- salva specifica pattuizione, relativi agli *Accessori aggiuntivi non di serie*, al *Bauletto* e alle *Borse laterali*;
 - salva specifica pattuizione, relativi ai bagagli, alle merci ed alle attrezzature trasportate sul *Veicolo* e strumentali all'attività svolta, compresi i corredi professionali salva specifica pattuizione;
 - salva specifica pattuizione, determinati da atti dolosi di terzi (quali ad esempio disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, *Atti di vandalismo*), inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto;
 - causati da dolo o attività illecita del *Contraente* e/o dell'*Assicurato*;
 - determinati da mancato uso del *Veicolo* e dal suo deprezzamento;
 - avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari;
 - conseguenti lo sviluppo di energia nucleare o di radioattività comunque insorto, controllato o meno;
 - verificatisi durante la partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara.
- Non sono inoltre comprese le spese sostenute per apportare al *Veicolo* modifiche, aggiunte o migliorie, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

Dove vale la copertura

Art. 3.3 - Estensione territoriale

L'Assicurazione opera nell'ambito territoriale per il quale è valida l'Assicurazione della Responsabilità Civile obbligatoria.

Art. 3.4 - Incendio

Art. 3.4.1 - Cosa Assicura (Rischio assicurato)

A parziale deroga dell'Art. 3.2) delle Condizioni di assicurazione, la Società indennizza l'Assicurato per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* a seguito di *Incendio*, fulmine, esplosione o scoppio.

L'Assicurazione è estesa:

- a) alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*;
- b) ai danni determinati da atti dolosi di terzi;
- c) alle spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa della sede operativa o legale dell'Assicurato di proprietà del Contraente o dell'Assicurato, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per anno assicurativo.
- d) nel caso di "Danno Totale" del *Veicolo* assicurato, al *Bauletto* e alle *Borse laterali* fino alla concorrenza di € 400,00 per *Sinistro*, con il limite di € 200,00 in caso di danno al solo *Bauletto* e di € 300,00 alle sole *Borse laterali*. La garanzia è valida sempre che nell'*Applicazione* sia barrata la casella "*Bauletto e/o Borse laterali*" e l'Assicurato fornisca idonea documentazione d'acquisto antecedente il *Sinistro*.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

Art. 3.4.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2) delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni causati da *Fenomeni elettrici* o da bruciature, entrambi non seguiti da *Incendio*.

Art. 3.4.3 - Come Assicura

L'Assicurazione è prestata per il *Valore commerciale* del *Veicolo*, fermo il limite del *Valore assicurato* indicato nell'*Applicazione*.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti nell'*Applicazione*.

Come personalizzare

Art. 3.4.4 - Incendio "Formula Compact"

(clausola operante solo se espressamente richiamata nell'Applicazione)

La Società indennizza l'Assicurato unicamente per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* a seguito di *Incendio*, fulmine, esplosione o scoppio **che determinino il "Danno Totale"** del *Veicolo* come disciplinato all'Art. 8.2.2) delle Condizioni di assicurazione.

L'Assicurazione è prestata per il *Valore commerciale* del *Veicolo*, fermo il limite del *Valore assicurato* indicato nell'*Applicazione*.

Art. 3.5 - Furto e Rapina

Art. 3.5.1 - Cosa Assicura (Rischio assicurato)

A parziale deroga dell'Art. 3.2) delle Condizioni di assicurazione, la Società indennizza l'Assicurato per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* in conseguenza di Rapina, Furto consumato o tentato.

L'Assicurazione è estesa:

- a) ai danni causati al *Veicolo* nell'esecuzione o nel tentativo di *Furto* o *Rapina* di accessori o cose non assicurate poste al suo interno;
- b) ai danni causati al *Veicolo* durante il possesso abusivo conseguente al *Furto* o alla *Rapina*, anche se derivanti da *Atti di vandalismo*;
- c) alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*;
- d) nel caso di "Danno Totale" del *Veicolo* assicurato, al *Bauletto* e alle *Borse laterali* fino alla concorrenza di € 400,00 per *Sinistro*, con il limite di € 200,00 in caso di danno al solo *Bauletto* e di € 300,00 alle sole *Borse laterali*. La garanzia è valida sempre che nell'*Applicazione* sia barrata la casella "*Bauletto e/o Borse laterali*" e l'Assicurato fornisca idonea documentazione d'acquisto antecedente il *Sinistro*.

Art. 3.5.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni dovuti ad *Appropriazione indebita*.

Art. 3.5.3 - Come Assicura

L'Assicurazione è prestata per il *Valore commerciale* del *Veicolo*, fermo il limite del *Valore assicurato* indicato nell'*Applicazione*.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*.

Se il contratto prevede che il *Veicolo* sia dotato:

- del dispositivo "*Unibox*", troveranno applicazione le norme disciplinate dall'Art. 7.1) delle Condizioni di assicurazione;
- di un antifurto e localizzatore satellitare, in caso di *Furto* totale o *Rapina* senza ritrovamento del *Veicolo*, non è applicato lo *Scoperto*, o il minimo non indennizzabile, pattuito nell'*Applicazione* fatti salvi i casi, specificatamente indicati nel successivo Art. 3.5.6) delle Condizioni di assicurazione nei quali lo *Scoperto* o il minimo non indennizzabile, eventualmente pattuiti nell'*Applicazione* vengono incrementati di un ulteriore 25%.

Art. 3.5.4 - Furto e Rapina "Formula Compact"

(clausola operante solo se espressamente richiamata nell'Applicazione)

La Società indennizza l'Assicurato unicamente per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* in conseguenza di *Rapina*, *Furto consumato* o tentato che determinino il "Danno Totale" del *Veicolo* come disciplinato all'Art. 8.2.2 delle Condizioni di assicurazione.

L'Assicurazione è prestata per il *Valore commerciale* del *Veicolo*, fermo il limite del *Valore assicurato* indicato nell'*Applicazione*.

Art. 3.5.5 - Furto e Rapina "Plus" - Appropriazione indebita (Condizione aggiuntiva della garanzia Furto e Rapina valida soltanto se espressamente richiamata nell'Applicazione e sia stato pagato il relativo Premio)

La Società, a parziale deroga del punto d) dell'Art. 3.5.2) delle Condizioni di assicurazione, estende l'operatività dell'Assicurazione ai *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato nell'Applicazione derivanti dall'Appropriazione indebita a condizione che:

- a) l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazioni con l'autore del reato;
- b) sia stata inoltrata alla Società, unitamente alla denuncia, la copia della querela presentata ai sensi dell'articolo 646 del Codice penale

Art. 3.5.6 - Antifurto e Localizzatore Satellitare (clausola operante solo se espressamente richiamata nell'Applicazione)

Qualora sul *Veicolo* indicato in *Polizza* sia installato un antifurto e localizzatore satellitare GPS/GSM/GPRS:

- questo deve risultare conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa qui di seguito indicata
 - direttiva 2014/53/EU;
 - direttiva 2014/35/EU;
 - direttiva 2014/30/EU;
 - direttiva 2009/19/CE
 - omologazione CE;
 - certificazione di sistema di qualità ISO 9001;
- questo deve essere stato installato dal produttore, ovvero, da sue filiali e/o punti vendita ufficiali, centri di installazione da lui formalmente riconosciuti e convenzionati, dalla casa costruttrice del *Veicolo* e/o suo rappresentante; in relazione ad esso deve essere stato attivato un contratto per la fornitura del servizio di localizzazione satellitare da parte di Società terze.

Il *Contraente* si impegna a consegnare all'Agenzia/Punto Vendita della Società, all'atto dell'emissione dell'Applicazione:

- il documento, rilasciato dai soggetti sopra indicati, attestante la sussistenza di tutti i requisiti tecnici dichiarati in *Polizza*;
- il contratto relativo alla fornitura del servizio di localizzazione satellitare e il documento comprovante l'avvenuta installazione.

Qualora si verifichi un *Sinistro* e il *Contraente/Assicurato* non abbia consegnato tale documentazione all'atto dell'inserimento dell'Applicazione, la Società, prima di procedere alla liquidazione, verifica che il *Contraente/Assicurato* vi abbia successivamente provveduto, verificando altresì la conformità della stessa.

In considerazione di quanto sopra e degli obblighi assunti dal *Contraente*, considerati essenziali per l'assunzione e la valutazione del rischio ed a fronte dei quali gli sono riconosciute condizioni contrattuali ed economiche di maggior favore, la Società presta la garanzia *Furto e Rapina* a condizione che:

- a) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia stato installato a bordo del *Veicolo* e che esso risulti operante secondo le procedure di attivazione riportate nel contratto di fornitura del servizio di localizzazione satellitare;

- b) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare venga gestito totalmente da una centrale;
- c) il centro di installazione autorizzato abbia emesso una certificazione di verifica e collaudo, sia del sistema antifurto e di localizzazione satellitare montato sul *Veicolo*, sia del corretto funzionamento dei segnali elettronici di comunicazione tra periferica di bordo e centrale;
- d) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare consenta di far pervenire, in modo autonomo, il segnale di allarme alla centrale, secondo quanto stabilito dal contratto di fornitura del servizio di localizzazione satellitare;
- e) la centrale sia in grado di rilevare gli eventuali guasti e/o malfunzionamenti del sistema di localizzazione satellitare;
- f) il *Veicolo* assicurato, ove lasciato incustodito, abbia la periferica di bordo sempre attiva, e ciò anche nel caso in cui vi sia mancanza di copertura delle linee telefoniche e/o del segnale GPS/GSM/GPRS; nel caso di mancata trasmissione dell'allarme causata dall'assenza di campo della rete GPS/GSM/GPRS, la garanzia assicurativa sarà pienamente operante.

Pertanto, fatta eccezione per i casi di Rapina e Appropriazione indebita, nei casi in cui:

- una o più delle condizioni riportate nei punti da a) a g) non siano più rispettate nel corso del periodo assicurativo;
- il segnale di allarme, relativo al *Furto* del *Veicolo* assicurato, non pervenga alla centrale e la comunicazione dell'evento avvenga mediante un messaggio vocale o scritto, salvo quanto previsto al punto g);
- l'*Assicurato*, pur messo a conoscenza dell'esistenza di un guasto a carico del sistema antifurto e localizzazione satellitare e/o di sue parti o componenti, non abbia provveduto ad ottemperare alle istruzioni della centrale relative alle riparazioni e/o ai necessari interventi di ripristino;
- si sia verificata l'interruzione dei servizi da parte del *Provider telematico* per mancato pagamento del canone da parte dell'*Assicurato*,

la garanzia viene prestata con l'applicazione di uno *Scoperto* del 25%, cumulabile con quello eventualmente previsto nell'*Applicazione*.

Art. 3.5.6.1 - Cosa NON assicura (Esclusioni)

Fermo quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni conseguenti a:

- interruzione della fornitura di servizi da parte della centrale per mancato pagamento del canone;
- mancanza di conformità della documentazione sopra prevista;
- contenziosi in corso tra *Contraente* e/o *Assicurato* e i gestori dei telefoni che possano avere come conseguenza, diretta o indiretta, l'interruzione anche parziale del segnale elettronico di controllo.

In caso di *Furto*, *Rapina* e *Appropriazione indebita*, il *Contraente/Assicurato*, conferisce alla *Società* la facoltà di assumere direttamente dalla centrale, che gestisce direttamente il servizio di localizzazione satellitare ogni notizia necessaria per risalire al posizionamento del *Veicolo* oggetto della garanzia satellitare prestata, mediante il monitoraggio delle relative movimentazioni e fasi di stazionamento, dal momento in cui il *Veicolo* è stato lasciato incustodito. A tale scopo sottoscriverà gli eventuali atti che fossero necessari.

In caso di ritrovamento del *Veicolo*, il *Contraente/Assicurato* deve darne comunicazione alla *Società*. Restano esclusi dalla garanzia gli eventuali costi sostenuti per il recupero del *Veicolo*.

Art. 3.6 - Eventi Naturali

Art. 3.6.1 - Cosa Assicura (Rischio assicurato)

Art. 3.6.1.1 - Eventi allagamento, alluvione, inondazione, bufera, caduta di alberi o sassi, caduta di ghiaccio, eruzione vulcanica, frana, mareggiata, maremoto, pressione della neve, tempesta, slavina, smottamento del terreno, terremoto, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate, valanga.

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione la Società indennizza l'Assicurato per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* in conseguenza di: inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto.

L'Assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Art. 3.6.1.2 - Evento grandine

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione la Società indennizza l'Assicurato per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* in conseguenza di precipitazioni con grandine.

L'Assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Art. 3.6.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2) delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:

- conseguenti alla circolazione dei *Veicoli*;
- al motore conseguenti ad aspirazione dell'acqua;
- agli impianti elettrici causati da *Fenomeni elettrici* comunque manifestatisi.

Art. 3.6.3 - Come Assicura

L'Assicurazione è prestata per il *Valore commerciale* del *Veicolo* fermo il limite del *Valore assicurato* indicato nell'*Applicazione*.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*.

Art. 3.7 - Eventi Sociopolitici

Art. 3.7.1 - Cosa Assicura (Rischio assicurato)

A parziale deroga dell'Art. 3.2) delle Condizioni di assicurazione la Società indennizza l'Assicurato per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* in conseguenza di: disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, *Atti di vandalismo*.

La Società, salvo il caso di "Danno Totale", riconosce l'*Indennizzo* per le sole spese di riparazione sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale.

L'Assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Art. 3.7.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2) delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:

- conseguenti alla circolazione, comunque causati, anche se dolosamente, da altro veicolo;
- avvenuti mentre il *Contraente*, l'*Assicurato* o il conducente hanno preso parte attiva all'evento sociopolitico.

Art. 3.7.3 - Come Assicura

L'*Assicurazione* è prestata per il *Valore commerciale* del *Veicolo*, fermo il limite del *Valore assicurato* indicato nell'*Applicazione*.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*.

Art. 3.8 - Collisione (riservata ai motocicli, alle motocarrozette ed ai quadricicli trasporto persone)

Art. 3.8.1 - Cosa Assicura (Rischio assicurato)

La *Società* indennizza l'*Assicurato* per i Danni materiali subiti dal *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*, durante la circolazione in aree pubbliche o private in conseguenza di:

- a) collisione con velocipedi, veicoli a braccia o con uno o più veicoli identificati con la targa o altro dato di immatricolazione;
- b) collisione con persona identificata, lesa a seguito del *Sinistro*;
- c) collisione con animali.

L'*Assicurazione* è, inoltre, estesa:

1. alla colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente* e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*;
2. ai danni verificatisi quando il *Veicolo* sia guidato, al momento del *Sinistro*, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del *Sinistro*;
3. ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del *Sinistro* ed abiliti alla guida del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Veicolo* assicurato a causa del *Sinistro* stesso.

E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*.

Art. 3.8.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)

Fermo quanto indicato all'Art. 3.2) delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:

- causati da traino attivo e passivo, da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada";
- causati da guida in stato di *Ebbrezza alcolica* o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore,

salvo quanto indicato ai punti 2 e 3 dell'Art. 3.8.1) delle Condizioni di assicurazione;

- cagionati da operazione di carico e scarico;
- causati all'abitacolo qualora i danni siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'airbag;
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) in assenza di altri danni al *Veicolo* a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia;
- dovuti a vizi di costruzione del *Veicolo* conosciuti dall'*Assicurato*.

Art. 3.8.3 - Come Assicura

L'*Assicurazione* è prestata per il *Valore commerciale* del *Veicolo*, fermo il limite del *Valore assicurato* indicato nell'*Applicazione*.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*.

La *Società* rinuncia al diritto di surrogazione (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Come personalizzare

Art. 3.8.4 - Collisione "Plus" (Condizione aggiuntiva della garanzia Collisione valida soltanto se espressamente richiamata nell'Applicazione e sia stato previsto il relativo Premio)

La Società rimborsa, fino all'80%, le spese sostenute per il riacquisto delle protezioni motociclistiche indossate dal conducente *Proprietario del Veicolo*, del *Bauletto* e delle *Borse laterali* danneggiati in conseguenza di collisione con *Veicolo* identificato ed immatricolato.

Il rimborso opera con i seguenti limiti:

- a) per protezioni motociclistiche fino alla concorrenza di € 600,00 per *Sinistro* e per anno assicurativo e con un massimo di € 200,00 per il casco, di € 300,00 per il giubbotto protettivo, di € 200,00 per il parascienza;
- b) per *Bauletto* e *Borse laterali* fino alla concorrenza di € 400 per *Sinistro* e per anno assicurativo, con il limite di € 200,00 per il *Bauletto* o di 300,00 per le *Borse laterali*.

Perché la garanzia sia valida per il *Bauletto* e le *Borse laterali* è necessario che nell'*Applicazione* sia barrata la casella "*Bauletto e/o Borse Laterali*"

L'*Indennizzo* sarà effettuato sempreché protezioni motociclistiche, *Bauletto* e *Borse laterali* presentino abrasioni, strappi, rotture e simili tali da comprometterne l'utilizzo e la sicurezza d'uso; non sono, pertanto, indennizzabili i danni di sola natura estetica come graffi o rigature.

Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione:

- di idonea documentazione relativa al riacquisto (fattura, scontrino, ricevuta fiscale);
- delle protezioni motociclistiche, del *Bauletto* e delle *Borse laterali* danneggiati.

Art. 3.9 - Garanzie Accessorie

Art. 3.9.1 - R.C.A. "Extra"

Garanzie prestate

1. Perdita delle chiavi

In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere, delle serrature di sbloccaggio dell'impianto antifurto del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*, la Società rimborsa le spese sostenute:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto;
- per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio dell'impianto antifurto.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di smarrimento, dell'autodichiarazione fornita dall'*Assicurato*. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 400,00 per *Sinistro*.

2. Ripristino dotazioni di sicurezza

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per ripristinare gli airbag, i pretensionatori delle cinture di sicurezza ed i dispositivi antincendio

del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*, in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad *Incidente* della circolazione.

La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto.

3. Ripristino dell'impianto antifurto e del sistema di navigazione satellitare

La *Società* rimborsa, fino alla concorrenza di € 600,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per riparare o sostituire l'impianto antifurto e/o il sistema di navigazione satellitare stabilmente installato sul *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*, in caso di *Incendio* o qualora abbiano perso la loro funzionalità in seguito ad *Incidente* della circolazione.

La garanzia è prestata a condizione che tali spese non siano risarcibili dal responsabile civile, né risultino indennizzabili in base ad altre garanzie prestate dal contratto.

4. Soccorso vittime della strada (valido esclusivamente per i Quadricicli per trasporto persone)

La *Società* rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* ed agli indumenti del conducente determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti.

Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente.

5. Responsabilità Civile per difetti di manutenzione

La *Società* rimborsa, fino alla concorrenza di € 105.000 per *Sinistro*, le spese sostenute relative ai danni subiti dal conducente del *Veicolo* assicurato - se diverso dal Proprietario - a causa di difetti di manutenzione dei quali il *Proprietario* dello stesso sia stato ritenuto responsabile.

6. Ricorso Terzi da Incendio

La *Società* assicura la Responsabilità Civile per i *Danni materiali e diretti* involontariamente cagionati a cose/ animali di *Terzi* ed a persone dal *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* quando lo stesso non è in circolazione, anche in area privata, a seguito di *Incendio*, fulmine, esplosione o scoppio fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di € 250.000 per ogni *Sinistro*.

La garanzia è prestata in base alle Condizioni di assicurazione previste dalla *Società* per la Responsabilità Civile obbligatoria.

La prestazione non si cumula con analoghe prestazioni eventualmente previste dalla *Società* per lo stesso *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*.

Sono esclusi i danni:

- a cose ed animali in uso, custodia o possesso del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'*Assicurato*;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Art. 3.9.2 - C.V.T. "Extra"

Garanzie prestate

1. Tassa di proprietà - Tassa di circolazione

In caso di perdita totale del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* conseguente a *Furto*, *Rapina*, *Appropriazione indebita* *Incendio* od *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto, la *Società* rimborsa la quota della tassa di proprietà o della tassa di circolazione relativa al periodo che intercorre tra la data del *Sinistro* e la data di scadenza della tassa pagata.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di demolizione, alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.

2. Spese di immatricolazione o voltura

In caso di perdita totale del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* conseguente a *Furto*, *Rapina*, *Appropriazione indebita*, *Incendio* od *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto, la *Società* rimborsa, **fino alla concorrenza di € 400,00**, le spese di immatricolazione o di voltura di un altro *Veicolo* della medesima tipologia. In caso di perdita della targa in seguito ad *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto, *Furto*, *Rapina*, *Appropriazione indebita* o smarrimento della stessa, la *Società* rimborsa **fino alla concorrenza di € 400,00** le spese di reimmatricolazione del *Veicolo*.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto*, *Rapina* o smarrimento della targa, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di demolizione, alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (Dipartimento dei Trasporti Terrestri per i ciclomotori).

3. Spese di parcheggio e custodia

In caso di *Furto*, *Rapina*, *Appropriazione indebita*, *Incendio* del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* oppure di *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto la *Società* rimborsa **fino alla concorrenza di € 500,00 per *Sinistro***, le spese sostenute dall'*Assicurato* per il parcheggio e la custodia del *Veicolo* stesso disposti dall'Autorità.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

4. Danni indiretti

In caso di *Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio* del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* o di suo sequestro amministrativo a seguito di *Sinistro R.C.A.*, la *Società* corrisponde al *Proprietario del Veicolo* la somma di € 10,00 per ciascun giorno di comprovata inutilizzabilità dello stesso, fino alla concorrenza di € 300,00 per *Sinistro* e per annualità assicurativa. La somma viene riconosciuta dal giorno della denuncia del *Sinistro* alla *Società*. Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di sequestro amministrativo, la copia del provvedimento.

5. Danni ai bagagli trasportati

La *Società* indennizza il conducente e le persone trasportate sul *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* in caso di *Incendio, Furto, Rapina, Appropriazione indebita* o di *Incidente* della circolazione con sua responsabilità, indennizzabili a termini di contratto, per i danni subiti dai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) di loro proprietà. Nel caso di *Bauletto* o *Borse laterali* la *Società* indennizza esclusivamente il loro contenuto.

Per i quadricicli trasposto persone, la garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all'interno del *Veicolo* e che, in caso di *Furto*, il reato sia avvenuto con effrazione e che il *Veicolo* fosse debitamente chiuso a chiave. Sono esclusi in ogni caso, denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, casco, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di: € 300,00 per *Sinistro*. Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

In caso di coesistenza con le garanzie *Incendio, Furto e Rapina, Furto e Rapina "Plus", Collisione "Plus"*, troverà applicazione l'indennizzo più favorevole all'*Assicurato*.

6. Rimborso spese documenti a seguito di Sinistro

In caso di "Danno Totale" indennizzabile a termini di contratto, la *Società* rimborsa, fino alla concorrenza di € 300,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti per la liquidazione del danno al *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*.

7. Rimborso spese documenti di circolazione

La *Società*, fino alla concorrenza di € 100,00 per anno assicurativo, rimborsa le spese sostenute per ottenere i duplicati dei documenti di circolazione del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*, distrutti in conseguenza di un *Incidente* della circolazione.

8. Rimborso spese di lavaggio e disinfezione

In caso di *Furto, Rapina* o *Appropriazione indebita* del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*, indennizzabili a termini di contratto e del successivo ritrovamento dello stesso, la *Società*

rimborsa, fino alla concorrenza di € 100,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del *Veicolo*.

9. Sostituzione del telecomando apertura box e della serratura della Sede operativa o legale dell'Azienda

In caso di *Furto*, *Rapina* o *Appropriazione indebita* del *Veicolo*, la *Società* rimborsa, fino alla concorrenza di € 150,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per la sostituzione del telecomando apertura box, del cancello area box e della serratura della porta principale della Sede operativa o Sede legale dell'*Assicurato*, qualora al momento del *Furto*, della *Rapina* o dell'*Appropriazione indebita* si trovasse all'interno del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità.

10. Danni da Fenomeno elettrico

La *Società* rimborsa, fino alla concorrenza di € 250,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per la riparazione dei danni da *Fenomeno elettrico* subiti dal *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*.

Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altri fonti di luce e per la batteria.

11. Collisione con veicolo identificato e non Assicurato

La *Società* indennizza i danni subiti dal *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria.

L'*Indennizzo* viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del *Terzo* e fino alla concorrenza di € 5.000,00 per *Sinistro*, purché il *Sinistro* non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto e a condizione che l'*Assicurato* non abbia fatto ricorso al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

12. Duplicato della patente di guida

In caso di *Furto*, *Rapina*, *Appropriazione indebita* o *Incendio* del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* oppure di *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto che abbiano comportato anche la perdita o lo smarrimento della patente di guida del conducente dello stesso *Veicolo*, la *Società* rimborsa, fino alla concorrenza di € 250,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per ottenere il duplicato del documento.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

13. Rimborso spese per corso di recupero punti della patente (garanzia operante solo per "persona fisica")

La *Società* qualora dalla patente di guida del *Proprietario del Veicolo* assicurato siano decurtati dei punti in seguito ad un evento occorso alla guida di questo, rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per frequentare un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge.

La garanzia è operante a condizione che il *Proprietario del Veicolo*:

- sia una persona fisica;

- fornisca la documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente al momento dell'inserimento dell'*Applicazione* non fosse inferiore a dodici;
- fornisca la documentazione idonea a comprovare che, dopo l'avvenuta decurtazione, il numero residuo dei punti della patente di guida sia pari od inferiore a dodici;
- consegni copia della documentazione comprovante la frequenza al corso organizzato da autoscuola oppure da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

14. Rimborso spese per esame revisione o rilascio della patente (garanzia operante solo per "persona fisica")

La *Società*, qualora dalla patente di guida del *Proprietario del Veicolo* assicurato siano decurtati tutti i punti, in seguito ad un evento occorso alla guida di questo, rimborsa, **fino alla concorrenza di € 1.000,00 per anno assicurativo**, le spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese per riottenere la patente di guida.

La garanzia è operante a condizione che il *Proprietario del Veicolo*:

- sia una persona fisica;
- fornisca la documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente al momento dell'inserimento dell'*Applicazione* non fosse inferiore a dodici;
- consegni copia della documentazione comprovante le spese sostenute.

15. Rimborso spese per il noleggio di un ciclomotore o di un motociclo

In caso di *Incendio*, *Furto*, *Rapina*, *Appropriazione indebita* o *Incidente* da circolazione del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione*, per i quali sia necessario un fermo per la riparazione di oltre 8 ore consecutive di manodopera effettiva certificate secondo i tempi della casa costruttrice, la *Società* rimborsa le spese sostenute per il noleggio di un ciclomotore o di un motociclo per un massimo di 10 giorni consecutivi a partire dalla data indicata dell'*Assicurato* purché l'inizio del noleggio avvenga entro 10 giorni dalla data del *Sinistro*. La garanzia è prestata con i limiti di € 30,00 per ogni giorno di noleggio e di € 300,00 per anno assicurativo.

Il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura emessa da ditta autorizzata al noleggio e subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di *Incidente* da circolazione, della copia della denuncia di *Sinistro* e della dichiarazione dell'officina attestante le ore consecutive di manodopera necessarie per la riparazione del *Veicolo*.

Art. 3.9.3 - Come Assicura

La *Società* rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza delle *Somme assicurate*. I danni al *Veicolo* sono indennizzati senza applicazione del *Degrado d'uso*.

Come personalizzare

Art. 3.10 - OPZIONI TARIFFARIE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)

(operante solo se richiamate nell'Applicazione)

Art. 3.10.1 - Valore bloccato

A parziale deroga dell'Art. 8.2.2) delle Condizioni di assicurazione, relativamente alle garanzie *Incendio, Furto e Rapina*, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, in caso di "Danno Totale", se il *Sinistro* avviene entro 2 anni dalla data di prima immatricolazione del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* (anche se avvenuta all'estero), l'ammontare del *Danno indennizzabile* è determinato sulla base del *Valore commerciale* del *Veicolo*, comprensivo degli Accessori di serie, al momento dell'acquisto indicato sul listino redatto da *Dueruote* ("quotazione valore di vendita") o, se in sede di stipula richiesto dal *Contraente*, sulla base del valore indicato sulla fattura d'acquisto. Gli *Accessori aggiuntivi non di serie* sono assicurati solo se il loro valore complessivo è indicato nell'*Applicazione*.

Art. 3.10.2 - Valore bloccato in caso di riacquisto di un nuovo Veicolo presso la stessa concessionaria (opzione riservata ai concessionari - Riservato Direzione)

La presente opzione tariffaria, alternativa alla precedente, è operante solo in caso di riacquisto da parte dell'*Assicurato* di un nuovo *Veicolo* della stessa marca del precedente e purché il *Veicolo* stesso:

- sia di valore pari o superiore del precedente;
- venga acquistato presso il medesimo concessionario entro e non oltre sei mesi dalla data del *Sinistro*.

Di tali circostanze occorre esibire idonea documentazione.

In tal caso, a parziale deroga dell'Art. 8.2.2) delle Condizioni di assicurazione, relativamente alle garanzie *Incendio, Furto e Rapina*, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Collisione, in caso di "Danno Totale", se il *Sinistro* avviene entro 3 anni dalla data di prima immatricolazione del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* (anche se avvenuta all'estero), l'ammontare del *Danno indennizzabile* è determinato sulla base del *Valore commerciale* del *Veicolo*, comprensivo degli Accessori di serie, al momento dell'acquisto indicato sul listino redatto da *Dueruote* ("quotazione valore di vendita") o, se in sede di stipula richiesto dal *Contraente*, sulla base del valore indicato sulla fattura d'acquisto. Gli *Accessori aggiuntivi non di serie* sono assicurati solo se il loro valore complessivo è indicato nell'*Applicazione*.

Art. 3.10.3 - Adeguamento automatico del Valore assicurato e del Premio (opzione operante solo se espressamente richiamata nell'Applicazione)

La *Società*, ad ogni rinnovo annuale e, per i veicoli di età superiore ad un anno dalla data di prima immatricolazione, alla riattivazione del contratto effettua l'adeguamento automatico del *Valore assicurato* del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* sulla base delle valutazioni redatte da *Dueruote* ("quotazione valore di vendita") e, nella stessa percentuale, anche del valore degli *Accessori aggiuntivi non di serie*, se assicurati, procedendo all'eventuale modifica dei premi delle garanzie *Incendio, Furto e Rapina*, Eventi naturali, Eventi Sociopolitici e Collisione.

I limiti massimi di *Indennizzo* ed i premi delle Garanzie Accessorie non sono soggetti a variazione per adeguamento del *Valore assicurato*.

Al momento della stipula dell'*Applicazione* il *Contraente* dichiara:

- a quale marca, modello ed allestimento appartiene il *Veicolo* che intende assicurare,

individuandolo fra quelli previsti da *Dueruote*;

- il mese e l'anno della prima immatricolazione del *Veicolo*, anche se avvenuta all'estero;
- il valore complessivo degli eventuali *Accessori aggiuntivi non di serie* che intende assicurare.

L'adeguamento automatico non viene effettuato:

- se il *Valore assicurato* è inferiore alla valutazione di *Dueruote*;
- per i *Veicoli* assicurati con *Applicazioni* che prevedano clausole di vincolo a favore di terzi, qualora l'ente vincolatario non abbia autorizzato l'adeguamento del *Valore assicurato*;
- in caso di cessazione delle valutazioni di *Dueruote* o di sostanziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalle rubriche "Moto nuove" ed "Moto usate" di tale fonte;
- se il modello del *Veicolo* assicurato non è più quotato da *Dueruote*.

In questi casi il valore del *Veicolo* e degli eventuali *Accessori aggiuntivi non di serie* saranno adeguati al valore di *mercato solo su specifica richiesta del Contraente*.

Art. 3.10.4 - Adeguamento del Valore assicurato e del Premio su richiesta del Contraente

La *Società* si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale, *su specifica richiesta del Contraente*, ad adeguare il *Valore assicurato* del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* ed il valore degli *Accessori aggiuntivi non di serie*, se assicurati, al *Valore commerciale*, procedendo all'eventuale modifica dei Premi applicando gli stessi elementi tariffari definiti nel precedente "Adeguamento automatico del *Valore assicurato* e del *Premio*" (ad esempio: classe di merito di Conversione Universale (C.U.), età dell'*Assicurato*, dati tecnici del *Veicolo*).

Art. 3.10.5 - Applicazione del Degrado d'uso ai pezzi di ricambio

A parziale deroga dell'Art. 8.2.2) delle Condizioni di Assicurazione la *Società* -in caso di "Danno Parziale"- procederà all'applicazione per i pezzi di ricambio della svalutazione dovuta ad usura, stato di conservazione o manutenzione o vetustà (*Degrado d'uso*).

Art. 3.10.6 - Perizia preventiva (Riservato Direzione)

Il valore indicato nell'*Applicazione* è quello risultante dalla perizia preventiva effettuata (come da documentazione allegata al contratto) e corrisponde al valore complessivo del *Veicolo* assicurato.

Ai fini liquidativi si precisa che tale importo corrisponde al *Valore commerciale* e non potrà subire riduzioni per l'intera annualità assicurativa. Trascorsa l'annualità, se il *Contraente* non presenta nuova perizia, in caso di *Sinistro* si procederà alla determinazione dell'ammontare del danno come da Condizioni di assicurazione.

Art. 3.10.7 - Sospensione e riattivazione dei Veicoli assicurati con Polizze gestite nella forma a Libro Matricola

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione è ammessa la sospensione delle garanzie in corso di contratto per uno o più *Veicoli* assicurati. La sospensione in corso di contratto può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dall'*Applicazione*. Il *Contraente*, qualora intenda sospendere le garanzie in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla *Società*: la sospensione decorre da tale data. All'atto della sospensione la *Società*, per ciascun *Veicolo* per il quale è stata richiesta, rilascia un'appendice alla *Polizza* con l'indicazione della dicitura "sospensione" che deve essere sottoscritta dal *Contraente*; in essa viene riportata la data di decorrenza della sospensione/esclusione. La sospensione è ammessa fino a 2 volte per anno assicurativo e l'eventuale riattivazione delle garanzie deve avvenire entro

la data di scadenza della *Polizza Libro Matricola*. La riattivazione è possibile sia sullo stesso che su di un altro *Veicolo*, purché in quest'ultimo caso:

- il precedente *Veicolo* sia stato alienato, demolito, distrutto o esportato definitivamente all'estero oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita;
- il *Veicolo* a favore del quale viene effettuata la riattivazione delle garanzie appartenga alla stessa categoria (ad esempio motociclo con motociclo);
- il *Proprietario del Veicolo* (nel caso dei contratti di leasing, il *Locatario*) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

All'atto della riattivazione la *Società* rilascia un'appendice alla *Polizza* che deve essere sottoscritta dal *Contraente* e che riporta la data di decorrenza della riattivazione/inclusione. In tal caso la riattivazione verrà effettuata con l'applicazione della *Tariffa* in corso sul contratto sospeso per la determinazione del *Premio*.

In sede di regolazione si terrà conto nei conteggi dei periodi di sospensione delle *Applicazioni* sospese per almeno 60 giorni (ad eccezione del *Premio* relativo alle garanzie eventualmente interessate dal *Sinistro*) e pertanto si procederà al rimborso del *Premio* netto pagato e non goduto.

La sospensione non è consentita per le *Polizze* amministrate nella forma "a variazione".

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

I limiti/sottolimiti all'*Indennizzo*, *Franchigie*, *Scoperti/Minimi non indennizzabili*, possono mutare in base alla diversa tipologia del veicolo assicurato. Qualora la *Tariffa* preveda la possibilità di poter scegliere diverse soluzioni, nelle successive tabelle saranno indicati solo i rispettivi valori "minimi e massimi".

Corpi Veicoli Terrestri			
Garanzia	Limiti/Sottolimiti	Franchigie	Scoperti/minimi non indennizzabili
Incendio	- Indennizzo Valore assicurato; - Spese per recupero box fino a € 10.000/anno; - Bauletto e Borse laterali fino a 400€ per sinistro (limite 200€ per Bauletto e 300€ per Borse laterali).	---	da 0 fino ad un massimo del 15% con minimo di € 350/ sinistro
Furto e Rapina	- Indennizzo Valore assicurato - Bauletto e Borse laterali fino a 400€ per sinistro (limite 200€ per Bauletto e 300€ per Borse laterali).	---	da 0 fino ad un massimo del 15% con minimo di € 350/ sinistro
Eventi Naturali	Indennizzo Valore assicurato	---	da 0 fino ad un massimo del 15% con minimo di € 500/ sinistro
Eventi Sociopolitici	Indennizzo Valore assicurato	---	Da 0 fino ad un massimo del 15% con minimo di € 500/ sinistro
Collisione	- Indennizzo Valore assicurato		20% col minimo di €. 200
R.C.A. Extra	- Spese "Perdita chiavi" fino ad € 400/sinistro; - Spese "Ripristino dotazioni di sicurezza" fino a € 500/sinistro; - Spese "Ripristino impianto antifurto/ satellitare" fino a € 600/sinistro; - Spese "Soccorso vittime della strada" fino a € 500/sinistro; - RC difetti manutenzione fino a € 105.000/sinistro; - Ricorso Terzi da incendio fino a € 250.000/sinistro	---	---

Corpi Veicoli Terrestri			
Garanzia	Limiti/Sottolimiti	Franchigie	Scoperti/minimi non indennizzabili
C.V.T. Extra	- Spese "Immatricolazione" fino a € 400; - Spese "Parcheggio e custodia" fino a € 500/sinistro; - Spese "Danni indiretti" fino a 10€ /giorno fino a € 300/sinistro; - Spese "Danni ai bagagli trasportati" fino a € 300/sinistro in caso di Furto/Rapina/ Appropriazione indebita, e Incendio/Incidente; - Spese "Documenti sinistro" fino a € 300/sinistro; - Spese "Documenti circolazione" fino a € 100/anno; - Spese "Lavaggio e disinfezione" fino a € 100/sinistro; - Spese "Sostituzione telecomando box/serranda" fino a € 150/sinistro; - Spese "Fenomeno elettrico" fino a € 250/sinistro; - Spese "Collisione con veicolo non assicurato" fino a € 5.000/sinistro; - Spese "Duplicato patente di guida" fino a € 250/sinistro; - Spese "Corso recupero punti patente" fino a € 500/anno; - Spese "Esame revisione/rilascio patente" fino a € 1.000/anno; - Spese "Noleggio Ciclomotore/ Motociclo" fino a 30€/giorno e 300€/anno	---	---
Opzione tariffaria CVT "Valore Bloccato"	Indennizzo Valore assicurato fino a 24 mesi da 1a immatricolazione	quelle previste per la garanzia interessata dal sinistro	quelli previsti per la garanzia interessata dal sinistro
Danno Parziale	30% degrado d'uso per ruote (cerchi e pneumatici) e accessori fono-audiovisivi trascorsi 2 anni dalla data di prima immatricolazione	---	---

Art. 4.1 - ASSISTENZA STRADALE

Cosa assicura

Art. 4.1.1 - Rischio assicurato

La *Società* si impegna a erogare una o più delle *Prestazioni* di immediato aiuto previste dall'Art. 4.1.8) delle Condizioni di assicurazione qualora l'*Assicurato* si trovi in difficoltà a causa di uno degli eventi ivi previsti.

Le *Prestazioni* sono erogate attraverso la *Centrale operativa*, la quale:

- individua quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall'*Assicurato* in base alle informazioni che quest'ultimo fornisce e a quelle eventualmente recepite in automatico tramite il dispositivo *Unibox*, se installato;
- le eroga direttamente oppure può incaricare soggetti convenzionati con la *Struttura organizzativa*.

La *Centrale operativa* non eroga:

- le *Prestazioni* non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
- alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'*Assicurato*, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle *Prestazioni*.

Art. 4.1.2 - Delimitazioni

1. La *Struttura organizzativa* non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'*Assicurato*;
2. la *Società* non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per *Prestazioni* organizzate da altre imprese di *Assicurazione* o da altri enti o che non siano state richieste, in fase di erogazione dell'assistenza, alla *Struttura organizzativa* e da queste organizzate;
3. La *Società* non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l'*Assicurato* e tale professionista;
4. i pernottamenti, ove previsti, sono a carico della *Società* se già non rientranti nel programma di viaggio originario;
5. eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'*Assicurato* o da altri aventi diritto, se usufruiscono di un trasferimento organizzato dalla *Società*, devono essere consegnati alla stessa;
6. la *Società* mette a disposizione dell'*Assicurato* un'autovettura sostitutiva con percorrenza chilometrica illimitata, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato.

La *Società* tiene a proprio carico i costi per:

- le garanzie di Responsabilità Civile Autoveicoli, *Incendio, Furto e Rapina*;
- eventuali oneri aeroportuali e ferroviari;
- la restituzione del *Veicolo* ad un punto di noleggio diverso da quello presso il quale il *Veicolo* è stato consegnato all'*Assicurato*;
- le dotazioni di cui tutti i veicoli devono disporre per circolare in conformità a quanto stabilito

dalle norme in vigore o da specifici provvedimenti adottati dalle Autorità competenti (ad esempio: catene da neve, se obbligatorie).

Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato. Rientrano in tale ambito, a puro titolo di esempio, quelle relative a: carburante, pedaggi autostradali, dotazioni che rispondono ad esigenze specifiche dell'Assicurato (seggiolini per il trasporto di bambini, portabici, portasci eccetera), le *Franchigie* e *Scoperti* delle coperture assicurative, le coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Inoltre il centro di noleggio che fornisce il veicolo sostitutivo può richiedere la costituzione di una cauzione che deve essere prestata direttamente dall'Assicurato. A tal fine, egli deve fornire una carta di credito a lui intestata;

7. gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro 30 giorni dalla messa a disposizione. Trascorso tale termine l'Assicurato dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi legali.

L'Assicurato deve attenersi alle istruzioni operative impartite dalla *Struttura organizzativa*.

La *Prestazione* non è operante:

- se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- se l'Assicurato non è in grado di fornire alla *Struttura organizzativa* garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate;

8. le *Prestazioni di assistenza* che richiedono l'accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell'Assicurato sono erogate solo a condizione che il *Proprietario* di dette unità abbia dato alla *Centrale operativa* preventivo consenso scritto;

9. le *Prestazioni di assistenza* che richiedono l'accesso della sede legale/operativa sono erogate solo in presenza dell'Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto

Art. 4.1.3 - Pagamento delle Prestazioni

La Società sostiene i costi delle sole *Prestazioni* indispensabili ad aiutare l'Assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa, e comunque entro e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti da ciascuna *Prestazione*.

I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull'Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la *Prestazione* od alla Società, nel caso che li abbia per suo conto anticipati. Se l'Assicurato non accetta di corrispondere l'eccedenza, la Società eroga la *Prestazione* solo nei limiti di quanto indicato nella *Prestazione* stessa.

In alternativa, e solo se autorizzato dalla *Centrale operativa*, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la *Prestazione* precedentemente richiesta alla *Centrale operativa*, entro e nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna *Prestazione*. In tal caso l'Assicurato deve produrre l'originale dei documenti fiscali che dimostrano che ha effettivamente sostenuto la spesa.

Cosa NON assicura

Art. 4.1.4 - Esclusioni

Se non diversamente previsto nelle singole *Prestazioni*, queste ultime non vengono erogate se l'evento che determina la situazione di difficoltà è conseguenza:

- di dolo dell'*Assicurato* o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
- di un atto di guerra, insurrezione, tumulto popolare, nonché di aggressione o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'*Assicurato* abbia partecipato attivamente;
- di partecipazione a gare o competizioni sportive motoristiche, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- di guida del *Veicolo* in mancanza della abilitazione prescritta dalle disposizioni di legge in vigore salvo il caso in cui il *Veicolo* sia guidato, al momento del *Sinistro*, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida ma sia in attesa del rilascio della patente. Qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti autorità entro 120 giorni, la *Società* sarà libera di esercitare il diritto di *Rivalsa* per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;
- della circolazione non avvenuta in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- dell'immobilizzo del *Veicolo* dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla garanzia della casa costruttrice;
- delle operazioni di ordinaria manutenzione del *Veicolo*.

Inoltre, le *Prestazioni di assistenza* non vengono erogate in caso di:

- eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcanica) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
- eventi che abbiano colpito parti di uso non esclusivo della sede legale/operativa (quali, a puro titolo di esempio: cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui è situata la sede legale/operativa)
- assistenza ad animali feroci e/o pericolosi di proprietà dell'*Assicurato*.

Art. 4.1.5 - Diritto di Rivalsa

La *Società* si riserva il diritto di *Rivalsa* per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall'*Assicurato*.

Dove vale la copertura

Art. 4.1.6 - Estensione territoriale

L'*Assicurazione "Assistenza Stradale"* opera, salvo quanto espressamente indicato nel seguito per le singole *Prestazioni*, nei seguenti ambiti territoriali:

- **Assistenza "Completa"** - quando il *Veicolo* circola in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell'Unione europea e di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.

L'*Assicurazione* vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della *Carta Verde*, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.

Art. 4.1.7 - Obblighi dell'Assicurato

Al momento della richiesta di assistenza, l'Assicurato deve comunicare alla Struttura organizzativa:

- gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla Prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, targa del Veicolo, ecc.);
- tutte le informazioni ed i documenti necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento e ad individuare le Prestazioni da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell'evento, ora e luogo dell'accadimento, numero persone presenti sul Veicolo, eventuale cartella clinica, ecc.).

L'inadempimento da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la Centrale operativa, comporta la decadenza dal diritto alla Prestazione di assistenza salvo quanto previsto dall'Art. 8.3.1.1) delle Condizioni di assicurazione delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

Art. 4.1.8 - ASSISTENZA "COMPLETA"

In caso di guasto, Incidente conseguente alla circolazione, Incendio, Furto - totale o parziale, tentato o consumato, Rapina, foratura degli pneumatici, perdita o rottura delle chiavi di accensione o dei dispositivi elettronici di apertura delle porte (per quadricicli trasporto persone), mancanza di carburante, rifornimento con errato tipo di carburante, congelamento carburante, Atti di vandalismo, nevicata, accumulatore scarico (batteria) che rendano il Veicolo indisponibile o inutilizzabile, la Società per il tramite della Centrale operativa:

1. invia presso il Luogo dell'assistenza personale idoneo dotato dell'attrezzatura necessaria per:
 - effettuare le riparazioni eseguibili in loco in caso di:
 - necessità di riavviare l'accumulatore scarico (batteria) o, se disponibile il ricambio, di sostituirla;
 - necessità di effettuare un rabbocco di carburante;
 - necessità di riparare il pneumatico.

La Società tiene a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera di personale idoneo dotato dell'attrezzatura necessaria per le riparazioni.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, al carburante e ai materiali di consumo;

La garanzia non è operante qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).

2. rimette in assetto di marcia il Veicolo che si sia ribaltato e/o si trovi al di fuori della sede stradale.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per evento.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi conseguenti:

- ai danni cagionati a terzi a causa dell'uscita di strada del Veicolo (ad esempio: danni alla sede stradale ed alle relative strutture, pulizia della carreggiata, eccetera);

La garanzia non è operante qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).

- al recupero di beni presenti a bordo del *Veicolo* (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera);
3. trasporta il *Veicolo* e gli *Assicurati* fino al punto di riparazione convenzionato con la *Società*, più vicino al *Luogo dell'assistenza* e, se necessario, a giudizio della *Centrale operativa*, mette a disposizione dell'*Assicurato* un'autovettura sostitutiva.
- Qualora l'intervento di soccorso venga effettuato durante gli orari di chiusura dei punti di riparazione oppure avvenga in viabilità autostradale, il *Veicolo* verrà trasportato fino al deposito più vicino al *Luogo dell'assistenza* provvedendo successivamente al completamento del trasporto; resta la possibilità per l'*Assicurato*, in alternativa al predetto deposito e completamento del trasporto, di richiedere che il *Veicolo* sia trasportato presso la propria *Abitazione* o altro punto di riparazione dallo stesso indicato, purché entro 50 km dal *Luogo dell'assistenza*.

La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi:

- al trasporto e alla custodia del *Veicolo*, dal momento del ricovero in deposito fino al completamento del trasporto, fino ad un importo massimo di € 600,00 per evento; sono esclusi e rimangono a carico dell'*Assicurato* i costi conseguenti al trasporto e alla custodia del *Veicolo* ad un punto di riparazione diverso da quelli previsti;
- al trasporto degli *Assicurati*;
- al noleggio di un'autovettura sostitutiva (di cilindrata compresa fra 1300 e 1600 centimetri cubici) a partire dalla data indicata dall'*Assicurato*, purché entro un mese dalla data del *Sinistro* fino ad un massimo di:
 - 30 giorni consecutivi, in caso di *Furto* totale o *Rapina* del *Veicolo*;
 - 7 giorni consecutivi, in tutti gli altri casi.

L'autovettura sostitutiva viene messa a disposizione dell'*Assicurato* secondo le modalità previste all'Art. 4.1.2) delle Condizioni di assicurazione;

Se l'*Assicurato* non intende far trasportare il *Veicolo* al punto di riparazione convenzionato:

- il trasporto del *Veicolo* e degli *Assicurati* verrà effettuato fino al punto di riparazione di sua fiducia purché si trovi entro il limite di 50 km dal *Luogo dell'assistenza*;
 - l'autovettura verrà fornita solo se il punto di riparazione attesta per iscritto che per le riparazioni sono necessarie oltre 8 ore consecutive di manodopera e tale tempo risulta compatibile con quanto previsto dal tempario ufficiale della casa costruttrice.
4. ricerca e spedisce i pezzi di ricambio non disponibili presso il *Luogo dell'assistenza*, quando il *Veicolo* si trovi all'estero.
- Sono esclusi e rimangono a carico dell'*Assicurato* il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. Prima dell'invio dei pezzi di ricambio, l'*Assicurato* deve dare garanzia del loro pagamento;
5. organizza il pernottamento degli *Assicurati* presso una struttura alberghiera, per attendere che il *Veicolo* venga riparato o per il tempo necessario alla *Centrale operativa* per erogare le ulteriori *Prestazioni*, quando il *Luogo dell'assistenza* si trovi ad oltre 50 Km dalla sede legale/operativa.
- La *Società* tiene a proprio carico i costi per 3 notti di pernottamento e fino ad un massimo di € 500,00 per evento;

6. organizza il viaggio degli *Assicurati* per raggiungere la *Destinazione*, purché comprovata da idonea documentazione, o per rientrare all'*Abitazione* o dalla sede legale/operativa.

La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi al mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della *Centrale operativa* ed in relazione alla tratta da percorrere. Qualora la *Prestazione* venga erogata mettendo a disposizione dell'*Assicurato* un'autovettura sostitutiva, la *Società* tiene a proprio carico i costi relativi al noleggio secondo le modalità previste all'Art. 4.1.2) delle Condizioni di assicurazione;

7. mette a disposizione dell'*Assicurato* un taxi per incombenze legate direttamente o indirettamente all'evento quali, a puro titolo di esempio: raggiungere il punto di noleggio, la struttura alberghiera o il luogo di lavoro; rientrare presso la propria *Abitazione*, sede legale/operativa; eccetera.

La *Società* tiene a proprio carico il costo di una corsa fino ad un importo massimo di € 50,00 per evento;

8. organizza il viaggio dell'*Assicurato* o di una persona da lui autorizzata per iscritto fino al luogo presso il quale si trova il *Veicolo*, qualora lo stesso:

- sia stato riparato dopo aver subito danni tali da renderlo inutilizzabile per oltre 36 ore se si trova in Italia, o almeno 5 giorni se si trova all'estero;
- sia stato ritrovato dopo un *Furto* o una *Rapina*, entro 1 anno dalla data di denuncia del *Furto* o della *Rapina*, e sia in condizioni di circolare.

La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi al viaggio di sola andata da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della *Centrale operativa* ed in relazione alla tratta da percorrere, con esclusione dell'autovettura sostitutiva;

IN ALTERNATIVA, a scelta dell'*Assicurato*:

trasporta il *Veicolo* dal luogo presso il quale esso si trova fino al punto di riparazione convenzionato con la *Società* più vicino alla sede legale/operativa dell'*Assicurato*, qualora lo stesso:

- abbia subito danni tali da renderlo inutilizzabile per oltre 36 ore se si trova in Italia, almeno 5 giorni se si trova all'estero;
- sia stato ritrovato dopo un *Furto* o una *Rapina*, entro 1 anno dalla data di denuncia del *Furto* o della *Rapina*.

La *Società* tiene a proprio carico i relativi costi.

Le *Prestazioni* potranno essere erogate dopo che l'*Assicurato*:

- abbia pagato le spese di propria competenza (manodopera per le riparazioni, pezzi di ricambio, custodia, eccetera), se il *Veicolo* si trova presso un punto di riparazione o un luogo di deposito;
- abbia messo a disposizione del soccorritore incaricato di effettuare il trasporto o del professionista che ha il compito di condurre il *Veicolo* gli strumenti (quali, ad esempio: chiavi, telecomando, eccetera) i documenti necessari (quali, ad esempio: verbale di dissequestro, libretto di circolazione, delega a condurre il *Veicolo*, eccetera);

9. organizza, su richiesta dell'Assicurato, la demolizione del Veicolo quando l'evento si verifica in Italia. La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
- al trasporto del Veicolo e alla relativa demolizione presso un centro preposto;
 - alla cancellazione dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico, Dipartimento dei Trasporti Terrestri per i ciclomotori).

La garanzia non è operante qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).

10. supporta l'Assicurato nel disbrigo delle pratiche amministrative che si rendano necessarie per la demolizione e/o lo smontaggio del Veicolo in loco quando l'evento si verifica all'estero. La Società tiene a proprio carico i costi relativi alla richiesta ed al rilascio sul Luogo dell'assistenza della documentazione necessaria.

Sono esclusi e restano a carico dell'Assicurato i costi relativi alla documentazione amministrativa da richiedersi in Italia e all'eventuale traduzione che si rendesse necessaria.

In caso di sequestro del Veicolo conseguente a riscontro negativo della copertura assicurativa RCA da parte delle Autorità, sebbene il relativo Premio risulti regolarmente pagato dal Contraente, la Società per il tramite della Centrale operativa:

11. organizza il viaggio dell'Assicurato per raggiungere la Destinazione, purché comprovata da idonea documentazione, o per rientrare all'Abitazione o alla sede legale/operativa.

Il mezzo di trasporto verrà individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale operativa, in relazione alla tratta da percorrere. Qualora la Prestazione venga erogata mettendo a disposizione dell'Assicurato un'autovettura sostitutiva, il noleggio verrà organizzato secondo le modalità previste all'Art. 4.1.2) delle Condizioni di assicurazione. La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino a un importo massimo di € 150,00 per evento;

12. provvede al noleggio di un'autovettura sostitutiva (di cilindrata compresa fra 1300 e 1600 centimetri cubici).

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino al dissequestro del Veicolo e comunque per un massimo di 7 giorni consecutivi. L'autovettura sostitutiva viene messa a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'Art. 4.1.2) delle Condizioni di assicurazione.

In caso di Infortunio conseguente alla circolazione del Veicolo; malore che si sia manifestato durante la circolazione del Veicolo o in conseguenza della medesima; smarrimento, sottrazione, distruzione o ritiro dei documenti di abilitazione alla guida da parte dell'Autorità, che rendano impossibile all'Assicurato guidare il Veicolo, la Società per il tramite della Centrale operativa:

13. invia personale idoneo a condurre il Veicolo dal Luogo dell'assistenza al luogo in Italia indicato dall'Assicurato, quando gli altri Assicurati non lo possano fare al suo posto per oggettive ragioni.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al compenso del personale incaricato.

Sono esclusi e restano a carico dell'Assicurato, che deve pagarli direttamente al professionista incaricato, tutti gli altri costi quali, ad esempio: carburante, pedaggi autostradali, traghetti, pasti e pernottamenti del personale incaricato, eccetera.

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di *Incidente* da circolazione del *Veicolo* avvenuto all'estero che coinvolge l'*Assicurato*, la *Società* per il tramite della *Centrale operativa*:

14. mette a disposizione personale idoneo ad agevolare le comunicazioni con le Autorità locali. La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi al professionista incaricato fino ad massimo di 10 ore anche non consecutive e comunque non oltre € 600,00 per evento;
15. anticipa fino ad un importo massimo di:
- € 5.000,00 per la costituzione della cauzione cosiddetta "civile" che sia richiesta dalle Autorità locali;
 - € 6.000,00 per la costituzione della cauzione cosiddetta "penale" richiesta dalle Autorità all'estero per concedere la libertà provvisoria all'*Assicurato*;
 - € 2.000,00 per l'onorario di un legale.
- L'anticipo viene messo a disposizione dell'*Assicurato* secondo le modalità previste all'Art. 4.1.2) delle Condizioni di assicurazione.

In caso di guasto, *Incidente* da circolazione e ritrovamento dopo *Furto* o *Rapina*, la *Società* per il tramite della *Centrale operativa*:

16. anticipa fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per riparare il *Veicolo* danneggiato. L'anticipo viene messo a disposizione dell'*Assicurato* secondo le modalità previste all'Art. 4.1.2) delle Condizioni di assicurazione.

In caso di sottrazione dei mezzi di pagamento, la *Società* per il tramite della *Centrale operativa*:

17. anticipa fino ad un importo massimo di € 500,00 per esigenze imprevedibili legate all'evento. L'anticipo viene messo a disposizione dell'*Assicurato* secondo le modalità previste all'Art. 4.1.2) delle Condizioni di assicurazione.

In caso di *Infortunio* o *Disturbo post traumatico da stress* conseguente alla circolazione del *Veicolo* che abbiano colpito l'*Assicurato*; malore che si sia manifestato durante la circolazione del *Veicolo* o in conseguenza della medesima, la *Società* per il tramite della *Centrale operativa*:

18. fornisce all'*Assicurato* una consulenza medica telefonica sulla patologia segnalata e riguardo ai professionisti e alle strutture a cui rivolgersi per la diagnosi e la cura. Se l'*Équipe medica* lo ritiene necessario, l'*Assicurato* viene messo in contatto anche con uno specialista in medicina d'urgenza, cardiologia, ortopedia, neurologia, psicologia;
19. organizza per l'*Assicurato* una visita medica al suo domicilio in Italia. La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi:
- all'organizzazione e all'onorario relativi alla visita medica;
 - all'eventuale trasferimento presso il luogo ove si trovi il personale idoneo;

20. trasporta l'Assicurato presso la *Struttura sanitaria* più idonea per la diagnosi e la cura necessaria al caso specifico, più vicina al *Luogo dell'assistenza*.
Se necessario, a giudizio della *Centrale operativa*, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall'Assicurato, che si trovi sul *Luogo dell'assistenza*.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione ed all'esecuzione del trasporto, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
- all'accompagnamento durante il trasporto;

21. trasferisce l'Assicurato presso la *Struttura sanitaria* più vicina alla sua *Abitazione*, idonea ad erogare la cura necessaria, o presso la sua *Abitazione*.
Se necessario, a giudizio della *Centrale operativa*, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall'Assicurato, che si trovi sul *Luogo dell'assistenza*.

L'uso dell'aereo sanitario speciale è limitato ai trasferimenti da Paesi dell'Europa e da quelli del bacino del Mar Mediterraneo.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione ed all'esecuzione del trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
- all'accompagnamento durante il trasferimento;

22. organizza il viaggio di un *Familiare* presso il *Luogo dell'assistenza* o la *Struttura sanitaria* dove l'Assicurato sia stato portato in conseguenza dell'evento, per consentirgli di prendersi cura:
- dell'Assicurato ricoverato;
- dei minori di 15 anni rimasti soli.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al viaggio di andata e ritorno, da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, in relazione alla tratta da percorrere, **con esclusione dell'autovettura sostitutiva**;
- alle spese di albergo fino a un importo massimo di € 250,00 per evento;

23. anticipa fino ad un importo massimo di € 3.000,00 per il pagamento delle spese mediche impreviste (ad esempio: medicinali, parcelle, articoli sanitari, eccetera).

L'anticipo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'Art. 4.1.2) delle Condizioni di assicurazione.

In caso di decesso dell'Assicurato conseguente alla circolazione del *Veicolo*, la Società per il tramite della *Centrale operativa*:

24. organizza il trasferimento della salma presso il luogo di sepoltura in Italia.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al trasporto della salma;
- al feretro da utilizzarsi per il trasporto, fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per evento;
- agli oneri connessi all'espletamento delle formalità burocratiche e legali resesi necessarie sul *Luogo dell'assistenza*.

Sono escluse le spese relative alla ricerca e recupero della salma e alla cerimonia funebre (sepoltura, inumazione, cremazione).

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Assistenza "Completa"		
Garanzia	Prestazioni assistenza	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
Assistenza Stradale	invio meccanico per riparazioni sul posto	costi di uscita/manodopera del personale
	recupero fuori strada	fino a € 1.000/sinistro
	trasporto veicolo e assicurati	fino al punto riparazione convenzionato con Società o altro punto riparazione o fino al deposito più vicino al luogo dell'assistenza (o all'abitazione col limite di 50 km) provvedendo successivamente al completamento del trasporto dal luogo dell'assistenza se punto di riparazione chiuso/fuori orario o in viabilità autostradale; se trasporto presso abitazione, limite di 50 km
	trasporto e custodia veicolo	fino a € 600/sinistro
	noleggio veicolo sostitutivo	- fino a 7 giorni consecutivi e se riparazione oltre 8 ore consecutive in caso di incidente; - fino a 30 giorni consecutivi in caso di furto
	taxi	fino a € 50/sinistro
	invio pezzi di ricambio all'estero	costi ricerca e spedizione
	proseguimento viaggio	costi mezzi di trasporto
	pernottamento in attesa riparazione	3 notti fino a € 500/sinistro se luogo assistenza ad oltre 50 Km abitazione;

Assistenza "Completa"		
Garanzia	Prestazioni assistenza	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
Assistenza Stradale	viaggio per recupero o trasporto veicolo riparato o ritrovato dopo furto	- viaggio di andata - veicolo inutilizzabile per oltre 36 ore in Italia/5 giorni all'estero o ritrovato dopo furto entro 1 anno da denuncia;
	demolizione veicolo in Italia	- trasporto del veicolo fino al centro di demolizione - spese cancellazione al P.R.A./Dipartimento dei Trasporti Terrestri per i ciclomotori
	disbrigo pratiche amministrative all'estero	costi rilascio documentazione
	viaggio per rientro abitazione a causa sequestro veicolo per riscontro negativo al controllo assicurazione RCA	fino a € 150/sinistro
	noleggio veicolo a causa sequestro per riscontro negativo al controllo assicurazione RCA	fino a 7 giorni consecutivi
	invio autista in Italia	compenso del personale
	interprete all'estero	fino a 10 ore e € 600/sinistro
	anticipi denaro	- all'estero € 5.000 per cauzione civile, € 6.000 per cauzione penale, € 2.000 per legale; - € 1.500 per riparazioni veicolo; € 500 per esigenze imprevedibili; € 3.000 per spese mediche
	consulenza medico telefonica	costi consulenza
	visita medica al domicilio in Italia	onorario del medico e costi di eventuale trasferimento presso luogo di visita
	trasporto assicurato presso struttura sanitaria più vicina al luogo assistenza	costi trasporto ed eventuale accompagnatore
	trasferimento assicurato presso struttura sanitaria più vicina abitazione o presso abitazione	costi trasporto ed eventuale accompagnatore
	viaggio di un familiare	spese di albergo fino a € 250/sinistro
	rientro salma in Italia	fino a € 1.500/sinistro

Cosa assicura**Art. 5.1 - Rischio assicurato**

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle garanzie e delle *Somme assicurate* indicate nell'*Applicazione*, gli *Infortuni* che l'*Assicurato* " subisca:

- in conseguenza della circolazione;
- in caso di fermo per avaria, durante lo svolgimento delle operazioni necessarie, per mettere il *Veicolo* in condizioni di marcia, spostarlo dal flusso di traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo;
- in occasione della salita e della discesa dal *Veicolo* stesso.

Nell'ambito dell'operatività delle garanzie previste sono compresi in copertura anche:

- a) i colpi di sole o di calore, la folgorazione;
- b) l'annegamento;
- c) l'assideramento e il congelamento;
- d) le rotture del tendine d'Achille secondo i criteri di *Indennizzo* previsti dall'Art. 8.4.5.4) delle Condizioni di assicurazione e le lesioni determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto;
- e) le ernie addominali traumatiche da sforzo, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, secondo i criteri di *Indennizzo* previsti dall'Art. 8.4.5.3) delle Condizioni di assicurazione;
- f) gli *Infortuni* subiti in stato o in conseguenza di malessere, malore o stati di incoscienza;
- g) gli *Infortuni* causati da colpa grave, imperizia e negligenza dell'*Assicurato*;
- h) a seguito di atti compiuti dall'*Assicurato* per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

Art. 5.1.1 - Estensioni gratuite

Sono altresì indennizzabili gli *Infortuni* di cui all'Art. 5.1) delle Condizioni di assicurazione, ancorché derivanti da:

A) Rischio guerra, insurrezioni all'estero

A parziale deroga dell'articolo 1912 del Codice civile, l'operatività delle garanzie è estesa agli *Infortuni* derivanti da atti di guerra anche non dichiarata, insurrezione popolare, occupazione e invasione militare che l'*Assicurato* subisca fuori dal territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di S. Marino, dello Stato della Città del Vaticano e dei Paesi dell'Unione europea, per un periodo massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi se ed in quanto l'*Assicurato* risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi nello stato estero.

B) Rischio tumulti popolari e atti di terrorismo

Le garanzie sono operanti anche per gli *Infortuni* subiti in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo, sommosse e atti violenti in generale ai quali l'*Assicurato* non abbia partecipato attivamente, salvo il caso di legittima difesa.

C) Rischio eventi naturali catastrofici

A parziale deroga dell'articolo 1912 del Codice civile, le garanzie, limitatamente ai soli casi *Morte* e *Invalidità permanente*, sono operanti anche per gli *Infortuni* determinati dalle

11 Chi protegge la garanzia Infortuni del Conducente?

La garanzia Infortuni del Conducente salvaguarda qualsiasi persona alla guida del Veicolo assicurato.



seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e inondazioni. Resta convenuto che limitatamente alle conseguenze di tali eventi l'*Indennizzo* dovuto sarà determinato sul 50% dei rispettivi capitali assicurati e secondo i criteri di *Indennizzo* previsti dall'Art. 8.4.5.5) delle Condizioni di assicurazione.

D) **Indennità in caso di perdita dell'anno scolastico**

In caso di perdita dell'anno scolastico conseguente ad *Infortunio* che comporti un'assenza da corsi di studio frequentati in scuole medie inferiori e superiori, la *Società* corrisponde un'indennità pari a € 1.100,00 *purché* le assenze:

- siano di durata non inferiore a 60 giorni consecutivi od a 75 giorni in più soluzioni, e
- siano successive alla decorrenza della *Polizza* e si verifichino nel corso dello stesso anno scolastico.

Ai fini del computo dei giorni di assenza si considerano i giorni di lezioni effettivamente persi in conseguenza esclusiva di *Infortunio*.

L'*Assicurazione* è valida *purché* la perdita dell'anno scolastico si sia verificata entro un anno dal giorno dell'*Infortunio*, anche se successivamente alla scadenza del contratto.

Cosa NON assicura

Art. 5.2 - Esclusioni

La garanzia non opera per gli *Infortuni* determinati da:

- guida del *Veicolo* se l'*Assicurato* è privo della prescritta abilitazione, a meno che quest'ultima sia scaduta e venga rinnovata prima della definizione del *Sinistro*, oppure non venga rinnovata per causa esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente in conseguenza del *Sinistro*;
- partecipazione a competizioni e alle relative prove da chiunque organizzate;
- guida di *Veicoli* in circuiti anche in assenza di competizione, tranne i corsi di guida sicura;
- delitti dolosi commessi o tentati dall'*Assicurato*;
- *Ebbrezza alcolica*, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni, infarto o patologie preesistenti, limitatamente all'*Assicurato* che ha determinato e subito l'*Infortunio* in tali stati;
- guerra o insurrezione, salvo quanto previsto dal precedente Art. 5.1.1) delle Condizioni di assicurazione;
- trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti, contaminazioni chimiche e biologiche (intese come l'avvelenamento con sostanze nucleari, biologiche e chimiche);
- le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche, non rese necessarie da *Infortunio* indennizzabile;
- azioni o comportamenti dell'*Assicurato* direttamente collegati alle seguenti patologie: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

Dove vale la copertura

Art. 5.3 - Estensione territoriale

L'*Assicurazione* "Infortuni del Conducente" vale in tutto il mondo. Relativamente alle prestazioni di cui all'Art. 5.4.1) delle Condizioni di assicurazione "Prestazioni erogate in *Strutture sanitarie* convenzionate con *UniSalute*", queste sono valide esclusivamente nel territorio della Repubblica italiana.

Come assicura

Art. 5.4 - Garanzie Prestate

A) Morte

La garanzia riguarda l'*Infortunio* che ha come conseguenza la morte dell'*Assicurato*.

La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio*.

L'*Indennizzo* per il caso morte non è cumulabile con l'*Indennizzo* spettante per *Invalidità permanente*.

Tuttavia, se l'*Indennizzo* per *Invalidità permanente* è stato pagato, ma l'*Assicurato* muore entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio* e in conseguenza di questo, gli eredi, hanno diritto alla differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell'*Assicurato* e l'*Indennizzo* già pagato all'*Assicurato* per l'*Invalidità permanente*, se inferiore. Nel caso contrario non sono tenuti a restituire la differenza.

A.1) Supervalutazione futuro protetto

Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell'*Assicurato* unitamente a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, le quote di *Indennizzo* spettanti a termini di contratto ai figli minori o portatori di handicap dell'*Assicurato* verranno raddoppiate restando però inteso che il maggiore esborso della *Società* non potrà comunque superare l'importo complessivo di € 200.000,00 qualunque sia il numero degli eredi minorenni o portatori di handicap.

A.2) Stato comatoso irreversibile

In caso di *Infortunio* da circolazione che abbia comportato uno *Stato comatoso irreversibile*, in quanto si sia protratto per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi, ferma la denuncia del *Sinistro* attestante il perdurare, per il periodo sopra indicato, dello stato comatoso come certificato dall'autorità medico-ospedaliera competente, la *Società* corrisponderà l'*Indennizzo* previsto per il caso Morte, secondo i criteri indicati all'Art. 8.4.4.3) delle Condizioni di assicurazione.

B) Invalidità permanente

La garanzia riguarda l'*Infortunio* che ha come conseguenza una *Invalidità permanente* - accertata secondo i criteri indicati all'Art. 8.4.5.1) delle Condizioni di assicurazione - corrispondendo un *Indennizzo* così calcolato sulla *Somma assicurata*:

Percentuali di Invalidità permanente accertata	Entità dell' <i>Indennizzo</i>
inferiore o uguale al 49%	percentuale accertata applicata sulla <i>Somma assicurata</i>
dal 50% al 95%	<i>Somma assicurata</i>
superiore al 95%	doppio della <i>Somma assicurata</i>

La garanzia è prestata anche se l'*Invalidità permanente* si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio*.

Come personalizzare

Art. 5.4.1 - Infortuni "Plus" (Garanzie aggiuntive della sezione Infortuni del Conducente) (operanti solo se espressamente richiamate nell'Applicazione e sia stato previsto il relativo Premio)

C) Rimborso spese mediche da Infortunio

In caso di *Infortunio* avvenuto durante il periodo di validità del contratto, la Società assicura secondo le modalità e i limiti indicati al punto C.1) "Modalità di erogazione delle prestazioni" del presente articolo, il rimborso delle spese di cura rese necessarie dall' *Infortunio* e sostenute non oltre 2 anni dalla data del Sinistro per:

- gli accertamenti diagnostici;
- gli onorari per visite con medici generici e/o specialisti nonché in caso di intervento chirurgico, dei chirurgi, degli aiuti, degli assistenti e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli apparecchi protesici applicati durante l'intervento;
- i medicinali, i trattamenti fisioterapici rieducativi, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), entro il limite del 50% della Somma assicurata;
- gli interventi di chirurgia plastica ed estetica e le cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare le conseguenze di un danno estetico provocato dall'*Infortunio*, entro il limite del 50% della *Somma assicurata*;
- le rette di degenza;
- l'acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il processo di guarigione;
- il rimborso delle spese per le protesi dentarie, limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi o danneggiati e sempreché la protesi sia applicata entro e non oltre 2 anni dalla data del Sinistro. Resta comunque inteso che rimane sempre escluso il rimborso delle spese per le cure odontoiatriche e le paradontopatie;
- il trasporto dell'*Assicurato* con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l'Istituto di cura, entro il limite del 50% della Somma assicurata.

C.1) Modalità di erogazione delle prestazioni

Per l'attivazione della garanzia è necessaria la prescrizione medica contenente il quesito diagnostico che ha reso necessaria la *Prestazione* stessa.

Relativamente alle visite specialistiche, i documenti di spesa (fatture, ricevute) debbono riportare l'indicazione della specialità del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata.

Le *Prestazioni* sono erogate, a scelta dell'*Assicurato*, secondo le seguenti modalità:

a) Prestazioni sanitarie in Strutture Convenzionate con UniSalute¹²

Nel caso di ricorso a *Strutture convenzionate UniSalute* la medesima provvede al pagamento diretto delle spese nel limite massimo di *Indennizzo* per annualità assicurativa pari alla *Somma assicurata* indicata nell'*Applicazione* e senza applicazione di alcuna *Franchigia*.

Per le *Prestazioni sanitarie* di cui al punto C) "*Rimborso spese mediche da Infortunio*" del presente articolo, relativamente alle sole cure termali, medicinali, acquisto o noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori, nonché per il trasporto dell'*Assicurato* con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l'Istituto di cura, la garanzia è prestata con l'applicazione della *Franchigia* di € 50,00 per ogni *Infortunio*. Tale *Franchigia* non viene applicata se al momento del *Sinistro* il conducente *Proprietario* indossa protezioni motociclistiche non obbligatorie (giubbotti protettivi, paraschiena) di cui fornisca idonea documentazione d'acquisto antecedente il *Sinistro*.

b) Prestazioni sanitarie in strutture non convenzionate con UniSalute

Nel caso di ricorso a strutture non convenzionate con *UniSalute* l'*Assicurato* potrà scegliere una *Struttura sanitaria* privata o pubblica di propria scelta, sostenere l'esborso anticipato delle spese relative e richiedere successivamente il rimborso integrale ad *UniSalute* nel limite massimo di *Indennizzo* per annualità assicurativa pari alla *Somma assicurata* indicata nell'*Applicazione* e con l'applicazione della *Franchigia* di € 50,00 per ogni *Infortunio*.

c) Prestazioni sanitarie nel Servizio Sanitario Nazionale

Qualora l'*Assicurato* si avvalga delle *Prestazioni sanitarie* erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, oppure di altre forme di assistenza sanitaria (enti mutualistici, casse sanitarie di assistenza ecc.), *UniSalute* rimborserà i ticket nonché le spese sanitarie rimaste a carico dell'*Assicurato* nel limite massimo di *Indennizzo* per annualità assicurativa pari alla *Somma assicurata* indicata nell'*Applicazione*, ma senza applicazione di *Franchigia*.

Nel corso dell'annualità assicurativa, la *Somma assicurata* indicata nell'*Applicazione* deve intendersi unica per le *Prestazioni* indicate alle lettere a), b) e c).

12 Cos'è UniSalute?

UniSalute è la Compagnia di assicurazioni del Gruppo Unipol dedicata all'assistenza sanitaria. Essa mette a disposizione su tutto il territorio nazionale *Strutture sanitarie convenzionate* di elevata professionalità, medica, tecnologica e comfort.

I vantaggi nel rivolgersi ad *UniSalute* sono molteplici ed utili:

- nessun esborso a carico perché *UniSalute* provvede a pagare direttamente le spese alla *Struttura sanitaria* a cui ci si rivolge;
- nessuna *Franchigia* applicata sull'*Indennizzo* dovuto.

NOTA BENE!

Per richiedere le *Prestazioni sanitarie* e godere di tutti vantaggi offerti da *UniSalute* occorre sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale operativa di *UniSalute*, operativa 24 ore su 24 (vedi sezione "Riferimenti utili").

D) Diarie da Infortunio

D.1) Indennità per ricovero

In caso di ricovero in *Istituto di cura*, anche in regime di day hospital, reso necessario da *Infortunio*, la *Società* a guarigione clinica ultimata, corrisponderà:

- l'indennità giornaliera indicata nell'*Applicazione* per ogni giorno di degenza;
- il 50% dell'indennità prevista nell'*Applicazione* per ogni giorno di degenza in caso di day hospital, di almeno 2 giorni consecutivi.

L'indennità verrà corrisposta per la durata massima di 365 giorni per ogni *Infortunio*.

Agli effetti del computo delle giornate di degenza, si conviene che la giornata di entrata e uscita dall'*Istituto di cura* siano considerate una sola giornata qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.

In caso di *Infortunio*, occorso all'*Assicurato* fuori dai confini della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, che comporti un ricovero in un *Istituto di cura* del luogo, la *Società* corrisponderà l'indennità giornaliera per ricovero maggiorata del 50% per tutto il periodo della degenza.

D.2) Indennità per Immobilizzazione

In caso di *Infortunio* che ha determinato una *Immobilizzazione*, la *Società* corrisponderà:

- l'indennità giornaliera indicata nell'*Applicazione*.

L'indennità verrà corrisposta anche nel caso di applicazione di mezzi di contenzione amovibili e preconfezionati *sempreché* rigidi ed esterni (esclusi collari morbidi e bustini ortopedici), e purché prescritti:

- in assenza di ricovero e di day hospital, da un Pronto Soccorso dipendente da *Struttura sanitaria*;
- in caso di ricovero o di day hospital, nel corso della degenza dai sanitari dell'*Istituto di cura*.

La liquidazione dell'indennità per *Immobilizzazione* verrà riconosciuta per ogni giorno di *Immobilizzazione* sino alla rimozione del mezzo di contenzione e comunque per un periodo massimo di 60 giorni per *Infortunio*.

Art. 5.4.2 - Infortuni del Conducente "Formula Compact"¹³

(Clausola operante soltanto se espressamente richiamata in Polizza)

La garanzia Infortuni del Conducente opera limitatamente ai casi di Morte ed *Invalidità permanente* e dove esista a carico del Conducente una responsabilità totale o parziale nella causazione dell'evento che ha provocato l'*Infortunio*.

13 Qual è la differenza fra la "Formula Compact" e la garanzia fornita nella sua forma tradizionale?



Le differenze sono essenzialmente due:

- la garanzia "Infortuni del Conducente" acquistata nella forma tradizionale protegge sempre il conducente, sia questo responsabile o meno dell'Incidente avvenuto. La garanzia prestata invece con la "Formula Compact" assicura il conducente solo nei casi dove egli, per legge, non è protetto da alcuna forma di tutela per i suoi danni fisici, ossia quando ha torto;
- la "Formula Compact" non è abbinabile alle Garanzie Aggiuntive "Rimborso spese mediche" e "Diarie".

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Infortuni		
Garanzia	Limiti e sottolimiti	Franchigie
Morte	Somma assicurata indicata nell'Applicazione	-
Stato comatoso irreversibile	Somma assicurata per Morte	-
Invalità permanente	Somma assicurata indicata nell'Applicazione	-
Rischio eventi naturali catastrofici	Indennizzo pari al 50% dei capitali assicurati per Morte e Invalità permanente	Franchigia 10% Nessuna Franchigia per Invalità permanente accertata superiore al 50%
Rimborso spese mediche	Somma assicurata indicata in Polizza • medicinali, trattamenti fisioterapici rieducativi, cure termali: entro il limite del 50% della Somma assicurata; • interventi di chirurgia plastica ed estetica, cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare le conseguenze di un danno estetico provocato dall' Infortunio: entro il limite del 50% della Somma assicurata; • trasporto dell'Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l'Istituto di cura: entro il limite del 50% della Somma assicurata	• Nessuna Franchigia in caso di utilizzo di Strutture convenzionate con UniSalute - salvo che per le Prestazioni relative a cure termali, medicinali, acquisto o noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori, nonché per il trasporto dell'Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l'Istituto di cura, dove è prevista l'applicazione della Franchigia di € 50,00 per ogni Infortunio - o del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, oppure di altre forme di assistenza sanitaria; • Franchigia assoluta di € 50,00 per ogni Infortunio in caso di Prestazioni in strutture sanitarie non convenzionate con UniSalute
Indennità per ricovero	RICOVERO Somme Assicurate indicate nell'Applicazione In caso di day Hospital di almeno 2 giorni consecutivi, 50% dell'indennità indicata nell'Applicazione Massimo 365 giorni per ogni Infortunio. In caso di ricovero all'estero, indennità giornaliera maggiorata del 50%	-
Indennità per Immobilizzazione	Somme Assicurate indicate nell'Applicazione Massimo 60 giorni per ogni Infortunio	-

Cosa assicura**Art. 6.1 - Rischio assicurato**¹⁴

1. La Società assicura nei limiti del massimo *Indennizzo* di € 20.000,00 per *Sinistro* e senza limite di denunce per anno assicurativo, la Tutela Legale, compresi i relativi oneri anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i seguenti casi:
 - a) sostenere l'esercizio di pretese al *Risarcimento* dei danni da circolazione stradale a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di *Terzi*. In caso di *Incidente* tra *Veicoli* l'operatività viene garantita nei seguenti casi:
 - a.1) *Sinistri* gestiti con la Procedura di "*Risarcimento Diretto*" (articolo 149 del *Codice*), esclusivamente dopo l'offerta di *Risarcimento* comunicata dalla propria compagnia R.C.A. o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'articolo 8 del DPR 254/2006, ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale anche nei confronti della compagnia del responsabile civile;
 - a.2) l'esercizio di pretese al *Risarcimento* dei danni da circolazione stradale di cui all'articolo 148 del *Codice*, sia per danni materiali sia per lesioni a persone. In tal caso la copertura per la richiesta di *Risarcimento* danni viene garantita nei limiti del massimo *Indennizzo* di € 40.000,00 per *Sinistro* e senza limite di denunce per anno assicurativo, nei seguenti casi:
 - per i *Sinistricon* lesioni a persone superiori a 9 (nove) punti di invalidità, avvenuti in Italia;
 - per i *Sinistricon* lesioni a persone, in caso di *Sinistri* avvenuti all'estero.
 - a.3) *Sinistri* con danni da circolazione stradale subiti dai *Terzi* trasportati (articolo 141 del *Codice*).
La garanzia opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.2) delle Condizioni di assicurazione, lettera i) nel solo caso di violazione della normativa relativa al divieto di guida in stato di *Ebrezza alcolica*;
 - b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad *Incidente* stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
 - c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali conseguenti ad *Incidente* stradale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i

14 In quali circostanze è utile la Tutela Legale?

In tutti quei casi dove, in seguito ad un *Incidente* stradale, si vuol far valere le proprie ragioni a fronte di controversie con la controparte.

Ad esempio:

- quando, in caso di distrazione alla guida si passa con il semaforo rosso causando un *Incidente* grave (*Delitto* colposo; vedi lettera b);
- quando si vuol riottenere il dissequestro del motociclo in seguito ad un *Incidente* grave con responsabilità anche di natura penale (vedi lettera d);
- quando si vuol riottenere la patente sequestrata per un *Incidente* stradale grave (vedi lettera f);
- quando, lavato il veicolo presso un autolavaggio, ci si accorge che le spazzole hanno graffiato in modo evidente la carrozzeria e conseguentemente si richiede il *Risarcimento* del danno al gestore dell'impianto che rifiuta di riconoscere la responsabilità dell'accaduto (vedi lettera h).

casi di estinzione del reato. Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga dall'Art. 6.2) delle Condizioni di assicurazione, lettere e), i) e m);

- d) assistenza nei procedimenti di dissequestro del Veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad Incidente stradale;
- e) sostenere controversie relative a danni da circolazione stradale, a cose e/o persone, cagionati dal Proprietario o dal conducente autorizzato a trasportati o ad altri soggetti, in conseguenza della circolazione del Veicolo. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'Assicurazione di responsabilità civile per spese di resistenza (articolo 1917 del Codice civile, comma 3);
- f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad Incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al prefetto o l'opposizione avanti il giudice ordinario di primo grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un Incidente stradale. La Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale, attraverso il legale nominato ai sensi dell'Art. 8.5.1) delle Condizioni di assicurazione, provvederà alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'Assicurato deve far pervenire alla Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. 6.2) delle Condizioni di assicurazione, lettera a) limitatamente alla materia amministrativa.
- g) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida derivanti da violazioni del Codice della Strada;
- h) proporre ricorso avverso la sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo di circolare con Veicolo assicurato per la Responsabilità Civile Autoveicoli.¹⁵ La garanzia opera esclusivamente qualora la sanzione amministrativa sia stata comminata a seguito di fermo stradale da parte delle Autorità e la mancata copertura assicurativa del Veicolo indicato nell'Applicazione risulti dalla consultazione della banca dati ANIA SITA, Sistema Integrato Targhe Assicurate.

Sono garantite anche le spese per il ricorso avverso il sequestro del Veicolo avvenuto a seguito di contestazione della mancata copertura assicurativa di Responsabilità Civile Autoveicoli.

L'Assicurato deve far pervenire alla Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di consegna/notifica dello stesso. La Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri provvederà alla redazione e presentazione del ricorso al prefetto previo conferimento del mandato da parte dell'Assicurato. Nel caso in cui l'Assicurato scelga invece di presentare il ricorso

15 Come faccio a dimostrare alle Autorità di essere assicurato per la RC Auto?

In caso di controlli delle Autorità, gli automobilisti possono dimostrare di avere ottemperato all'obbligo di assicurazione esibendo il certificato di assicurazione (in formato cartaceo o digitale, anche su smartphone se del caso), che prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione della banca dati delle coperture RCA. A tal proposito, ricordiamo che permane l'obbligo di conservare il certificato di assicurazione a bordo del Veicolo, pena una sanzione che non verrebbe coperta dalla garanzia di Tutela Legale.



avanti al giudice di pace, dovrà indicare il nominativo del legale incaricato e le spese saranno garantite con il limite di € 1.000,00 per *Sinistro*.

In ogni caso la garanzia opera esclusivamente qualora il ricorso al prefetto o al giudice di pace venga accolto confermando l'erronea contestazione della sanzione, in quanto il *Veicolo* risulta regolarmente assicurato. La garanzia non opera pertanto nel caso in cui il ricorso venga rigettato confermando la mancata copertura assicurativa del *Veicolo*.

La garanzia deroga all'esclusione di cui all'Art. 6.2) delle Condizioni di assicurazione, lettera a) limitatamente alla materia amministrativa;

- i) sostenere controversie contrattuali nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il *Veicolo* assicurato. Relativamente ai precedenti punti b) d) f) e g), a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.2) delle Condizioni di assicurazione, lettera i), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'*Assicurato* venga contestata la guida in stato di *Ebbrezza alcolica*.

Nel caso di guida in stato di *Ebbrezza alcolica* la prestazione opera solamente per il primo *Sinistro* insorto in ciascuna annualità assicurativa e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico certificato, applicando uno *Scoperto* del 10% delle spese legali e peritali, con il massimo di € 500,00. Per eventuali *Sinistri* successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la *Società* non liquiderà alcuna somma.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa *Polizza* o *Applicazione* le garanzie vengono prestate unicamente a favore del *Contraente*.

2. L'*Assicurazione* riguarda esclusivamente i seguenti oneri:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del *Caso assicurativo* anche quando la vertenza sia trattata tramite il coinvolgimento di un *Organismo di mediazione* o mediante convenzione di negoziazione assistita;¹⁶
- le indennità a carico dell'*Assicurato* spettanti all'*Organismo di mediazione* costituito da un ente di diritto pubblico oppure da un organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite: *Risarcimento* del danno derivante dalla circolazione di *Veicoli* e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza dell'*Assicurato* e di condanna anche al pagamento di tali spese o di transazione autorizzata dalla *Società* alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri* Tutela Legale ai sensi dell'Art. 8.5.2) delle Condizioni di assicurazione, comma 4;
- le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti (spese peritali) purché scelti in accordo con la *Società* alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri* Tutela Legale ai sensi dell'Art. 8.5.2) delle Condizioni di assicurazione, comma 5;

16 Cos'è la negoziazione assistita?

La "convenzione di negoziazione assistita da un avvocato" è un accordo mediante il quale le parti decidono di cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo professionale forense.



- le spese processuali nel processo penale (articolo 535 Codice di procedura penale);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato (D.P.R. 30/05/2002 n° 115 e successive modifiche e integrazioni), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese sostenute dall'Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dall'Applicazione;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Cosa NON assicura

Art. 6.2 - Esclusioni

Le garanzie non sono operanti:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, *Atti di vandalismo*, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure se il Veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una Destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non operi la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli obbligatoria, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi previsti dalla legge;
- i) nei casi di contestazione per guida in stato di *Ebrezza alcolica* o di sostanze stupefacenti o per omissione di fermata e assistenza;
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- k) se il Veicolo non è omologato;
- l) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;
- m) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida in stato di *Ebrezza alcolica*;

- n) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;
- o) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
- p) per le vertenze contrattuali con la Società.

Dove vale la copertura

Art. 6.3 - Estensione territoriale

L'Assicurazione "Tutela Legale" opera nell'ambito territoriale per la quale è valida l'Assicurazione della Responsabilità Civile Autoveicoli cui si riferisce.

Come assicura

Art. 6.4 - Insorgenza del Caso assicurativo

1. Per insorgenza del *Caso assicurativo* si intende:
 - per l'esercizio di pretese al *Risarcimento* dei danni da circolazione stradale extracontrattuali e per le controversie relative a danni da circolazione cagionati a *Terzi*, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al *Risarcimento*;
 - per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un *Terzo* abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del *Caso assicurativo* si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia viene prestata per i *Casi assicurativi* che siano insorti:
 - trascorsi tre mesi dalla decorrenza dell'Applicazione, per le vertenze contrattuali;
 - durante il periodo di validità dell'Applicazione, per tutte le altre prestazioni garantiteQualora l'Applicazione sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa con garanzia di Tutela Legale rispetto ad un contratto precedente di Tutela Legale riferito allo stesso *Veicolo*, la carenza dei tre mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto.
Sarà pertanto onere del *Contraente*, in sede di denuncia del *Sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di un contratto precedente con garanzia di Tutela Legale.
3. La garanzia si estende ai *Casi assicurativi* che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o alla società alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri* Tutela Legale, nei modi e nei termini dell'Art. 8,5,1) delle Condizioni di assicurazione, entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.
4. Qualora l'Applicazione sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad un contratto precedente della Società, il termine di denuncia dei *Sinistri* insorti durante la vigenza del contratto precedente, decorre dalla cessazione della presente Applicazione anziché dalla cessazione del contratto precedente.
5. La garanzia non ha luogo se il contratto oggetto della controversia è già stato disdetto o se la *Rescissione*, *Risoluzione* o modificazione del contratto stesso è già stata chiesta da uno dei Contraenti nel momento della stipulazione dell'Assicurazione. Tale disposizione

non si intende operante per tutti i contratti emessi senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad un contratto precedente della Società.

6. Si considerano a tutti gli effetti come unico *Caso assicurativo*:
- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo limite massimo di *Indennizzo* resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Come personalizzare

Art. 6.5 - Tutela Legale "Plus" - Limite massimo per Sinistro (Clausola operante soltanto se espressamente richiamata in Polizza)

La Società, applicando le condizioni dell'Art. 6.1 delle Condizioni di Assicurazione, eleva il limite massimo di *Rimborso per Sinistro* ad € 50.000,00 -o a € 100.000 a seconda di quanto pattuito in Polizza- senza limite di denunce per anno assicurativo.

Art. 6.6 - Tutela Legale "Plus" - Atto di pirateria stradale e spese di investigazione

In caso di *Sinistro* cagionato da *Veicolo* non identificato che abbia per conseguenza lesioni alla persona, la Società garantisce entro il limite massimo assicurato convenuto:

- l'esercizio dell'azione di *Risarcimento* danni da circolazione stradale alla persona subita dal conducente del *Veicolo* assicurato nei confronti dell'impresa designata dall'IVASS per la gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada *nei limiti e con le modalità definite dal Titolo XVII del Codice*;
- le spese per un eventuale investigatore per lo svolgimento di tutte le indagini necessarie all'identificazione del responsabile del fatto.

Le indagini avranno termine decorsi due mesi dalla data di accadimento del fatto e la Società terrà a proprio carico le relative spese sino ad un massimo di € 5.000,00.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Tutela Legale		
Garanzia	Prestazioni	Limiti/Sottolimiti
Tutela Legale	difesa in sede giudiziale ed extragiudiziale	fino a € 20.000/sinistro
	pretese di Risarcimento danni al di fuori della procedura di "Risarcimento Diretto"	fino a € 40.000/sinistro
	ricorso tramite proprio legale avverso sanzione amministrativa e sequestro veicolo in caso di fermo da Autorità per mancata copertura RCA su banca dati ANIA SITA	fino a € 1.000/sinistro
Tutela Legale Plus	difesa in sede giudiziale ed extragiudiziale	fino a € 50.000/sinistro o a € 100.000/sinistro, a seconda di quanto pattuito in Polizza
	spese per risarcimento ed investigazione per sinistro da atto di pirateria stradale	fino a € 5.000/sinistro

Art. 7.1 UNIBOX¹⁷**Premessa**

La Società ha stipulato un accordo con il *Provider telematico*, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite:

- il Contatore Satellitare denominato “Unibox”, in caso di dispositivo fornito in comodato al *Contraente*;
- “Unibox” o altro analogo dispositivo compatibile - entrambi di seguito denominati “Contatore Satellitare” - in caso di dispositivo di proprietà del *Contraente*.

Il contratto stipulato con la Società consente di beneficiare di riduzioni del *Premio* all'atto della stipula ed agli eventuali successivi rinnovi.

La frazione di anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del *Premio* in misura fissa prevista dalla Tariffa in corso sul contratto.

Presupposti per la validità delle presenti clausole e per l'applicazione delle conseguenti riduzioni di *Premio* sono:

1. l'installazione/attivazione a bordo del *Veicolo* assicurato:
 - di *Unibox*, concesso in comodato dal *Provider telematico* al *Contraente* nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile oppure
 - del Contatore Satellitare di proprietà del *Contraente* o dell'istestatario/i del *Veicolo* stesso, purché lo stesso sia compatibile tecnologicamente con il *Provider telematico*;
2. la stipulazione da parte del *Contraente* del Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico*;
3. limitatamente ai dispositivi in proprietà, la precedente stipulazione da parte del *Contraente* di un contratto, avente per oggetto il servizio di ricerca del *Veicolo* e/o assistenza in caso di crash, con un fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*.

Si rinvia al Contratto di abbonamento ai servizi di cui al precedente punto 2, che deve essere sottoscritto dal *Contraente* contemporaneamente al contratto di *Assicurazione*, per quanto riguarda:

- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679 - “Regolamento Generale di Protezione dei dati personali delle persone fisiche”;
- diritti dell'interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;

17 Quali sono i benefici offerti dal dispositivo satellitare Unibox?

Le offerte Unibox 2Ruote Full e 2Ruote Top prevedono innanzitutto i servizi legati alla sicurezza sul *Veicolo*, rilevando l'Incidente stradale se superiore ad una certa entità ed inviando i soccorsi per il traino o trasporto del *Veicolo*. Inoltre, se il dispositivo scelto è abbinato alle garanzie Incendio e Furto/Rapina, consente di attivare il servizio di ricerca del *Veicolo* in caso di Furto. Questi sono i principali servizi di cui si può prendere visione consultando il Contratto di abbonamento ai servizi con il *Provider telematico* a cui si rimanda.



- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- canone e sue modalità di calcolo (valido per tutti i dispositivi);
- installazione, disinstallazione, reinstallazione di *Unibox*;
- cessazione del contratto.

La *Società* ha facoltà di cambiare il *Provider telematico* dandone tempestivo avviso al *Contraente*.

Art. 7.1.1 - Validità dei servizi infotelematici

I servizi sono validi esclusivamente sul motociclo destinato al trasporto di persone, la motocarozzetta, il quadriciclo per trasporto persone (di cui all'articolo 53, lettera a), b) e c) del Codice della Strada; con riferimento ai quadricicli per trasporto persone: decreto Ministero dei Trasporti del 5/4/1994) del Nuovo Codice della Strada a condizione che siano richiamati nell'*Applicazione* unitamente ad una delle garanzie della sezione "Assistenza Stradale", ove prevista, salvo il caso questa non sia già prestata da altri.

Art. 7.1.2 - Unibox in comodato

Condizioni di assicurazione

"Unibox 2Ruote Top"

Fatto salvo quanto indicato in Premessa, tra le parti si conviene quanto segue:

- a) Il *Contraente*, per usufruire delle riduzioni di *Premio* praticate dalla *Società*, si impegna a:
 1. fare installare ed attivare *Unibox* da un installatore convenzionato con il *Provider telematico*, anche presso la sede legale/operativa del *Contraente*, entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento del *Premio* assicurativo o di *Effetto* dell'*Applicazione* se successiva;
 2. avvisare immediatamente il Servizio Clienti del *Provider telematico* o l'installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
 3. completare la procedura di verifica del numero di cellulare comunicato in sede di stipula, seguendo le informazioni ricevute nell'apposito SMS inviato sul medesimo contatto telefonico e comunicare immediatamente alla *Società* il cambiamento della propria sede legale/operativa e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
 4. trasferire *Unibox*, sul nuovo *Veicolo* in caso di sostituzione del *Veicolo* assicurato e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di *Effetto* dell'*Applicazione* se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla *Società* che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del *Provider telematico*;
 5. fare disinstallare *Unibox*, in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del *Veicolo* assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento dell'*Applicazione* per qualunque motivo, fissando autonomamente

l'appuntamento con un installatore convenzionato ed avvertendo tempestivamente la Società che provvederà a darne comunicazione al *Provider telematico* per le operazioni di recupero di *Unibox* presso l'installatore stesso;

6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento di *Unibox*, segnalato dal Servizio Clienti del *Provider telematico*, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il *Contraente* dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
 7. contattare immediatamente il Call Center *Sinistri* di Gruppo (per i contatti consultare la sezione "Riferimenti utili") dopo il *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita*, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca, qualora lo stesso risulti assicurato con la Società per tali rischi;
 8. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di *Unibox*:
 - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del *Veicolo* effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un *Incidente*, un *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita* o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti ad *Unibox* o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del *Provider telematico* mediante lettera o altri mezzi telematici;
 9. non lasciare i "transponder" (dispositivi utilizzati da *Unibox 2Ruote Top* per la rilevazione automatica di un eventuale *Furto*) sul *Veicolo*, quando lo stesso viene lasciato in sosta ed a restituirli nel caso di mancato ritrovamento del *Veicolo* a seguito di *Furto* o *Rapina* o *Appropriazione indebita*.
- b. Se il *Contraente* ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), la Società:
1. non applicherà eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti nell'*Applicazione*, in caso di mancato ritrovamento o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del *Valore assicurato* e degli *Accessori aggiuntivi non di serie* (Danno Totale) a seguito di *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita* consumato dopo l'attivazione di *Unibox*;
 2. applicherà la riduzione del 50% agli eventuali limiti dell'*Indennizzo* previsti nell'*Applicazione* in caso di ritrovamento del *Veicolo* con danni a seguito di *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita* consumato dopo l'attivazione del Contatore Satellitare;
 3. in caso di *Sinistro* (Rca, *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita* senza ritrovamento del *Veicolo* o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del *Valore assicurato* e degli *Accessori aggiuntivi non di serie* - Danno Totale) avvenuto prima dell'attivazione di *Unibox* o, in caso di vendita/demolizione del *Veicolo*, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di *Unibox* e la consegna a terzi del *Veicolo* stesso:
 - non effettuerà la *Rivalsa* prevista al punto 1b) della successiva lettera e);
 - non applicherà la riduzione dell'*Indennizzo* di cui al punto 1b) della successiva lettera e), fermi restando gli eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti nell'*Applicazione*.
- c. Qualora l'*Applicazione* venga sospesa per qualsiasi motivo (eccetto il caso di *Polizza* amministrata nella forma "a variazione" per la quale la sospensione del rischio non è ammessa),

la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del *Veicolo* proseguirà sino allo smontaggio di *Unibox*. L'erogazione del servizio di allarme verso la società di assistenza e del servizio di ricerca del *Veicolo* saranno ripristinati solo con la riattivazione del contratto.

- d. In caso di *Sinistro R.C.A.* il *Contraente* ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del *Provider telematico* tutti i dati registrati dall'*Unibox*.
- e. L'inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:
1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 4:
 - 1a) il *Contraente*, qualora non si sia verificato alcun *Sinistro*, dovrà rimborsare alla *Società* subito, o se prevista la forma "a regolazione" il rimborso avverrà in tale sede, la somma pari alla riduzione di *Premio* relativa all'intero periodo assicurativo prevista per l'installazione di *Unibox*. In tal caso viene meno anche il beneficio della riduzione del *Premio* per l'eventuale successiva annualità assicurativa;
 - 1b) se prima del pagamento della differenza di *Premio* di cui al precedente punto 1a) o della sua imputazione "a regolazione", si dovesse verificare:
 - un *Sinistro R.C.A.*, la *Società* effettuerà *Rivalsa* per le somme effettivamente pagate ai *Terzi* danneggiati; in ogni caso, la *Rivalsa* verrà esercitata in proporzione al minor *Premio* pagato in conseguenza dell'installazione di *Unibox* con il massimo di 5.000 euro;
 - il *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita del Veicolo*, in deroga a quanto stabilito nell'*Applicazione*, all'*Indennizzo* dovuto in caso di mancato ritrovamento del *Veicolo* o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del *Valore assicurato* e degli *Accessori aggiuntivi non di serie* (Danno Totale) sarà applicato lo *Scoperto* del 20% in aggiunta a quello eventualmente pattuito nell'*Applicazione*; se quest'ultimo non è pattuito, è comunque applicato lo *Scoperto* del 20%;
 2. rispetto agli obblighi di cui ai punti 3 e 8
 - i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* non potranno essere correttamente erogati;
 3. rispetto agli obblighi di cui al punto 6 e nel caso di rinuncia del *Contraente* ai servizi del *Provider telematico*:
 - al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, l'*Applicazione* verrà - a seconda dei casi - annullata oppure sostituita eliminando la presente clausola; il *Contraente* dovrà pagare alla *Società* la somma pari alla riduzione di *Premio* prevista per l'installazione di *Unibox* relativa al periodo residuo successivo al verificarsi della circostanza;
 4. rispetto agli obblighi di cui ai punti 7 e 8
 - in caso di *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita* senza ritrovamento del *Veicolo* o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del *Valore assicurato* e degli *Accessori aggiuntivi non di serie* (Danno Totale), si applicheranno i limiti all'*Indennizzo* previsti nell'*Applicazione*, fermo restando, relativamente al punto 7, il disposto dell'articolo 1915 del Codice civile (inadempimento dell'obbligo di avviso);
 5. rispetto agli obblighi di cui al punto 9
 - in caso di mancata attivazione dell'allarme automatico *Furto* con contemporanea

mancata restituzione dei “transponder”, l’Indennizzo dovuto in caso di mancato ritrovamento del Veicolo sarà ridotto del 10%.

La rinuncia del *Contraente* ai servizi del *Provider telematico* come anche l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

- f) Sul sito web del *Provider telematico* è possibile consultare l’elenco delle strutture convenzionate e abilitate all’installazione di *Unibox*. Le operazioni di smontaggio e successiva reinstallazione di *Unibox* in caso di sostituzione *Veicolo* e di smontaggio definitivo di *Unibox* saranno a carico del *Contraente* e dovranno essere effettuate esclusivamente presso le strutture convenzionate ed abilitate ad eseguire tali operazioni, oppure presso la sede legale/operativa previo accordo diretto con l’installatore convenzionato.

Art. 7.1.3 - Unibox di proprietà¹⁸

Condizioni di assicurazione

“Unibox 2Ruote Full”

Fatto salvo quanto indicato in Premessa, tra le parti si conviene quanto segue:

- a) Il *Contraente*, per usufruire delle riduzioni di *Premio* praticate dalla *Società*, si impegna a:
1. consegnare alla medesima, copia del contratto avente per oggetto il servizio di ricerca del *Veicolo* e/o assistenza in caso di crash, stipulato con un fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*;
 2. fare attivare, qualora non sia già stato fatto, il Contatore Satellitare da un installatore convenzionato con il *Provider telematico*, entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento del *Premio* assicurativo o di Effetto dell’Applicazione se successiva;
 3. completare la procedura di verifica del numero di cellulare comunicato in sede di stipula, seguendo le informazioni ricevute nell’apposito SMS inviato sul medesimo contatto telefonico e comunicare immediatamente alla *Società* il cambiamento della propria sede legale/operativa e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
 4. trasferire il Contatore Satellitare, a proprie spese, in caso di sostituzione del *Veicolo* e qualora decida di trasferire detto contatore sul nuovo *Veicolo*, a fissare autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, anche presso la sede legale/operativa, che debbono eseguirsi entro 45 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di Effetto dell’Applicazione se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla *Società* che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del *Provider telematico* o di altra società sua partner;

18 Ho già un dispositivo satellitare di mia proprietà. Posso godere delle riduzioni di prezzo sulla Polizza auto?

Se un dispositivo **Unibox** o altro dispositivo analogo, purché compatibile con *Unibox*, è di proprietà del Cliente, si può beneficiare delle riduzioni di *Premio* offerte dalla Compagnia. Importante è che il dispositivo sia attivo e funzionante e che venga consegnato in Agenzia/Punto Vendita il Contratto di abbonamento ai servizi già sottoscritto ed in corso di validità con un fornitore di servizi telematici, tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*.

5. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del Contatore Satellitare, segnalato dal Servizio Clienti del *Provider telematico*, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il *Contraente* dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
 6. contattare dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il Call Center *Sinistri* di Gruppo (per i recapiti consultare la sezione “Riferimenti utili”) dopo il *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita del Veicolo*, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca sempreché tale servizio sia previsto nel Contratto di abbonamento ai servizi di cui al punto 2 della Premessa. Qualora il servizio di ricerca del *Veicolo* sia prestato in proprio dal fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*, si impegna a contattare la competente struttura indicata nel contratto di cui al punto 1 di a);
 7. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del Contatore Satellitare:
 - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del *Veicolo* effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un *Incidente*, un *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita* o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore Satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del *Provider telematico* o di altra società sua partner mediante lettera o altri mezzi telematici.
- b) Se il *Contraente* ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), la *Società*:
1. non applicherà eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti nell'*Applicazione*, in caso di mancato ritrovamento del *Veicolo* o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del *Valore assicurato* e degli *Accessori aggiuntivi non di serie* (Danno Totale), a seguito di *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita* consumato dopo l'attivazione del Contatore Satellitare;
 2. applicherà la riduzione del 50% agli eventuali limiti dell'*Indennizzo* previsti nell'*Applicazione a*, in caso di ritrovamento del *Veicolo* con danni a seguito di *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita* consumato dopo l'attivazione del Contatore Satellitare;
 3. in caso di *Sinistro* (Rca, *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita* senza ritrovamento del *Veicolo* o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del *Valore assicurato* e degli *Accessori aggiuntivi non di serie* - Danno Totale) avvenuto prima dell'attivazione del Contatore Satellitare o, in caso di vendita/demolizione del *Veicolo*, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del Contatore Satellitare e la consegna a terzi del *Veicolo* stesso:
 - non effettuerà la *Rivalsa* prevista al punto 1b) della successiva lettera e);
 - non applicherà la riduzione dell'*Indennizzo* di cui al punto 1b) della successiva lettera e), fermi restando gli eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti nell'*Applicazione*.
- c) Qualora l'*Applicazione* venga sospesa per qualsiasi motivo (eccetto il caso di *Polizza amministrata* nella forma “a variazione” per la quale la sospensione del rischio non è ammessa), la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del *Veicolo* proseguirà sino allo

smontaggio del Contatore Satellitare. L'erogazione del servizio di allarme verso la società di assistenza e del servizio di ricerca del *Veicolo* saranno ripristinati solo con la riattivazione del contratto o dell'*Applicazione*.

- d) In caso di *Sinistro R.C.A.* il *Contraente* ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del *Provider telematico* o di altra società di assistenza sua partner tutti i dati registrati dal Contatore Satellitare.
- e) L'inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:
1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 2 e 4
 - 1a) il *Contraente*, qualora non si sia verificato alcun *Sinistro*, dovrà rimborsare alla *Società* subito, o se prevista la forma "a regolazione" il rimborso avverrà in tale sede, la somma pari alla riduzione di *Premio* relativa all'intero periodo assicurativo prevista per l'installazione di *Unibox*. In tal caso viene meno anche il beneficio della riduzione del *Premio* per l'eventuale annualità assicurativa;
 - 1b) se prima del pagamento della differenza di *Premio* di cui al precedente punto 1a), si dovesse verificare:
 - un *Sinistro R.C.A.*, la *Società* effettuerà *Rivalsa* per le somme effettivamente pagate ai *Terzi* danneggiati; in ogni caso, la *Rivalsa* verrà esercitata in proporzione al minor *Premio* pagato in conseguenza dell'installazione *Unibox* con il massimo di 5.000 euro;
 - il *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita del Veicolo*, in deroga a quanto stabilito nell'*Applicazione*, all'*Indennizzo* dovuto in caso di mancato ritrovamento del *Veicolo* o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del *Valore assicurato* e degli *Accessori aggiuntivi non di serie* (Danno Totale) sarà applicato lo *Scoperto* del 20%, in aggiunta a quello eventualmente pattuito nell'*Applicazione*; se quest'ultimo non è pattuito, è comunque applicato lo *Scoperto* del 20%.
 2. rispetto agli obblighi di cui ai punti 3 e 7
 - i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* non potranno essere correttamente erogati;
 3. rispetto agli obblighi di cui al punto 5 oltre che nel caso di rinuncia del *Contraente* ai servizi del *Provider telematico*:
 - al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, l'*Applicazione* verrà - a seconda dei casi - annullata oppure sostituita eliminando la presente clausola; il *Contraente* dovrà pagare alla *Società* la riduzione di *Premio* prevista per l'installazione di *Unibox* e relativa al periodo residuo successivo al verificarsi della circostanza;
 4. rispetto agli obblighi di cui ai punti 6 e 7
 - in caso di *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita senza ritrovamento del Veicolo* o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del *Valore assicurato* e degli *Accessori aggiuntivi non di serie* (Danno Totale), si applicheranno i limiti all'*Indennizzo* previsti nell'*Applicazione*, fermo restando, relativamente al punto 6, il disposto dell'articolo 1915 del Codice civile (Inadempimento dell'obbligo di avviso).

La rinuncia del *Contraente* ai servizi del *Provider telematico* come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2, 4 e 5 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

Art. 7.2 - Spese per impossibilità di recupero di Unibox

(garanzia sempre operante per i dispositivi 2Ruote Full e 2Ruote Top concessi in comodato)

Se l'Assicurato è impossibilitato a restituire *Unibox* al *Provider telematico* o alla diversa società proprietaria del dispositivo perché distrutto, danneggiato o perduto, la Società si obbliga a tenerlo indenne e a risarcire direttamente il *Provider telematico* o la diversa società proprietaria del dispositivo per il danno subito nei casi di:

- a) demolizione del *Veicolo* e di *Unibox* a seguito di *Incidente* e/o *Incendio*;
- b) *Furto* del solo *Unibox*;
- c) asportazione di *Unibox* a seguito di *Furto* del *Veicolo* con ritrovamento dello stesso;
- d) danneggiamento totale di *Unibox* a per qualsiasi causa intervenuta;
- e) *Furto* del *Veicolo* senza ritrovamento dello stesso.

La Società rimborserà inoltre all'Assicurato le eventuali spese sostenute direttamente presso l'installatore per:

- f) le riparazioni su *Unibox* a seguito di danneggiamento parziale del sistema a seguito di *Incidente*, *Furto* o *Incendio* del *Veicolo* assicurato o per qualsiasi causa intervenuta;
- g) l'installazione di un nuovo *Unibox* sul *Veicolo* assicurato, o su altro *Veicolo*, a seguito di uno degli avvenimenti di cui ai casi a)-b)-c)-d)-e).

Previo presentazione di idonea documentazione comprovante:

- l'avvenuta demolizione del *Veicolo* per il caso a);
- la denuncia di *Furto* per i casi b) ed e);
- una dichiarazione dell'installatore per i casi c) e d);
- le spese sostenute presso l'installatore per i casi f) e g),

1. il *Risarcimento* al *Provider telematico* o alla diversa società proprietaria del dispositivo è dovuto fino alla concorrenza degli importi indicati nel Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* sottoscritto dal *Contraente* al momento dell'inserimento dell'*Applicazione* del suo ultimo rinnovo per i casi indicati alle lettere a), b), c), d) e);
2. la garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato sulla ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'installatore con il limite massimo di € 750,00 per evento per casi indicati alle lettere f) e g).

Art. 8.1 Norme per la garanzia RESPONSABILITA' CIVILE Autoveicoli (R.C.A.)

Art. 8.1.1- Denuncia di Sinistro

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono dare avviso del *Sinistro* alla *Società*, utilizzando il modello di Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di *Sinistro* ("modulo blu"), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili (articolo 1913 del Codice civile, articolo 143 del *Codice*). L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di *Sinistro* può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *Risarcimento*.

Qualora il *Sinistro* sia stato aperto su denuncia di un *Terzo*, al fine di ricordare al *Contraente* e all'*Assicurato* tale obbligo e di evitare un loro inadempimento colposo, la *Società* invierà una comunicazione al domicilio del *Contraente*, sollecitandolo ad adempiere entro 5 giorni.

Qualora, nonostante il sollecito, il *Contraente* o l'*Assicurato* non adempiano nei termini, saranno responsabili di inadempimento doloso dell'obbligo di avviso ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile e conseguentemente:

- perderanno il diritto all'indennità e alla copertura assicurativa;
- saranno tenuti a risarcire alla *Società*, entro 15 giorni dalla documentata richiesta, tutti i danni provocati dal loro inadempimento, quali, ad esempio, quanto già corrisposto dalla *Società* a titolo di forfait alla compagnia del terzo tramite la "Stanza di compensazione" gestita da CONSAP S.p.A. (articolo 13 del DPR 254/2006).

Art. 8.1.2- Risarcimento del danno da circolazione

La richiesta di *Risarcimento* dei danni subiti è effettuata secondo le seguenti procedure:

a) *Sinistro* rientrante nella procedura ordinaria

- per i danni alle cose

In caso di *Sinistro* che abbia causato danni alle cose, l'impresa che assicura il responsabile del *Sinistro* dovrà formulare al danneggiato un'offerta o negare il *Risarcimento* motivandolo entro i seguenti termini:

- 60 giorni dal ricevimento della richiesta di *Risarcimento* danni,
- 30 giorni se il "Modulo blu" è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.

In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal *Veicolo* danneggiato.

- per i danni alla persona

In caso di *Sinistro* che abbia causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi aventi diritto possono ottenere dall'Impresa che assicura il responsabile del *Sinistro* l'offerta di *Risarcimento* dei danni entro 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell'impresa e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal "Modulo blu".

In particolare dovranno essere inviati i dati relativi all'età, al codice fiscale, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l'attestazione medica comprovante

l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto.

La Società provvederà al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dall'accettazione del danneggiato. Il pagamento avverrà nello stesso termine di 15 giorni anche in caso di mancata accettazione o, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta, in caso di mancata risposta del danneggiato; la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.

b) "Risarcimento Diretto"¹⁹

Come previsto dalla procedura di *"Risarcimento Diretto"* (di cui all'articolo 149 del Codice e al Regolamento emanato con D.P.R. N. 254/06), per i Sinistri nei quali l'Assicurato ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente coinvolto, la richiesta di *Risarcimento* dei danni subiti dal *Veicolo* assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9% di IP) del conducente, dovrà essere inoltrata direttamente alla Società anziché all'impresa del responsabile.

La richiesta deve essere inoltrata dal danneggiato mediante lettera raccomandata A.R. a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. o con consegna a mano all'Agenzia/Punto Vendita che ha stipulato il contratto.

La stessa richiesta può anche essere inoltrata al Call Center Sinistri di Gruppo (per i recapiti consultare la sezione "Riferimenti utili"). È esclusa la forma di presentazione della richiesta di *Risarcimento* in via telematica.

Fermo restando i termini previsti al precedente punto a) la richiesta deve contenere:

- per i danni al *Veicolo* ed alle cose i seguenti elementi:
 - i nomi degli Assicurati;
 - le targhe dei due veicoli coinvolti;
 - la denominazione delle rispettive imprese;
 - la descrizione delle circostanze e delle modalità del *Sinistro*;
 - le generalità di eventuali testimoni;
 - l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di Polizia;
 - il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;
- nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti:
 - l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
 - l'entità delle lesioni subite;

19 Che cos'è la procedura di "Risarcimento Diretto"? Che cosa prevede?

?

La procedura di *"Risarcimento Diretto"* è un particolare sistema di Indennizzo che consente al "danneggiato" - al fine di snellire e velocizzare la liquidazione del danno - di chiedere il *Risarcimento* alla propria Compagnia anziché alla Compagnia del responsabile.

È una procedura che può essere attivata quasi sempre, ossia in presenza di un Incidente stradale con le seguenti caratteristiche (la maggioranza):

- deve coinvolgere due veicoli immatricolati in Italia (o Città del Vaticano o Repubblica San Marino) assicurati per la garanzia R.C.A.;
- gli eventuali danni fisici subiti dai conducenti devono essere di lieve entità (non ci sono limitazioni per i danni subiti dai veicoli o altre cose/animali coinvolti);
- le Compagnie dei conducenti devono aver aderito alla speciale Convenzione che regola la procedura di *"Risarcimento Diretto"* (CARD).

- la dichiarazione di cui all'articolo 142 del *Codice* circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- l'eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

In tutti i casi la *Società*, tramite l'Agenzia/Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto, fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità.

Qualora sussistano i requisiti previsti, la *Società* provvederà, per conto dell'Impresa del responsabile, a risarcire direttamente all'*Assicurato* i danni entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione o non accettazione o mancata risposta del danneggiato all'offerta formulata. Negli ultimi due casi, la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno. Qualora al *Sinistro* non sia applicabile la procedura di "*Risarcimento Diretto*", la *Società* provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di *Risarcimento*, ad informare l'*Assicurato* e a trasmettere la documentazione ricevuta all'Impresa del responsabile.

c) Risarcimento del terzo trasportato

Ai sensi dell'articolo 141 del *Codice* i danni subiti dal trasportato del *Veicolo* assicurato, salva l'ipotesi di *Sinistro* cagionato da caso fortuito e a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, sono risarciti dalla *Società* con attivazione della procedura prevista dall'articolo 148 del *Codice*.

Art. 8.1.3 - Gestione delle vertenze

La *Società* può assumere a nome dell'*Assicurato* la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della *Società* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato* entro il limite di un importo pari al quarto del *Massimale* assicurato indicato nell'Applicazione. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite tra la *Società* e il *Contraente* e/o *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse. La *Società* non riconosce le spese sostenute all'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. L'*Assicurato* è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la *Società* lo richieda.

Art. 8.2 Norme per le garanzie CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)

GARANZIE INCENDIO, FURTO E RAPINA, EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI, COLLISIONE, GARANZIE ACCESSORIE

Art. 8.2.1 - Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato

Ai sensi dell'articolo 1913 del Codice civile, il *Sinistro* deve essere denunciato alla *Società* immediatamente e, comunque, entro 3 giorni da quando il *Contraente* e/o l'*Assicurato* ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni.

Nei casi di *Furto* e *Rapina*, *Incendio* ed Eventi Sociopolitici, il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono inoltre presentare denuncia (denuncia-querela, ai sensi dell'articolo 646 del Codice penale, nel caso di *Appropriazione indebita*) all'Autorità competente trasmettendone copia alla *Società* e conservare le tracce del danno, fermo l'obbligo di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno (articolo 1914 del Codice civile).

Nel caso di smarrimento delle chiavi, il *Contraente* e/o l'*Assicurato* dovranno fornire un'autocertificazione.

In caso di *Furto* o *Rapina* avvenuti all'estero, l'*Assicurato*, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, deve produrre alla *Società* copia della denuncia presentata all'Autorità italiana.

Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

Art. 8.2.2 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del *Danno indennizzabile* non potrà essere superiore al *Valore assicurato* del *Veicolo*.

Si considerano facenti parte del *Veicolo* la ruota di scorta, gli attrezzi in dotazione ed il triangolo, nonché le attrezzature e gli *Accessori aggiuntivi di serie* inerenti l'uso a cui il *Veicolo* è destinato; al fine di ritenerli assicurati il loro importo deve essere ricompreso nel *Valore assicurato*.

Per assicurare gli *Accessori aggiuntivi non di serie*, la cui spesa effettivamente sostenuta deve essere comprovata da fattura di acquisto, il loro valore deve essere indicato nell'*Applicazione* in uno specifico capitale assicurato.

L'*Indennizzo* è comprensivo dell'I.V.A. salvo il caso in cui l'avente diritto sia un soggetto a cui è consentita la detrazione a norma di legge.

Non risultano comunque indennizzabili le spese per modifiche aggiunte o migliorie apportate al *Veicolo* in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia, se non espressamente previste, ed i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, o il minimo non indennizzabile, o la *Franchigia*, se pattuiti nell'*Applicazione*.

- Garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione

L'ammontare dell'*Indennizzo* è determinato secondo i seguenti criteri:

Danno Parziale

La *Società* riconosce l'importo relativo al "Danno Parziale" determinato dal costo delle riparazioni e/o sostituzioni necessarie al ripristino del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* senza l'applicazione per i pezzi di ricambio della svalutazione dovuta ad usura, stato di conservazione o manutenzione o vetustà (*Degrado d'uso*).

Per le ruote (pneumatici e cerchi), trascorsi 2 anni dalla data di prima immatricolazione del *Veicolo*, anche se avvenuta all'estero, o salvo presentazione della fattura attestante la spesa

effettivamente sostenuta per l'acquisto di un nuovo treno, è prevista l'applicazione del *Degrado d'uso* nella misura fissa del 30%.

Per la garanzia Collisione "Plus" l'*Indennizzo* sarà effettuato dietro presentazione:

- di idonea documentazione di riacquisto delle protezioni motociclistiche, del Bauletto e delle Borse laterali (fattura, scontrino o ricevuta fiscale) successiva al *Sinistro*;
- delle protezioni motociclistiche, del Bauletto e delle Borse laterali danneggiate sempre che le stesse presentino abrasioni, strappi, rotture e simili tali da comprometterne l'utilizzo e la sicurezza d'uso (non sono indennizzabili i danni di sola natura estetica come graffi o rigature).

Danno Totale

Sinistro avvenuto entro 1 anno dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato nell'Applicazione (anche se avvenuta all'estero)

La Società riconosce, fermo il limite del *Valore assicurato*, l'importo del *Danno indennizzabile* relativo alla perdita totale del *Veicolo* determinato sulla base del *Valore commerciale* dello stesso al momento dell'acquisto indicato sul listino redatto da Dueruote ("quotazione valore di vendita") o, in alternativa, se in sede di stipula richiesto dal *Contraente*, sulla base del valore indicato sulla fattura d'acquisto; quest'ultimo importo potrà essere preso a riferimento anche qualora il *Veicolo* non sia quotato da Dueruote.

Sinistro avvenuto trascorso 1 anno dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato nell'Applicazione (anche se avvenuta all'estero)

La Società riconosce, fermo il limite del *Valore assicurato*, l'importo del *Danno indennizzabile* - relativo alla perdita totale del *Veicolo* - determinato sulla base del *Valore commerciale* dello stesso indicato sul listino redatto da Dueruote ("quotazione valore di vendita") al momento:

- della stipula di una nuova Applicazione;
- della sostituzione dell'*Applicazione* per cambio *Veicolo*;
- dell'ultimo rinnovo del contratto;
- della riattivazione dell'*Applicazione* qualora prevista.

Tale criterio potrà essere preso a riferimento anche qualora il *Veicolo* non sia più quotato da Dueruote.

La Società considera "Danno Totale" la perdita del *Veicolo* assicurato senza ritrovamento o il danno le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del *Valore assicurato* e degli *Accessori aggiuntivi non di serie*.

Danno Totale con opzione tariffaria C.V.T. "Valore Bloccato"

Qualora non trovi applicazione l'opzione tariffaria C.V.T. "Valore Bloccato" di cui all'Art. 3.10.1 delle Condizioni di assicurazione, la Società riconosce l'importo del *Danno indennizzabile* - relativo alla perdita totale del *Veicolo* - secondo i criteri di determinazione del "Danno Totale" di cui al presente articolo.

- Garanzie Accessorie

L'ammontare dell'*Indennizzo* è determinato secondo i criteri indicati all'Art. 3.9.3) delle Condizioni di assicurazione.

Art. 8.2.3 - Regola proporzionale

Nel caso in cui venga accertato che il *Valore assicurato* copra soltanto una parte del *Valore commerciale* che il *Veicolo* ha al momento della stipula, della sostituzione o del rinnovo del contratto, la *Società* risponde dei danni in proporzione della differenza fra il *Valore commerciale* ed il *Valore assicurato* indicato nell'*Applicazione*.

La Regola proporzionale non verrà applicata:

- qualora il *Valore assicurato* del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* sia pari o superiore al 90% del *Valore commerciale* del *Veicolo* al momento della stipula o del rinnovo contrattuale;
- qualora il *Valore assicurato* del *Veicolo* indicato nell'*Applicazione* sia pari a quello comprovato nella fattura d'acquisto.

Art. 8.2.4 - Procedura per l'accertamento del danno e relative controversie

L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra la *Società* e l'*Assicurato*.

In caso di mancato accordo, oltre che adire l'Autorità giudiziaria, è possibile demandare la soluzione della controversia a due periti nominati rispettivamente uno dall'*Assicurato* e l'altro dalla *Società*. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione risiede l'*Assicurato*. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito.

La spesa del terzo perito è a carico della parte soccombente.

I periti devono:

- a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'*Assicurato* od il *Contraente* abbia adempiuto agli obblighi contrattuali previsti nell'*Applicazione*;
- b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *Sinistro*;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, di violenza, di dolo, nonché di violazioni di patti contrattuali. È fatta salva, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 8.2.5 - Riparazione o sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni urgenti, l'*Assicurato* non deve provvedere alla riparazione del *Veicolo* prima di avere ricevuto il consenso dalla *Società*, entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia del *Sinistro*.

La *Società*, invece di pagare l'*Indennizzo* e con il consenso dell'*Assicurato*, può fare eseguire a regola d'arte, direttamente in officina di sua fiducia, le riparazioni occorrenti al ripristino del *Veicolo* danneggiato, nonché sostituire il *Veicolo* stesso o parti di esso con altre di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche.

Art. 8.2.6 - Recupero del Veicolo oggetto di Furto o di Rapina o di Appropriazione indebita

In caso di *Furto* o di *Rapina* o di *Appropriazione indebita*, l'*Assicurato* è tenuto ad informare la *Società* non appena abbia notizia del ritrovamento del *Veicolo* o di sue parti.

Se il recupero avviene prima del pagamento dell'*Indennizzo*, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri applicabili in ragione delle condizioni e della forma di garanzia

espressamente previste e richiamate in *Polizza* e nelle *Applicazioni*.

Se il *Veicolo* è ritrovato dopo il pagamento dell'*Indennizzo*, l'*Assicurato* può chiedere di rientrarne in possesso, rimborsando alla *Società* l'importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul *Veicolo*.

Qualora, invece, l'*Assicurato* non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del *Veicolo*, la *Società* darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo *Assicurato* all'atto della liquidazione del danno, come previsto dall'Art. 8.2.8) delle Condizioni di assicurazione, con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell'*Indennizzo* pagato, quanto ricavato dalla vendita.

Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del *Veicolo* ritrovato è superiore all'*Indennizzo* pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, la *Società* procede alla restituzione dell'eccedenza all'*Assicurato*.

In nessun caso la somma incassata dalla *Società* sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene della *Società* stessa. La *Società* comunicherà all'*Assicurato* l'avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.

Art. 8.2.7 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'*Indennizzo* è effettuato in Italia e in euro, tenendo conto degli eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti nell'*Applicazione*, entro 30 giorni da quello in cui, ai sensi dell'Art. 8.2.5 delle Condizioni di assicurazione, è stato determinato l'ammontare del danno

- previo accordo tra la *Società* e l'*Assicurato*, oppure
- all'esito della procedura di perizia contrattuale

e sempre che non sussistano motivi di non indennizzabilità, ovvero l'opposizione di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari e previa presentazione alla *Società* di tutti i documenti dalla stessa richiesti, indicati ai seguenti articoli delle Condizioni di assicurazione:

- 3.4 per la garanzia *Incendio*;
- 3.5.5 per la garanzia *Appropriazione Indebita*;
- 3.9.1 per la Garanzie Accessorie R.C.A. "Extra";
- 3.9.2 per la Garanzie Accessorie C.V.T. "Extra";
- 8.2.8 per le garanzie *Furto* e *Rapina*, Eventi Sociopolitici.

Art. 8.2.8 - Documenti da presentare alla Società

Nel caso in cui il *Sinistro* abbia interessato le garanzie *Furto* e *Rapina*, *Appropriazione indebita* o Eventi Sociopolitici, l'*Assicurato* dovrà sempre produrre copia autentica della denuncia (denuncia-querela nel caso di *Appropriazione indebita*) presentata all'Autorità; in caso di "Danno Totale", ovvero di *Furto* o *Rapina* o *Appropriazione indebita* senza ritrovamento del *Veicolo*, andranno altresì prodotte la dichiarazione di perdita di possesso e l'estratto cronologico del *Veicolo*, oppure, in sostituzione, il certificato di proprietà, ove previsto, del *Veicolo* ed il relativo certificato dello stato giuridico attuale, rilasciati dagli uffici competenti.

In caso di "Danno Totale" con opzione tariffaria C.V.T. "Valore bloccato in caso di riacquisto presso la stessa concessionaria" di cui all'Art. 3.10.2 delle Condizioni di assicurazione, l'*Assicurato* dovrà sempre produrre copia del contratto di acquisto del nuovo veicolo. In assenza di ciò la *Società* riconosce l'importo del *Danno indennizzabile* secondo i criteri del "Danno Totale" di cui all'Art. 8.2.2 delle Condizioni di assicurazione.

Nel caso il *Veicolo* sia stato precedentemente immatricolato all'estero, l'*Assicurato* deve produrre inoltre copia della documentazione presentata alla Motorizzazione civile per

l'immatricolazione in Italia. Nel solo caso del *Furto, Rapina* o *Appropriazione indebita*, l'Assicurato contestualmente al pagamento dell'*Indennizzo*, deve rilasciare alla Società procura irrevocabile a vendere, condizionata al futuro ritrovamento del *Veicolo*. Il costo di tale atto è a carico della Società. In caso di *Furto* e *Rapina* con ritrovamento del *Veicolo*, l'Assicurato deve produrre copia del verbale di ritrovamento rilasciato dagli uffici competenti, dal quale dovranno anche risultare gli eventuali danni riportati dal *Veicolo*.

Ai sensi dell'articolo 150 bis del Codice, in caso di *Furto* parziale, *Furto* totale, *Rapina*, *Appropriazione indebita* e *Incendio*, qualora vi sia un procedimento giudiziario per il reato di cui all'articolo 642 del Codice penale (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati), il pagamento dell'*Indennizzo* potrà essere subordinato alla presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

Nel caso in cui il *Sinistro* abbia interessato la garanzia *Incendio* e l'*Indennizzo* abbia luogo, l'Assicurato dovrà produrre la copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità

Art. 8.3 Norme per la garanzia ASSISTENZA

Art. 8.3.1 - Assistenza Stradale

La Società eroga le *Prestazioni* di assistenza tramite la *Struttura organizzativa* di Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l. con sede legale in Torino, via Carlo Marengo 25 e Centrale operativa in Torino, Corso Massimo D'Azeglio 14.

La *Centrale operativa* della *Struttura organizzativa* è a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Date le peculiarità delle situazioni in cui possono essere fornite le *Prestazioni sanitarie*, la relativa erogazione è subordinata alla preventiva valutazione della situazione clinica da parte dell'*Équipe medica*, il cui parere è vincolante per la *Centrale operativa* e per l'Assicurato, anche qualora quest'ultimo abbia sottoscritto le dimissioni volontarie dal luogo di cura presso cui si trova. Per decidere, l'*Équipe medica* può avvalersi del parere dei medici curanti in loco. Se ritenuto necessario l'*Équipe medica* potrà attivare il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica.

La Società ha la facoltà di cambiare la società di assistenza e/o la *Struttura organizzativa*, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle *Prestazioni* garantite.

Art. 8.3.1.1 - Modalità per la richiesta di assistenza

Per ottenere l'assistenza l'Assicurato deve contattare **SEMPRE E PREVENTIVAMENTE** la *Centrale operativa*, utilizzando una delle seguenti modalità:

- **NUMERO VERDE** con costo della telefonata a carico del destinatario (non valido per chiamate dall'estero) **800 279 279**;
- **NUMERO DALL'ESTERO** con costo della telefonata a carico del chiamante **+39 011 6523200**;
- **APP della Società**;
- **FAX +39 011 6533875**.

L'inadempimento da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la *Centrale operativa*, comporta la decadenza dal diritto alla *Prestazione di assistenza*.

Tuttavia la *Società*, nei limiti previsti dalle singole *Prestazioni*, rimborserà all'Assicurato entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di seguito precisata, le spese da questi sostenute nei casi in cui:

- siano esplicitamente autorizzate dalla *Centrale operativa*;
- siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche autorità;
- lo stesso sia stato trasportato al Pronto Soccorso;
- la *Prestazione* debba essere erogata all'estero e le procedure da seguire per la sua attivazione impediscano alla *Società* di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

In tali casi l'Assicurato dovrà produrre opportuna documentazione - da inviarsi esclusivamente alla propria Agenzia/Punto Vendita - ovvero:

- dichiarazione scritta dell'Assicurato che denuncia alla *Società* il motivo per il quale non ha potuto contattare la *Struttura organizzativa* ed allegando alla stessa:
 - in caso di autorizzazione, il numero di dossier comunicato dalla *Struttura organizzativa*;
 - in caso di intervento dell'Autorità, copia del verbale di intervento delle forze dell'Ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura dell'autosoccorritore che dichiara di aver ricevuto l'incarico dalle Forze dell'Ordine intervenute sul posto;
 - in caso di trasporto d'urgenza, copia del certificato di ricovero rilasciato dal Pronto Soccorso;
 - giustificativi di spese in originale (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.).

Art. 8.3.1.2 - Modalità di erogazione delle *Prestazioni* di assistenza con "Unibox 2Ruote Full" e "Unibox 2Ruote Top" ²⁰

Qualora nell'*Applicazione* siano richiamati sia la garanzia di "Assistenza Stradale" che i servizi "Unibox 2Ruote Full" o "Unibox 2Ruote Top" e si verifichino le condizioni necessarie per l'inoltro automatizzato della segnalazione di allarme crash, dettagliate all'interno delle Condizioni Generali del Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* sottoscritto dal *Contraente* contestualmente al perfezionamento dell'*Applicazione* o del suo ultimo rinnovo, le *Prestazioni* di soccorso stradale del *Veicolo* saranno fornite in automatico dalla *Struttura organizzativa*; sarà infatti quest'ultima a provvedere al contatto telefonico utilizzando, se necessario, tutti i numeri di cellulare forniti dal *Contraente* (eventuali numeri di rete fissa saranno utilizzati solo nel caso in cui il *Contraente* non sia una persona fisica). Il numero telefonico fornito deve essere raggiungibile in caso di emergenza; qualora venga fornito un recapito aziendale occorre che lo stesso sia adeguatamente presidiato in modo da poter raggiungere telefonicamente l'effettivo utilizzatore del *Veicolo*.

Una volta effettuato il contatto ed avuta conferma della necessità del soccorso stradale, la

20 Ho installato sul Veicolo il dispositivo Unibox ("Full", "Top" o "SuperEasy"). In caso di Incidente stradale il soccorso arriva in automatico?

Sì, se l'Incidente stradale ha causato un urto tale da allarmare la *Centrale operativa* a cui il dispositivo Unibox è collegata. In tal caso la *Centrale* prenderà contatto con il Cliente tramite i recapiti telefonici dichiarati alla stipula del contratto.

Diversamente, in caso di bisogno, si può sempre contattare direttamente la *Centrale operativa* di Pronto Assistance Servizi (vedi sezione "Riferimenti utili").



Struttura organizzativa provvederà per il traino del *Veicolo* inviando sul posto apposito mezzo di soccorso; nel caso in cui l'*Assicurato* non dovesse rispondere alla chiamata o il/i cellulare/i indicati dal *Contraente* fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati nel contratto fossero errati, la *Struttura organizzativa* provvederà comunque ad attivare la *Prestazione* di soccorso stradale del *Veicolo*.

Ogni *Prestazione* sarà confermata dall'invio di apposito SMS (qualora l'*Assicurato* non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del *Veicolo*, l'SMS riporterà l'indicazione di contattare la *Struttura organizzativa* in caso di necessità).

Per garantire il funzionamento del servizio di messaggistica, è necessario che l'*Assicurato* completi la procedura di verifica del numero di cellulare, seguendo le informazioni ricevute nell'apposito SMS inviato sul contatto telefonico comunicato in sede di stipula.

L'*Assicurato*, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare le *Prestazioni* pattuite seguendo le istruzioni di cui all'Art. 8.3.1.1) delle Condizioni di assicurazione.

Art. 8.4 Norme per la garanzia INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Art. 8.4.1 - Denuncia e obblighi in caso di Sinistro

In caso di *Sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* od i loro aventi diritto devono darne avviso scritto alla *Società* o all'Agenzia/Punto Vendita a cui è assegnato il contratto, entro 10 giorni dall'*Infortunio* o dal momento in cui ne abbiano avuto la possibilità.

L'inadempimento dell'obbligo sopra indicato può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, secondo quanto disposto dall'articolo 1915 del Codice civile.

La denuncia del *Sinistro* sottoscritta dall'*Assicurato* o - in caso di impedimento per le conseguenze riportate - dai suoi aventi diritto, deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'*Infortunio*, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'*Assicurato* o, in caso di morte, gli eredi, devono consentire alla *Società* le indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari. L'*Assicurato* è altresì tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti dalla *Società* e a fornire tutta la Documentazione sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di cura.

Laddove siano previste diarie valgono le seguenti disposizioni:

- Diarie per solo ricovero: la domanda per ottenere l'*Indennizzo*, corredata dei documenti giustificativi comprovanti la causa e la durata del ricovero o del Day hospital, deve essere presentata alla *Società* entro il centoventesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la degenza.
- Diaria per Immobilizzazione: la domanda per ottenere l'*Indennizzo*, corredata dei documenti giustificativi comprovanti la causa e la durata dell'Immobilizzazione, deve essere presentata alla *Società* entro il centoventesimo giorno successivo a quello in cui è stato rimosso il mezzo di contenzione.

Art. 8.4.2- Pagamento dell'Indennizzo

La *Società* provvede al pagamento dell'*Indennizzo* dovuto entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato, previo accordo tra la *Società* e l'*Assicurato* o da quello in cui è stato redatto il verbale delle operazioni arbitrali ai sensi dell'Art. 8.4.10) delle Condizioni di assicurazione, a condizione che non si evidenzino casi previsti dalle esclusioni del contratto e previa presentazione alla *Società* di tutti i documenti dalla stessa richiesti, indicati agli articoli delle Condizioni di assicurazione:

- 8.4.1 per tutte le garanzie della sezione *Infortuni* del conducente;
- 8.4.1 per la garanzia Morte;
- 8.4.2 per la garanzia *Stato comatoso* irreversibile;
- 8.4.6.1 per la garanzia *Rimborso* spese mediche da *infortunio*.

La valutazione dell'*Invalidità permanente* e la liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli *Indennizzi* nella valuta corrente.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

Art. 8.4.3 - Minorazioni e condizioni patologiche preesistenti

La *Società* corrisponderà l'*Indennizzo* per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'*Infortunio*, che siano indipendenti da menomazioni e da condizioni patologiche preesistenti; pertanto l'influenza che l'*Infortunio* può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'*Infortunio*, **sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili**. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione, minorazione o difetto fisico, l'indennità per *Invalidità permanente* è liquidata per le sole conseguenze cagionate dall'*Infortunio*, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

Art. 8.4.4 - Norme per la garanzia MORTE

Art. 8.4.4.1 - Liquidazione della garanzia Morte

Se l'*Infortunio* ha come conseguenza la morte, la *Società*, previa ricezione del certificato di morte e di altra documentazione ritenuta necessaria e di seguito indicata, corrisponde la *Somma assicurata* o agli eredi dell'*Assicurato* in parti uguali.

Se dopo il pagamento di un *Indennizzo* per *Invalidità permanente* e in conseguenza diretta dell'*Infortunio* subito, l'*Assicurato* muore **entro due anni dal giorno dell'*Infortunio***, la *Società* corrisponderà agli eredi la differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell'*Assicurato* e l'*Indennizzo* già pagato all'*Assicurato* stesso per l'*Invalidità permanente*, se inferiore.

In base agli elementi ed alle circostanze relative all'*Infortunio*, la *Società* può richiedere totalmente o parzialmente la seguente documentazione:

- il certificato di morte;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- il certificato di stato di famiglia (originario e attuale);
- il certificato autoptico;
- il certificato di non gravidanza della coniuge superstite.

Art. 8.4.4.2 - Morte presunta

Qualora a seguito di *Infortunio* indennizzabile a termini di contratto, il corpo dell'*Assicurato* non venga ritrovato e si agisca per ottenere la dichiarazione di morte presunta, la *Società* corrisponderà agli eredi, in parti uguali, la *Somma assicurata* per il caso Morte.

Il pagamento avverrà trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda per la dichiarazione di morte presunta (articoli 60, comma 3 e 62 del Codice civile) secondo le modalità di cui agli articoli 726 e 727 del Codice di procedura civile.

Resta inteso che se dopo il pagamento dell'*Indennizzo* risulterà che l'*Assicurato* non era morto o non lo era a seguito di *Infortunio* indennizzabile, la *Società* avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'*Assicurato* potrà far valere i propri diritti per l'*Invalidità permanente* eventualmente residua.

Art. 8.4.4.3 - Liquidazione Indennizzo Morte per Stato comatoso irreversibile

La *Somma assicurata* per il caso di Morte viene liquidata anche nel caso in cui lo *Stato comatoso* divenga irreversibile in quanto si sia protratto per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi, ferma la ulteriore denuncia del *Sinistro* attestante il perdurare, per il periodo sopra indicato, dello *Stato comatoso* come certificato dalla autorità medico - ospedaliera competente.

Una volta corrisposto l'*Indennizzo* agli eredi dell'*Assicurato*, in parti uguali fra loro, l'*Assicurazione* cessa in ogni caso nei confronti dell'*Assicurato* che ha subito il *Sinistro*.

L'*Assicurato*, in caso di risveglio dal coma dopo la liquidazione dell'*Indennizzo* ai sensi del presente articolo:

- avrà diritto all'eventuale differenza tra l'*Indennizzo* spettante per *Invalidità permanente* e la *Somma assicurata* caso Morte, già liquidata agli eredi, qualora dall'*Infortunio* indennizzabile residui all'*Assicurato* una *Invalidità permanente* che comporti la liquidazione di una somma superiore a quella già corrisposta per la garanzia Morte; in caso contrario la *Società* rinuncia al recupero delle somme già corrisposte;
- rinuncia ad esperire qualsiasi azione di recupero e/o regresso nei confronti della *Società*, considerando legittimati passivi a tal fine soltanto gli effettivi percipienti delle *Somme assicurate*.

Art. 8.4.5 - Norme per la garanzia INVALIDITÀ PERMANENTE

Art. 8.4.5.1 - Criteri di valutazione dell'*Invalidità permanente*

La valutazione dell'*Invalidità permanente* da *Infortunio* sarà effettuata secondo le percentuali riportate nella sottostante TABELLA DI VALUTAZIONE e con i seguenti criteri:

- se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale anatomica o funzionale, le percentuali indicate nella Tabella vengono ridotte in proporzione alla funzione perduta;
- nei casi non specificati dalla Tabella l'*Indennizzo* è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'*Assicurato*;
- la perdita, totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di *Invalidità permanente* pari alla somma delle singole percentuali riconosciute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%;
- nel caso l'*Infortunio* determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con il criterio della somma aritmetica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso;
- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali indicate in Tabella saranno diminuite tenendo conto del grado di *Invalidità permanente preesistente*;
- per le valutazioni delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di *Invalidità permanente*, tenendo conto dell'applicabilità dei presidi correttivi.

TABELLA DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE

Arto/Organo		% di Invalidità permanente in caso di perdita totale anatomica o funzionale
Un arto superiore		70%
Una mano o avambraccio		60%
Un pollice		18%
Un indice		14%
Un medio		8%
Un anulare		8%
Un mignolo		12%
Una falange del pollice		9%
Una falange di altro dito della mano		1/3 del dito
Un piede		40%
Entrambi i piedi		100%
Un alluce		5%
Un altro dito del piede		1%
Una falange dell'alluce		2,5%
Un arto inferiore al disopra del ginocchio		60%
Esiti di rottura del menisco mediale indipendentemente dal trattamento attuabile		2%
Un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio		50%
Un occhio		25%
Entrambi gli occhi		100%
Un rene		15%
Sordità completa di un orecchio		10%
Sordità completa di entrambi gli orecchi		40%
Perdita totale della voce		30%
Esiti di frattura scomposta di una costa		1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	una vertebra cervicale	12%
	una vertebra dorsale	5%
	12° dorsale	10%
	una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo.		1%
Esiti di rottura del menisco laterale indipendentemente dal trattamento attuabile		3%
Instabilità del ginocchio da lesione completa del legamento crociato anteriore		9%

Art. 8.4.5.2 - Invalidità permanente - criteri di Indennizzo

L'Indennizzo per *Invalidità permanente* da *Infortunio* viene corrisposto in base alla TABELLA DI INDENNIZZO sotto riportata, applicando alla *Somma assicurata* per *Invalidità permanente* totale la percentuale da liquidare corrispondente al grado di *Invalidità permanente* accertato secondo i criteri indicati dal precedente Art. 8.4.5.1 delle Condizioni di assicurazione.

TABELLA DI INDENNIZZO

Grado di Invalidità Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata	Grado di Invalidità Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata
1	1	51	100
2	2	52	100
3	3	53	100
4	4	54	100
5	5	55	100
6	6	56	100
7	7	57	100
8	8	58	100
9	9	59	100
10	10	60	100
11	11	61	100
12	12	62	100
13	13	63	100
14	14	64	100
15	15	65	100
16	16	66	100
17	17	67	100
18	18	68	100
19	19	69	100
20	20	70	100
21	21	71	100
22	22	72	100
23	23	73	100

Grado di Invalidità Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata	Grado di Invalidità Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata
24	24	74	100
25	25	75	100
26	26	76	100
27	27	77	100
28	28	78	100
29	29	79	100
30	30	80	100
31	31	81	100
32	32	82	100
33	33	83	100
34	34	84	100
35	35	85	100
36	36	86	100
37	37	87	100
38	38	88	100
39	39	89	100
40	40	90	100
41	41	91	100
42	42	92	100
43	43	93	100
44	44	94	100
45	45	95	100
46	46	96	200
47	47	97	200
48	48	98	200
49	49	99	200
50	100	100	200

Art. 8.4.5.3 - Ernie addominali traumatiche da sforzo

L'*Invalidità permanente* conseguente a ernia addominale traumatica da sforzo verrà indennizzata con le seguenti modalità:

- se l'ernia, secondo parere medico, risulta operabile, la Società non corrisponde alcun *Indennizzo*;
- se l'ernia, secondo parere medico, risulta non operabile, la Società corrisponde un *Indennizzo* in base al grado di *Invalidità permanente* eventualmente residuo, valutabile in ogni caso in misura non superiore al 10% dell'*Invalidità permanente* totale.

In caso di contestazioni circa l'operabilità e la natura dell'ernia la decisione può essere rimessa al collegio medico come previsto al successivo Art. 8.4.10) delle Condizioni di assicurazione.

Art. 8.4.5.4 - Rotture del tendine d'Achille

In caso di rottura del tendine d'Achille la Tabella di *Indennizzo* riportata al precedente Art. 8.4.5.2) delle Condizioni di assicurazione, deve intendersi non operante.

La Società riconoscerà, indipendentemente dal grado residuo, un *Indennizzo* forfettario pari al 2% della *Somma assicurata* per l'*Invalidità permanente*, con il massimo di € 1.000,00.

Art. 8.4.5.5 - Eventi naturali catastrofici

La Tabella di *Indennizzo* riportata al precedente Art. 8.4.5.2) delle Condizioni di assicurazione deve intendersi non operante per gli *Infortuni* determinati dalle seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e inondazioni.

L'*Indennizzo* verrà corrisposto in relazione al grado di *Invalidità permanente* accertato con deduzione di una *Franchigia* assoluta del 10%. Per *Invalidità permanente* accertata superiore al 50% la Società liquiderà l'indennità senza deduzione di *Franchigia*.

Art. 8.4.6 - Norme per la garanzia RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

Art. 8.4.6.1 - Criteri di Indennizzo della garanzia Rimborso spese mediche da Infortunio

La Società ha affidato la gestione, trattazione e liquidazione dei *Sinistri* relativi alla garanzia *Rimborso spese mediche da Infortunio* a *UniSalute*.

La Società ha la facoltà di cambiare la società di assistenza e/o la *Struttura organizzativa*, dandone tempestivo avviso al *Contraente* e senza che ciò comporti la variazione delle *Prestazioni sanitarie* garantite.

Denuncia del Sinistro ed obblighi del Contraente o dell'Assicurato²¹

Nel caso di utilizzo di *Strutture sanitarie* convenzionate con *UniSalute*, l'*Assicurato* dovrà contattare la *Centrale operativa* di *UniSalute*, operativa 24 ore su 24, al Numero Verde 800 212477 in Italia, dall'estero +39 051 6389048 se all'estero, specificando la *Prestazione* sanitaria richiesta. La *Centrale operativa*, dopo la valutazione della richiesta, si attiverà con la *Struttura sanitaria* per la prenotazione della prestazione e comunicherà all'assistito gli estremi dell'appuntamento.

21 ATTENZIONE!

Il rimborso delle spese mediche da Infortunio è gestito in tutte le sue fasi (denuncia e liquidazione) da *UniSalute*, la Compagnia di assicurazioni del Gruppo Unipol dedicata all'assistenza sanitaria. Per godere di tutti i vantaggi offerti da *UniSalute* occorre sempre rivolgersi preventivamente alla *Centrale operativa* della medesima, operativa 24 ore su 24 per i riferimenti vedi (vedi Sezione "Riferimenti utili") e richiedere la *Prestazione* sanitaria di cui si ha bisogno.



Nel caso in cui motivi di urgenza certificati dalla Struttura sanitaria non rendano possibile il preventivo ricorso alla *Centrale operativa*, le spese delle *Prestazioni sanitarie* verranno liquidate secondo quanto indicato ai successivi paragrafi del presente articolo.

Qualora l'Assicurato utilizzi una *Struttura sanitaria convenzionata* con *UniSalute* senza avere preventivamente contattato la *Centrale operativa* e, conseguentemente, senza ottenere l'applicazione delle tariffe concordate, le spese sostenute verranno rimborsate con le modalità indicate in "*Prestazioni sanitarie* effettuate in strutture non convenzionate con *UniSalute* o effettuate da medici non convenzionati" e all'Art. 5.4.1) delle Condizioni di assicurazione, punto C.1), lettera b).

- *Prestazioni sanitarie* effettuate in *Strutture convenzionate* con *UniSalute*

L'Assicurato dovrà presentare alla struttura convenzionata, all'atto dell'effettuazione della *Prestazione*, un documento comprovante la propria identità e la prescrizione del medico curante contenente la natura della patologia e le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste.

In caso di ricovero dovrà inoltre sottoscrivere la lettera d'impegno al momento dell'ammissione nell'Istituto di cura e all'atto delle dimissioni i documenti di spesa per attestazione dei servizi ricevuti.

In caso di prestazione extraricovero l'Assicurato dovrà firmare i documenti di spesa a titolo di attestazione dei servizi ricevuti.

UniSalute provvederà a liquidare direttamente alla *Struttura sanitaria convenzionata* le competenze per le *Prestazioni sanitarie* autorizzate. A tal fine l'Assicurato delega *UniSalute* a pagare le strutture/medici convenzionati/i a saldo delle spese mediche sostenute, coperte dalle garanzie previste nel contratto.

La Struttura sanitaria non potrà comunque richiedere all'Assicurato né promuovere nei suoi confronti azioni di *Rivalsa*, salvo il caso di crediti relativi a spese per prestazioni non contenute nelle garanzie del contratto, eccedenti la *Somma assicurata* o non autorizzate.

Qualora venga effettuata in una *Struttura convenzionata* una *Prestazione* sanitaria durante il ricovero o extraricovero da parte di personale medico non convenzionato, tutte le spese verranno liquidate con le modalità indicate in "*Prestazioni sanitarie* effettuate in strutture non convenzionate con *UniSalute* o effettuate da medici non convenzionati" e all'Art. 5.4.1) delle Condizioni di assicurazione, punto C.1, lettera b). Qualora siano erogati servizi non previsti dal contratto e/o non autorizzati da *UniSalute*, l'Assicurato provvederà al pagamento degli stessi direttamente alla *Struttura sanitaria convenzionata UniSalute*.

- *Prestazioni sanitarie* effettuate in strutture non convenzionate con *UniSalute* o effettuate da medici non convenzionati

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute, l'Assicurato deve inviare direttamente a "*UniSalute S.p.A. - Rimborsi UnipolSai - c/o CMP BO - Via Zanardi, 30 - 40131 Bologna BO*":

- modulo di denuncia del *Sinistro* debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte;
- in caso di ricovero copia della cartella clinica conforme all'originale e copia dei certificati medici di prescrizione in caso di *Prestazioni sanitarie* extraricovero.

L'Assicurato deve consentire eventuali controlli medici disposti da *UniSalute* e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria relativamente a notizie attinenti la patologia denunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che l'hanno visitato e curato.

Il pagamento di quanto spettante all'Assicurato viene effettuato, previa consegna ad

UniSalute della copia fotostatica della documentazione relativa alle spese sostenute (distinte e ricevute) da cui risulti il relativo quietanzamento, entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria alla valutazione del *Sinistro* completa in ogni sua parte. Qualora l'*Assicurato* abbia presentato, ad altre compagnie assicurative, richiesta di rimborso per il medesimo *Sinistro* e abbia effettivamente ottenuto tale rimborso, all'*Assicurato* verrà liquidato esclusivamente l'importo rimasto a suo carico, con le modalità di cui all'Art. 5.4.1) delle Condizioni di assicurazione, punto C.1, lettera b) al netto di quanto già rimborsato da terzi, il cui ammontare dovrà essere documentato e certificato.

- *Prestazioni sanitarie* effettuate in strutture del Servizio Sanitario Nazionale
Per i ricoveri e le *Prestazioni sanitarie* extraricovero effettuate in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate, le spese sostenute per tali prestazioni verranno liquidate secondo le modalità indicate ai precedenti paragrafi del presente articolo.

Art. 8.4.6.2 - Gestione documenti di spesa

a) *Prestazioni sanitarie in Strutture convenzionate con UniSalute*

La documentazione di spesa per *Prestazioni sanitarie* autorizzate da *UniSalute* effettuate in strutture sanitarie convenzionate con la medesima, viene consegnata direttamente dalla struttura all'*Assicurato*.

b) *Prestazioni in Strutture sanitarie non convenzionate con UniSalute*

UniSalute, al fine di mantenere aggiornato l'*Assicurato* in merito allo stato delle sue richieste di rimborso, provvede all'invio dei seguenti riepiloghi:

- riepilogo mensile delle richieste di rimborso in attesa di documentazione, liquidate e non liquidate nel corso del mese passato;
- riepilogo annuale di tutta la documentazione di spesa presentata nel corso dell'anno con l'indicazione dell'importo richiesto, dell'importo liquidato e dell'eventuale quota di spesa rimasta a carico dell'*Assicurato*.

Art. 8.4.6.3 - Obbligo di restituzione delle somme indebitamente pagate

In caso di *Prestazione* sanitaria effettuata in *Istituto di cura convenzionato* o non, qualora si dovesse accertare l'inoperatività e/o inefficacia dell'*Assicurazione*, ne sarà data comunicazione all'*Assicurato* il quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2033 del Codice civile, dovrà restituire a *UniSalute* tutte le somme indebitamente versate all'Istituto di cura o rimborsate all'*Assicurato* stesso.

Art. 8.4.7 - Norme per le garanzie DIARIE DA INFORTUNIO

Art. 8.4.7.1 - Criteri di Indennizzo delle garanzie Diarie da Infortunio

Per l'*Indennizzo* delle prestazioni garantite dalle garanzie Diarie da *Infortunio* di cui all'Art. 5.4.1 delle Condizioni di assicurazione, lettera D)", valgono le norme previste nelle singole sezioni di garanzia.

Art. 8.4.8 - Anticipo Indennizzo

A) *Invalidità permanente*

Trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della denuncia di *Sinistro*, l'*Assicurato* può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% del presumibile *Indennizzo* con un

massimo di € 50.000 da congruarsi in sede di definitiva liquidazione del *Sinistro*, a condizione che:

- 1) non esistano dubbi sull'indennizzabilità dell'*Infortunio*;
- 2) risulti prevedibile, da idonea certificazione medico legale, un grado di *Invalidità permanente* superiore al 5%.

La *Società* provvede al pagamento entro 30 giorni da quando ha potuto verificare l'esistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipo, salvo sempre il diritto della *Società* alla restituzione in seguito all'emergere di fatti che comportino l'inoperatività anche parziale della garanzia.

B) Indennità per ricovero

In caso di *Infortunio* che comporti un ricovero di almeno 60 giorni senza soluzione di continuità, certificato da idonea documentazione medica, l'*Assicurato* può richiedere il pagamento di un acconto pari a 30 giorni a titolo di anticipazione dell'*Indennizzo* dovuto.

Il pagamento dell'acconto non costituisce riconoscimento definitivo del diritto alle indennità pattuite, pertanto nel caso in cui venisse accertata successivamente la mancanza di presupposti del diritto all'*Indennizzo*, l'*Assicurato* si obbliga a restituire quanto percepito a titolo di anticipazione.

Art. 8.4.9 - Rinuncia alla Rivalsa

La *Società* rinuncia a ogni azione di *Rivalsa* per gli *Indennizzi* pagati, lasciando così integri i diritti dell'*Assicurato* o dei suoi aventi diritto, nei confronti degli eventuali terzi responsabili dell'*Infortunio*.

Art. 8.4.10 - Arbitrato irrituale

Ferma la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria, le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del *Sinistro* nonché su causa, natura e conseguenze dell'*Infortunio* possono essere demandate con comunicazione scritta a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo dai medici designati di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.

Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato*, anche nell'ipotesi che questi non sia il *Contraente*.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio medico mentre quelle del terzo medico sono a carico della parte soccombente. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, che infatti rinunciano preventivamente a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di violenza, dolo, errore e violazione dei patti contrattuali. In ogni caso *Società* e *Contraente* possono intraprendere ogni azione legale circa l'indennizzabilità del *Sinistro*.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in un verbale redatto in due copie, una per ognuna delle parti; questa perizia collegiale è valida anche se uno dei medici non la sottoscrive. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 8.5 Norme per la garanzia TUTELA LEGALE

La gestione dei *Sinistri* della garanzia "Tutela Legale" affidata dalla *Società* a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, (VR), www.arag.it, in seguito denominata ARAG alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411; fax per denuncia del nuovo *Caso assicurativo*: 045.8290557; fax per invio successiva documentazione: 045.8290449; mail per denuncia del nuovo *Caso assicurativo*: denunce@arag.it.

La *Società* ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri* Tutela Legale, dandone tempestivo avviso al *Contraente* e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Art. 8.5.1 - Denuncia del Caso assicurativo e libera scelta del legale

1. L'*Assicurato* deve immediatamente denunciare alla *Società* o ad ARAG qualsiasi *Caso assicurativo* nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della *Società* o ad ARAG notizia di ogni atto al medesimo notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'*Assicurato* ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'ufficio giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla *Società* o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del *Caso assicurativo*.
4. Se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, la *Società* o ARAG, lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'*Assicurato* non provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'*Assicurato* deve conferire mandato.
5. L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la *Società* o ARAG.
6. È previsto l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.

Art. 8.5.2 - Gestione del Caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del *Caso assicurativo*, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'*Assicurato* o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'*Assicurato*, a giudizio della *Società* o di ARAG, presentino possibilità di successo, cioè vi siano elementi probatori e/o argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa, ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 8.5.1) delle Condizioni di assicurazione.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione, a giudizio della *Società* o di ARAG, presenta possibilità di successo, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. L'*Assicurato* non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, né in sede extragiudiziarla né in sede giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

5. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti deve essere concordata con ARAG.
6. Né la *Società* né ARAG sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'*Assicurato* e la *Società* o ARAG, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'*Assicurato*.

La *Società* avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 8.5.3 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'*Assicurato* richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la *Società* o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *Caso assicurativo*, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 8.5.4 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'*Assicurato* i *Risarcimenti* ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

PRINCIPALI NORME DI LEGGE

CODICE CIVILE

Articolo 1888 - Prova del contratto.

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta all'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi.

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Articolo 1898 - Aggravamento del rischio.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe

consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio.

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

[...]

Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

[...]

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE **(Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005)**

Articolo 122 - Veicoli a motore

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del Codice della Strada. Il regolamento, adottato dal Ministro dello

sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.

2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.

4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Articolo 124 - Gare e competizioni sportive

1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile.

2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

Articolo 134 - Attestazione sullo stato del rischio

[...]

4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

Articolo 141 - Risarcimento del terzo trasportato

1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

[...]

Articolo 143 - Denuncia di sinistro

1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.
[...]

Articolo 144 - Azione diretta del danneggiato

[...]
2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
[...]

Articolo 149 - Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

Articolo 170-bis - Durata del contratto

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

Articolo 283 - Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:

- a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
- b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
- c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
- d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
- d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
- d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

[...]

CODICE DELLA STRADA (Decreto Legislativo n. 285/1992)

Articolo 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

[...]

Articolo 186-bis - Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose

1. E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

- a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
- b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
- c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
- d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.

[...]

NUMERI E RIFERIMENTI UTILI

Di cosa hai bisogno?	A chi ti devi rivolgere?	Quali sono i recapiti?
Denunciare un Sinistro: R.C.A. C.V.T (<i>Incendio, Furto*</i> - con o senza Unibox - e Rapina, Eventi Naturali, Eventi sociopolitici, Collisione, Garanzie accessorie) *Per attivare i servizi di ricerca del veicolo se installato Unibox 2Ruote Full, di cui occorre indicare la tipologia di dispositivo installato	UnipolSai Call Center Sinistri di Gruppo	Numero Verde: 800 993 388 Dall'estero: +39 051 2817000
Ottenere ASSISTENZA STRADALE	Pronto Assistance Servizi <i>Centrale operativa</i>	Numero Verde: 800 279 279 Dall'estero: +39 011 6523200 Fax: +39 011 6533875 APP UnipolSai
Denunciare un sinistro INFORTUNI DEL CONDUCENTE	Agenzia/Punto Vendita per infortunio da circolazione	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sull'Applicazione su www.unipolsai.it sulla APP UnipolSai
	UniSalute - Centrale operativa per richiesta e rimborso spese mediche di <i>Prestazioni sanitarie</i> effettuate in centro convenzionato <i>UniSalute</i>	Numero Verde: 800 212 477 Dall'estero: +39 051 6389048 www.unisalute.it
	UniSalute per <i>Rimborso</i> spese mediche di prestazioni effettuate in centro NON convenzionato <i>UniSalute</i>	Inviare documentazione a: UniSalute S.p.A. Rimborsi UnipolSai - c/o CMP BO - Via Zanardi 30 - 40131 Bologna
Attivare le prestazioni previste dalla garanzia TUTELA LEGALE	Agenzia/Punto Vendita per richiedere assistenza di un Legale della Società	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sull'Applicazione su www.unipolsai.it sulla APP UnipolSai
	ARAG per usufruire delle prestazioni del proprio Legale di fiducia con la garanzia	Telefono: 045 8290411 Fax: 045 8290557 (per denuncia di un Caso assicurativo) e-mail: denunce@arag.it Fax: 045 8290449 (per invio successiva documentazione)

Di cosa hai bisogno?	A chi ti devi rivolgere?	Quali sono i recapiti?
UNIBOX - assistenza relativa ai casi di: guasto, installazione, disinstallazione del dispositivo satellitare	Waytech Call Center Servizio Clienti	www.waytech.it Numero Verde 800 767 878 servizioclienti@waytech.it
Rimborsare Sinistri liquidati	Agenzia/Punto Vendita	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sulla <i>Applicazione</i> su www.unipolsai.it sulla APP UnipolSai
	CONSAP	www.consap.it CONSAP - Concessionaria Servizi Pubblici Assicurativi S.p.A Via Yser 14, 00198 Roma
Informazioni su prodotti e servizi	Agenzia/Punto Vendita	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sull' <i>Applicazione</i> su www.unipolsai.it sulla APP UnipolSai
	UnipolSai	Numero telefonico 848 800 074

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione
 e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

INFORMATIVA PRIVACY

Gentile Cliente,

ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini *Tariffari* e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di Polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso⁽⁵⁾.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della Polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di

Polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste. I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto⁽⁶⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre Società del Gruppo Unipol⁽⁷⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a Società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime Società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁸⁾ (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20), nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it).

it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna. Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite Società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e Società finanziarie.
- 2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell’ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona, ma anche eventuali dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei Sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l’accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’Assicuratore; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-Tariffarie.
- 4) Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata

verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante Furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale *Infortuni* e la Banca Dati SITA ATRC sugli attestati di rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

- 5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 6) Ad esempio, Società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; Società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei Sinistri; Società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le Società di servizi postali; Società di revisione e di consulenza; Società di informazione commerciale per rischi finanziari; Società di servizi per il controllo delle frodi; Società di recupero crediti.
- 7) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le Società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Linear S.p.A., UniSalute S.p.A., ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle Società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
- 8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da Società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle Società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri Assicuratori; coAssicuratori e ripssicuratori; intermediari di pssicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di pssicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; Società di servizi per il quietanzamento; cliniche o Strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale *Infortuni* (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.

